

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 agosto 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00180 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 489.** Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lamezia Terme del 21 maggio 1991.
Processo penale - Udienza preliminare - Rinvio a giudizio - Imputazione formulata dal p.m. - Mancata condivisione da parte del g.i.p. - Ritenuta impossibilità per lo stesso di dare al fatto una definizione giuridica diversa - Lamentata limitazione dell'esercizio del potere giurisdizionale.
 (C.P.P. 1988, art. 429).
 (Cost., art. 101) Pag. 11
- n. 490.** Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania del 21 aprile 1991.
Processo penale - Procedimento penale con magistrato parte offesa - Previsto spostamento della competenza territoriale - Reato commesso in udienza - Deroga allo spostamento della competenza - Illogica disparità di trattamento tra cittadini e in particolare tra imputati in procedimenti con parte offesa un magistrato a seconda che il reato sia stato o meno commesso in udienza - Violazione dei principi dell'imparzialità del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge nonché dell'inviolabilità del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 11, terzo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 101 e 104) » 12
- n. 491.** Ordinanza del Tribunale di Lecce del 30 marzo 1989.
Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto all'indennità di malattia - Condizioni - Iscrizione, per l'anno solare precedente, negli appositi elenchi nominativi con un minimo di 51 giornate lavorative - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori a tempo determinato per i quali non è richiesta tale condizione - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Riferimento alla stentenza della Corte costituzionale n. 86/1989 (non fondatezza di questione analoga) ritenuta superabile dal giudice rimettente.
 (Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5).
 (Cost., artt. 3 e 38) » 14

n. 492. Ordinanza del pretore di Milano del 9 gennaio 1991.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Delega alle regioni della facoltà di stabilire le prestazioni sanitarie rimborsabili per il caso che le strutture pubbliche o convenzionate siano nell'impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta - Mancata previsione dell'obbligo delle regioni di fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessario, anche in forma di rimborso, qualora esse non siano, o non siano ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 992/1988.

(Legge 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3).

(Cost., art. 32)

Pag. 16

n. 493. Ordinanza del tribunale di Sassari del 31 maggio 1991.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - Individuazione della «dose media giornaliera» mediante rinvio a provvedimento amministrativo (decreto del Ministro della sanità) - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 78).

(Cost., art. 25)

» 17

n. 494. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Alessandria del 10 dicembre 1990.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Contribuenti in regime forfettario - Accertamento induttivo dei ricavi operato dall'ufficio I.V.A. sulla base di presunzioni relative alle dimensioni o ubicazione dei locali, beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti, acquisti o consumi di energia, assicurazioni stipulate, nonché altri elementi che potranno essere indicati dal Ministro delle finanze - Assenza nei dati menzionati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge per le presunzioni - Incidenza sui principi di eguaglianza e di capacità contributiva, nonché sui diritti al lavoro e alla difesa in giudizio - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 103 e 109/1967, 99/1968, 200/1976 e 42/1980.

(Legge 7 febbraio 1985, n. 17, art. 2, ventinovesimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 24 e 53)

» 18

n. 495. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 7 dicembre 1990.

Processo penale - Conflitto di competenza tra g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevista prevalenza della decisione del giudice del dibattimento - Irragionevole violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

Processo penale - Fascicolo per il dibattimento - Inserimento del verbale d'interrogatorio dell'imputato avanti al p.m., limitatamente alle dichiarazioni rese in materia anagrafica - Omessa previsione - Possibile declaratoria di nullità del decreto di citazione per giudizio immediato - Restituzione degli atti al g.i.p. - Conseguente dovuta ultranca attività dello stesso - Irrazionalità - Violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

(C.P.P. 1988, artt. 28, secondo comma, e 431).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101)

» 21

n. 496. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 19 marzo 1991.

Processo penale - Richiesta del p.m. non condivisa dal g.i.p. - Restituzione degli atti al p.m. per ulteriori indagini - Ritenuta obbligatorietà - Mancata o parziale ottemperanza - Inesistenza di conseguenze procedurali - Obbligatorietà dell'avocazione del p.g. in caso di inottemperanza

- Omessa previsione - Non previsto inserimento nell'elenco *ex art. 127 d.lgs. n. 271/1989* anche dei casi di indagini preliminari non espletate, pur se richieste dal g.i.p. - Irragionevolezza - Violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, della soggezione del giudice alla sola legge, nonché dell'obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 409, quarto comma, e 412, secondo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 127).

(Cost., artt. 2, 3, 97, 101 e 112)

Pag. 23

n. 497. Ordinanza del tribunale di Verona del 28 febbraio 1991.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Teste irreperibile già escusso dalla p.g. - Non acquisibilità di tale prova agli atti processuali - Testimonianza indiretta - Divieto solo per gli agenti e ufficiali di p.g. anche in caso di infermità, morte o irreperibilità del testimone - Irrazionale disparità di trattamento in relazione alle condizioni personali e sociali.

(C.P.P. 1988, art. 195, quarto comma).

(Cost., art. 3)

» 26

n. 498. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Campobasso dell'11 aprile 1991.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di quantità di stupefacenti eccedenti la dose media giornaliera - Previsione di identica pena edittale sia per la ipotesi di detenzione a fine di consumo che per l'ipotesi di detenzione a fine di spaccio - Irragionevolezza - Violazione del principio di offensività del reato - Individuazione della «dose media giornaliera» mediante rinvio a provvedimento amministrativo (decreto del Ministro della sanità) - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale - Impossibilità per i consumatori (anche occasionali) di droghe leggere di usufruire del beneficio della sospensione della esecuzione della pena riservato ai tossicodipendenti che si sottopongono ad un programma terapeutico - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71, 72 e 72-*quater*, modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 162; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75, 78 e 90).

(Cost., artt. 3, 13 e 25)

» 28

n. 499. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Isernia del 28 maggio 1991.

Processo penale - Rito abbreviato - Decidibilità allo stato degli atti nella prospettazione addotta dal p.m. - Diversità rispetto alla ricostruzione del fatto proposta dall'imputato - Lamentata omessa previsione della facoltà di integrazione probatoria da parte del g.i.p. *ex art. 422 del c.p.p.* - Possibile condizionamento della difesa per avvalersi della diminuzione *ex art. 442, secondo comma del c.p.p.* - Irrazionalità - Limitazione del diritto di difesa - Responsabilità dell'imputato condizionata alla rapida definizione del processo - Violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

(C.P.P. 1988, artt. 440, primo comma, e 441, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 101)

» 35

n. 500. Ordinanza del pretore di Udine sezione distaccata di Codroipo del 12 giugno 1991.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda - Necessità dell'autorizzazione regionale - Esercizio abusivo penalmente sanzionato dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della possibilità di continuare l'esercizio abusivo previa presentazione di istanza di autorizzazione - Illegittima interferenza legislativa della regione in materia penale - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7, primo e secondo comma; legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, art. 2).

(Cost., artt. 3, 25 e 116)

Pag. 37

n. 501. Ordinanza del pretore di Udine, sezione distaccata di Codroipo del 12 giugno 1991.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda - Necessità dell'autorizzazione regionale - Esercizio abusivo penalmente sanzionato dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della possibilità di continuare l'esercizio abusivo previa presentazione di istanza di autorizzazione - Illegittima interferenza legislativa della regione in materia penale - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7, primo e secondo comma; legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, art. 2).

(Cost., artt. 3, 25 e 116)

» 39

n. 502. Ordinanza del pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia del 13 maggio 1991.

Istruzione pubblica - Scuola dell'obbligo (elementari) - Insegnamento della religione cattolica - Inserimento nell'orario curricolare - Lamentato inserimento di un insegnamento facoltativo nel normale quadro orario delle lezioni - Conseguente riduzione delle lezioni obbligatorie (due ore settimanali) per tutti, avvalentisi e non avvalentisi dell'insegnamento di religione - Obbligatoria collocazione dell'insegnamento della religione cattolica all'inizio o alla fine delle lezioni - Omessa previsione - Violazione della garanzia dell'istruzione obbligatoria eguale per tutti, nonché del principio della libertà di religione c.d. sostanziale - Richiamo alla sentenza n. 13/1991.

(Legge 25 marzo 1985, n. 121, artt. 9 e 5 prot. add. com.).

(Cost., artt. 2, 3, 19 e 34)

» 39

n. 503. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto del 21 marzo 1991.

Impiego pubblico - Indennità giudiziaria - Estensione al personale amministrativo delle magistrature speciali - Personale di segreteria delle commissioni tributarie - Esclusione - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 15 febbraio 1989, n. 51, art. 1).

(Cost., art. 3) » 45

n. 504. Ordinanza della Corte dei conti, sezione II giurisdizionale dell'11 aprile 1991.

Responsabilità contabile e amministrativa - Azione di responsabilità nei confronti di amministratori e di dipendenti dei comuni e delle province - Improponibilità in caso di morte degli stessi nei confronti dei loro eredi - Ingiustificata disparità di trattamento tra eredi degli amministratori e dipendenti dei comuni e delle province rispetto ai dipendenti e amministratori di enti pubblici, dello Stato e degli altri enti locali, nonché rispetto a qualsiasi altro crede responsabile ex artt. 752 e 754 del c.c. - Deteriore trattamento dei creditori dei comuni e delle province rispetto agli altri creditori - Violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma, seconda parte).

(Cost., artt. 3, 24 e 97) » 47

- n. 505. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Messina del 10 novembre 1989.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari in servizio effettivo - Contestata inapplicabilità dell'esenzione dall'I.R.Pe.F. riconosciuta per le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio della capacità contributiva.
 (D.P.R.- 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 53) Pag. 49
- n. 506. Ordinanza della commissione tributaria centrale di Roma del 6 marzo 1991.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. - Determinazione dell'imponibile da assoggettare ad imposta - Mancata previsione della detrazione delle somme afferenti ai contributi volontariamente versati dall'interessato per il riscatto di anzianità convenzionale - Violazione del principio della capacità contributiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 178/1986, 877/1988 e 513/1990.
 (Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 2).
 (Cost., art. 53) » 50
- n. 507. Ordinanza della commissione tributaria centrale di Roma del 6 marzo 1991.
Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. - Determinazione dell'imponibile da assoggettare ad imposta - Mancata previsione della detrazione delle somme afferenti ai contributi volontariamente versati dall'interessato per il riscatto di anzianità convenzionale - Violazione del principio della capacità contributiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 178/1986, 877/1988 e 513/1990.
 (Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 2).
 (Cost., art. 53) » 52
- n. 508. Ordinanza della commissione tributaria centrale di Roma del 21 marzo 1990.
Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.Pe.G.) - Imposta di conguaglio - Determinazione - Criteri - Esclusione, dal calcolo, dei soli dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore e ad altri titoli equiparati perché soggetti a ritenuta alla fonte - Mancata esclusione, dal calcolo, dei dividendi attribuiti ai soci non residenti, pur essendo anch'essi soggetti a ritenuta - Ingiustificata disparità di trattamento con violazione del principio della capacità contributiva.
 (Legge 25 novembre 1983, n. 649, art. 2, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 53) » 55
- n. 509. Ordinanza della Corte dei conti, sezione II giurisdizionale del 24 gennaio 1991.
Corte dei conti - Giudizio per quote inesigibili - Procedimento - Disciplina - Omessa previsione: 1) della notifica al Ministero delle finanze del ricorso presentato dall'esattore; 2) della notifica allo stesso Ministero del decreto di fissazione dell'udienza avanti alla Corte dei conti; 3) dell'avviso di deposito, allo stesso Ministero, per prendere visione degli atti depositati - Conseguente impossibilità per l'amministrazione finanziaria di partecipare a tale tipo di giudizio di cui è invece parte vertendo lo stesso sulla fondatezza della richiesta di rimborso avanzata dall'esattore ricorrente - Violazione del diritto di difesa.
 (R. D. 13 agosto 1933, n. 1038, artt. 52, 53 e 54).
 (Cost., art. 24) » 57

N. 510. Ordinanza del tribunale militare di La Spezia dell'8 maggio 1991.

Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari - Composizione - Giudici togati e membro laico - Attribuzione di tale funzione solo agli ufficiali - Prevista parità di grado con l'imputato - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai militari di truppa ed ai sottufficiali nonché, in caso di più imputati ufficiali, per quelli di grado inferiore.

(Legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2, secondo comma, n. 3).

(Cost., art. 3) Pag. 60

N. 511. Ordinanza del giudice istruttore di Prato del 24 giugno 1991.

Procedimento civile - Precisazione delle conclusioni davanti al g.i. - Conseguente dovuta fissazione dell'udienza di remissione della causa al collegio - Lamentata divisione di compiti giurisdizionali tra il g.i. e l'organo collegiale - Prospettata necessità del potere decisionale in capo al primo - Richiesta anticipazione della miniriforma introdotta con legge 26 novembre 1990, n. 353 - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.C., art. 189; legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 92).

(Cost., art. 97) » 62

N. 512. Ordinanza del tribunale di Trapani del 30 aprile 1991.

Processo penale - Codice previgente - Condanna del querelante alle spese processuali in caso di assoluzione del querelato - Esenzione da detta responsabilità nel caso che nessuna colpa possa essergli addebitata - Omessa previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra querelanti - Lesione del diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti - Richiamo alla disciplina del nuovo codice.

(C.P.P., art. 482, primo comma, in relazione al c.p.p. art. 382, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 63

N. 513. Ordinanza del pretore di Reggio Emilia del 15 aprile 1991.

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insedimenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

(Legge regione Emilia-Romagna, 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. a), n. 2).

(Cost., artt. 25 e 117) » 65

N. 514. Ordinanza del pretore di Reggio Emilia del 15 aprile 1991.

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Pubbliche fognature - Scarichi di reflui provenienti dalla fognatura in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

(Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. b), n. 1 e 2).

(Cost., artt. 25 e 117) » 70

N. 515. Ordinanza del pretore di Ferrara del 28 giugno 1991.

Previdenza - Insegnanti di educazione fisica - Necessità, per l'accesso all'insegnamento, del diploma I.S.E.F. - Riscatto a fini pensionistici del periodo del corso legale di studio presso tale istituto di grado universitario - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai titolari del diploma di laurea.

(D.-L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2-*nonies*, primo comma, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114).

(Cost., art. 3) Pag. 74

N. 516. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 9 novembre 1990.

Processo penale - Udienza preliminare - Fissazione entro gg. 30 dalla richiesta - Notificazioni all'imputato ed alla parte offesa - Omessa previsione di termini differenziati a seconda che i notificandi siano residenti in Italia o all'estero - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle previsioni del c.p.c. - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(C.P.P. 1988, art. 418, secondo comma, in relazione agli artt. 154, primo comma, e 157; c.p.c., art. 163-*bis*, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 97) » 76

N. 517. Ordinanza del tribunale di Ravenna del 18 aprile 1991.

Sanità pubblica - Contributi sociali di malattia - Misura - Determinazione - Criteri - Riferimento al «reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F.» e pertanto al reddito lordo anziché al reddito effettivo - Violazione del principio della capacità contributiva.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo comma; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, sesto comma).

(Cost., art. 53) » 78

N. 518. Ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria dell'11 aprile 1991.

Famiglia - Patrimonio familiare - Indisponibilità fino allo scioglimento del matrimonio - Riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) - Prevista ultrattività della normativa anteriore - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto al corrispondente istituto del fondo patrimoniale previsto dal nuovo regime familiare - Violazione del principio di eguaglianza morale e giuridica tra coniugi.

(Legge 19 maggio 1975, n. 151, artt. 227, c.c. artt. 167, secondo comma, 170 e 175).

(Cost., art. 29) » 80

N. 519. Ordinanza della Corte dei conti, sezione III giurisdizionale del 25 gennaio 1991.

Pensioni - Dipendenti statali collocati a riposo in data anteriore a 1° gennaio 1979 - Esclusione della riliquidazione del trattamento di quiescenza con applicazione delle leggi nn. 121/1981 e 472/1987 - Ritenuta non influenza dello *ius superveniens* (legge 27 dicembre 1989, n. 407, e legge 27 dicembre 1989, n. 409) alla cui stregua la Corte costituzionale aveva restituito gli atti (ord. nn. 293/1990 e 424/1990) per un nuovo esame della rilevanza - Richiesta di riesame della questione a suo tempo sollevata (ordinanze nn. 117, 331 e 332 del 1990).

(Legge 28 dicembre 1988, n. 544, art. 5).

(Cost., artt. 3, 36 e 54) » 82

N. 520. Ordinanza del pretore di Ravenna, sezione distaccata di Lugo del 16 maggio 1991.

Processo penale - Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento per estinzione del reato (nella specie: remissione di querela) - Lamentata omessa previsione del potere di controllo del giudice, tramite gli atti acquisiti nel fascicolo del p.m. o del dibattimento, sulla corretta qualificazione giuridica del fatto o sulla corrispondenza dello stesso alla realtà - Irragionevolezza - Illegittima restrizione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante - Lesione del principio di soggezione del potere giurisdizionale alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 469).

(Cost., artt. 3, 101 e 112)

Pag. 84

N. 521. Ordinanza del pretore di Ravenna, sezione distaccata di Lugo del 16 maggio 1991.

Processo penale - Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento per estinzione del reato (nella specie: remissione di querela) - Lamentata omessa previsione del potere di controllo del giudice, tramite gli atti acquisiti nel fascicolo del p.m. o del dibattimento, sulla corretta qualificazione giuridica del fatto o sulla corrispondenza dello stesso alla realtà - Irragionevolezza - Illegittima restrizione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante - Lesione del principio di soggezione del potere giurisdizionale alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 469).

(Cost., artt. 3, 101 e 112)

» 86

N. 522. Ordinanza del pretore di Ravenna, sezione distaccata di Lugo del 16 maggio 1991.

Processo penale - Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento per estinzione del reato (nella specie: remissione di querela) - Lamentata omessa previsione del potere di controllo del giudice, tramite gli atti acquisiti nel fascicolo del p.m. o del dibattimento, sulla corretta qualificazione giuridica del fatto o sulla corrispondenza dello stesso alla realtà - Irragionevolezza - Illegittima restrizione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante - Lesione del principio di soggezione del potere giurisdizionale alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 469).

(Cost., artt. 3, 101 e 112)

» 87

N. 523. Ordinanza del pretore di Firenze del 29 maggio 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Riconoscimento dei periodi di malattia utili agli effetti del diritto a pensione - Previsione di un limite massimo fissato in dodici mesi anche in caso di gravi malattie, diversamente da quanto previsto per i lavoratori affetti da tbc, per i quali non sussiste alcun limite di durata della malattia - Ingiustificata disparità di trattamento atteso che la tbc ha perso le caratteristiche di malattia sociale per acquistare quella di grave malattia comune - Lamentata riduzione della tutela della vecchiaia ed invalidità.

(R.D.-L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, modificato dalla legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 36).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 87

N. 524. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 30 maggio 1991.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda - Necessità dell'autorizzazione regionale - Esercizio abusivo penalmente sanzionato dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della possibilità di continuare l'esercizio abusivo previa presentazione di istanza di autorizzazione - Illegittima interferenza legislativa della regione in materia penale - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7, primo e secondo comma; legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, art. 2).

(Cost., artt. 3, 25 e 116)

» 89

N. 525. Ordinanza della Corte di appello di Roma del 19 aprile 1991.

Processo penale - Rito abbreviato - Sentenza di condanna a pena detentiva e concessione del beneficio della sospensione condizionale - Appello - Inammissibilità - Conseguente improponibilità di impugnazione per motivi di merito - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli imputati che non usufruiscono di tale beneficio.

(C.P.P. 1988, art. 443, secondo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 91

N. 526. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 20 marzo 1991.

Impiego pubblico - Dipendenti delle cancellerie e segreterie appartenenti al ruolo ad esaurimento - Inapplicabilità ad essi della disposizione che estende ai dirigenti civili dello Stato la disciplina, già prevista per il personale scolastico, relativa al trattenimento in servizio sino al raggiungimento del numero di anni richiesto per conseguire il massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età - Ingiustificata disparità di trattamento, data la comparabilità delle situazioni poste a raffronto, in considerazione del fatto che unica finalità della disposizione è quella di permettere l'attribuzione di un più elevato trattamento pensionistico.

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37).

(Cost., art. 3) » 92

N. 527. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 20 marzo 1991.

Impiego pubblico - Dipendenti delle cancellerie e segreterie appartenenti al ruolo ad esaurimento - Inapplicabilità ad essi della disposizione che estende ai dirigenti civili dello Stato la disciplina, già prevista per il personale scolastico, relativa al trattenimento in servizio sino al raggiungimento del numero di anni richiesto per conseguire il massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età - Ingiustificata disparità di trattamento, data la comparabilità delle situazioni poste a raffronto, in considerazione del fatto che unica finalità della disposizione è quella di permettere l'attribuzione di un più elevato trattamento pensionistico.

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37).

(Cost., art. 3) » 95

N. 528. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 20 marzo 1991.

Impiego pubblico - Dipendenti delle cancellerie e segreterie appartenenti al ruolo ad esaurimento - Inapplicabilità ad essi della disposizione che estende ai dirigenti civili dello Stato la disciplina, già prevista per il personale scolastico, relativa al trattenimento in servizio sino al raggiungimento del numero di anni richiesto per conseguire il massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età - Ingiustificata disparità di trattamento, data la comparabilità delle situazioni poste a raffronto, in considerazione del fatto che unica finalità della disposizione è quella di permettere l'attribuzione di un più elevato trattamento pensionistico.

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37).

(Cost., art. 3) » 97

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 489

Ordinanza emessa il 21 maggio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lamezia Terme nel procedimento penale a carico di Porchia Francesco Maria

Processo penale - Udienza preliminare - Rinvio a giudizio - Imputazione formulata dal p.m. - Mancata condivisione da parte del g.i.p. - Ritenuta impossibilità per lo stesso di dare al fatto una definizione giuridica diversa - Lamentata limitazione dell'esercizio del potere giurisdizionale.

(C.P.P. 1988, art. 429).

(Cost., art. 101).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale n. 1184/90 r.g., a carico di Porchia Francesco Maria, imputato del delitto di concussione di cui all'art. 317 del cod. pen. commesso «tra la fine di maggio ed i primi giorni di giugno 1986»;

Viste le conclusioni formulate nella udienza preliminare, a norma dell'art. 421, secondo e terzo comma, del cod. proc. pen., dal pubblico ministero e dal difensore della parte civile, i quali hanno richiesto il rinvio a giudizio per il reato sopradetto, e dai difensori dell'imputato che hanno chiesto emettersi sentenza di non luogo a procedere con ampia formula terminativa;

Ritenuto che il fatto contestato non è giuridicamente definibile quale concussione, secondo i termini enunciati nella imputazione formulata dal pubblico ministero e mantenuta nelle conclusioni prima richiamate, in quanto, a seguito della modificazione dell'art. 357 del cod. pen. intervenuta con la legge 26 aprile 1990, n. 86, pubblico ufficiale non può esser considerato l'assistente medico ospedaliero nell'esercizio delle sue specifiche mansioni di sanitario, quale all'epoca del fatto contestato risulta essere stato l'imputato;

Ritenuto che l'art. 429 del cod. proc. pen., che individua al primo comma, lett. c), tra i requisiti del decreto che dispone il giudizio «l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di una misura di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge», osservato in combinato disposto con gli artt. 417, primo comma, lett. b), e 423 dello stesso codice, non consente al giudice della udienza preliminare di dare al fatto, nel decreto che dispone il giudizio, una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione formulata con la richiesta di rinvio a giudizio o nell'imputazione modificata nel corso della udienza preliminare;

Rilevato che l'interpretazione esposta delle norme prima indicate è confermata dal letterale tenore della corrispondente direttiva della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che all'art. 2, n. 52, tra l'altro prevede, per la udienza preliminare, il «potere del giudice di pronunciare: . . . decreto che dispone il giudizio, enunciando l'imputazione formulata dal pubblico ministero . . .», ed è ulteriormente avvalorata dalla considerazione della espressa previsione del potere attribuito al giudice del dibattimento dall'art. 521, primo comma, del cod. proc. pen., di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione;

Ritenuto di conseguenza, che l'art. 429 del cod. proc. pen. risulta in contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto, imponendo al giudice della udienza preliminare di adottare nel decreto che dispone il giudizio una definizione giuridica del fatto diversa da quella ritenuta appropriata e così vincolandolo alla conclusione, non condivisa, formulata al riguardo dal pubblico ministero, limita l'esercizio della funzione giurisdizionale oltre i termini della stretta soggezione alla legge;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, alla parte civile, all'imputato, al responsabile civile ed ai difensori, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone che la stessa ordinanza sia comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lamezia Terme, addì 21 maggio 1991

Il giudice: MURONE

91C0914

N. 490

Ordinanza emessa il 21 aprile 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Pellegriti Salvatore

Processo penale - Procedimento penale con magistrato parte offesa - Previsto spostamento della competenza territoriale - Reato commesso in udienza - Deroga allo spostamento della competenza - Illogica disparità di trattamento tra cittadini e in particolare tra imputati in procedimenti con parte offesa un magistrato a seconda che il reato sia stato o meno commesso in udienza - Violazione dei principi dell'imparzialità del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge nonché dell'inviolabilità del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 11, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 101 e 104).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Letti gli atti del procedimento penale n. 6758/1990 instaurato nei confronti di Pellegriti Salvatore, nato in Adrano il 6 ottobre 1958, e ivi residente in via Caronda n. 31, e a scioglimento della riserva;

OSSERVA

All'udienza del 4 dicembre 1990 svoltasi dinanzi la seconda sezione della corte d'assise di Catania, Pellegriti Salvatore, imputato di alcuni reati assieme a numerose altre persone, dichiarava nel corso dell'interrogatorio di avere riferito ai giudici istruttori Armando Licciardello e Rodolfo Materia, di avere venduto due camion di sua proprietà, allorquando questi, già in servizio presso questo tribunale, lo interrogarono in data 21 aprile 1989, e che tale circostanza non era stata verbalizzata dai due magistrati. Il pubblico ministero perciò assumeva che il prevenuto sostanzialmente accusava di falso ideologico in atto pubblico i due giudici, mediante omissione.

Veniva perciò disposto dal p.m. in pari data ordine di arresto dell'imputato.

All'udienza di convalida di esso, fissata per il giorno 7 dicembre 1990, tale misura coercitiva però non veniva convalidata, per scadenza del termine massimo consentito.

Tuttavia veniva applicata nei confronti di Pellegriti, quella degli arresti domiciliari nella propria abitazione, misura peraltro cui già da tempo egli era stato sottoposto nel processo «principale».

Con richiesta in data 14 febbraio 1991 il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato.

Dopo alcuni rinvii dell'udienza per motivi procedurali, veniva fissata quella straordinaria del 20 aprile 1991, nel corso della quale, nella fase preliminare, il difensore avv. Carmelo Passanisi ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del c.p.p., sotto il profilo che la relativa norma violerebbe le disposizioni di cui agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

In sostanza la disciplina diversa prevista per il reato commesso in udienza, finirebbe col determinare una violazione del principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, per le minori garanzie che in questo caso l'imputato avrebbe.

Inoltre in questa ipotesi al cittadino non potrebbe perciò essere garantita una difesa molto ampia, come invece si verifica nei casi di reato commesso fuori dall'aula di udienza o in un momento diverso, e infine egli verrebbe in definitiva ad essere privato del giudizio del «suo» giudice naturale, precostituito per legge.

Ha chiesto quindi la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Il p.m. ha chiesto invece il rigetto dell'eccezione sotto il profilo che il legislatore ordinario avrebbe derogato alla disciplina generale, nel caso di reato commesso in udienza, per esigenze connesse alla celerità ed esemplarità del conseguente giudizio, e alla opportunità che esso si svolgesse proprio nello stesso luogo dell'ordine violato, per una maggiore tutela del prestigio del magistrato offeso o danneggiato, e in definitiva dell'ordine giudiziario.

Posta in questi termini la questione, il giudice rileva.

Non v'ha dubbio che l'eccezione proposta ha un certo pregio, o quanto meno non può affatto ritenersi con tranquillante certezza manifestamente infondata.

Va preliminarmente fatto presente che il dott. Armando Licciardello ora svolge le funzioni di consigliere presso la locale corte d'appello, e il dott. Rodolfo Materia quelle di giudice per le indagini preliminari presso questo stesso ufficio.

Orbene l'esigenza di assicurare l'assoluta serenità e imparzialità del giudice, e quindi in definitiva la sua soggezione esclusiva soltanto alla legge e l'uguaglianza dei cittadini dinanzi ad essa, oltre al diritto inviolabile alla difesa, valori recepiti e sanciti solennemente nella Carta costituzionale, in un certo senso venne avvertita, e per così dire soddisfatta, persino dal legislatore dal 1930, allorquando con il codice «Rocco» prevede nell'art. 60 del c.p.p., poi abrogato, la norma in virtù della quale addirittura qualunque processo nel quale fosse interessato un magistrato, imputato o parte offesa, doveva sempre essere rimesso alla Corte di cassazione, la quale a sua volta doveva designare il giudice di altro distretto, che doveva occuparsi di quell'affare penale.

Anche con la riforma introdotta poi con la legge 22 dicembre 1980, n. 879, sostanzialmente il principio relativo alla rimessione di tali procedimenti ad altro giudice, ancorché precostituito, venne fatto salvo.

Non è dato invece stabilire in base a quali criteri il legislatore del nuovo codice di rito, mentre con le prime due disposizioni dell'art. 11 del c.p.p. si uniforma ai principi costituzionali dianzi enunciati, deroga poi alla disciplina generale allorquando si tratti di reato commesso in udienza, ma solo nei confronti di un magistrato.

Quando invece esso è commesso da un appartenente all'ordine giudiziario anche in tale occasione, questa deroga non è prevista.

Sembra allora apparire palese la violazione del principio sancito dall'art. 3 della Costituzione circa l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Parimenti è a dirsi ove due soggetti commettano il reato, magari dello stesso tipo (calunnia) uno fuori dall'aula di udienza e l'altro nella stessa, nei confronti dello stesso magistrato, che potrebbe anche essere assente.

Dovrebbero allora essere giudicati da giudici aventi sede in due distretti diversi. Sembra apparire evidente dunque l'anomalia.

Se il giudice poi deve essere soggetto soltanto alla legge, e quindi il suo giudizio deve rispondere ai criteri di assoluta serenità e imparzialità, e il diritto del cittadino alla difesa deve essere ampio e inviolabile, ed è perciò che è prevista la disciplina della rimessione del procedimento ad altro giudice, ancorché del distretto viciniero, non si vede allora come conseguentemente tali principi, questi valori di rilievo costituzionale, possono essere assicurati, garantiti, allorquando invece il giudizio debba essere espresso da giudici che operano nello stesso distretto, e per di più nello stesso ufficio, come nel caso in esame, in cui il collega offeso o danneggiato svolge pure le proprie funzioni, e ciò a prescindere ovviamente dalle disposizioni circa l'astensione o la ricusazione del magistrato.

Il giudice in buona sostanza deve non solo essere, ma anche apparire imparziale, sereno e distaccato dalle parti, chiunque esse siano, e ciò non può garantirsi ove invece il processo si svolga nello stesso ufficio in cui opera il magistrato offeso o danneggiato, e comunque nello stesso distretto giudiziario, in cui peraltro non sono infrequenti i contatti e gli incontri con i vari colleghi.

Né può pensarsi che la norma in questione risponda a criteri di tempestività, esemplarità, e celerità del giudizio, in quanto ormai non è più previsto il giudizio direttissimo per i reati commessi in udienza, con la conseguente sospensione del processo «principale».

D'altronde se così per ipotesi fosse, ugualmente nessuna garanzia di terzietà sembrerebbe avere mai il cittadino; imputato, e il diritto relativo alla inviolabilità della difesa potrebbe, forse non poco, risentirne.

Inoltre è da rilevare che con i poteri coercitivi del p.m. ex art. 476 del c.p.p. e quelli del giudice incompetente ex art. 27 dello stesso codice, l'esigenza eventuale di tempestività e riequilibrio dell'ordine violato, indubbiamente viene tutelata, a nulla rilevando la necessità eventuale di dovere disporre la traduzione dell'indagato, o comunque la trasmissione degli atti al giudice del distretto viciniore (si tratta semmai di pochissime ore, se non di minuti, attesi i moderni mezzi della tecnologia, v. fax, o quelli di trasporto).

Ad avviso del decidente dunque i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 25, 101 e 104 della Carta fondamentale dello Stato, e che rappresentano inequivocamente un sistema armonico di garanzia ineludibili sembrano per così dire «sacrificati» in una certa misura con la disposizione di che trattasi.

E poiché la questione è senz'altro pregiudiziale e il giudizio non appare definibile indipendentemente dalla risoluzione della relativa eccezione di legittimità costituzionale, questo giudice conseguentemente non può che disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendere il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101 e 104 della Costituzione;

Dispone la sospensione del processo pendente nei confronti di Pellègriti Salvatore, nato in Adrano il 6 ottobre 1958, e ivi residente in via Caronda n. 31, e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai difensori dell'imputato, alle parti offese ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catania, addì 21 aprile 1991

Il giudice per le indagini preliminari: BOGNANNI

91C0915

N. 491

*Ordinanza emessa il 30 marzo 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 luglio 1991)
dal tribunale di Lecce sul ricorso proposto da Mancarella Pierina contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto all'indennità di malattia - Condizioni - Iscrizione, per l'anno solare precedente, negli appositi elenchi nominativi con un minimo di 51 giornate lavorative - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori a tempo determinato per i quali non è richiesta tale condizione - Incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/1989 (non fondatezza di questione analoga) ritenuta superabile dal giudice rimettente.

(Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Rilevato che il pretore di Lecce con sentenza 17 ottobre 1988 ha rigettato la domanda proposta da Mancarella Pierina, bracciante agricola, per ottenere l'indennità di malattia sofferta nel 1987;

che la Mancarella nel corso dello stesso anno aveva effettuato sessantacinque giornate lavorative, ma che tale requisito non era stato dal pretore ritenuto valido presupposto non era stato dal pretore ritenuto valido presupposto per l'accoglimento della domanda, giusta il disposto dell'art. 5, sesto comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, secondo il quale il diritto ai trattamenti economici ed indennità di malattia è condizionato all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti (di cui all'art. 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83) nell'anno precedente per almeno cinquantuno giornate;

che la Mancarella, proponendo innanzi al tribunale appello avverso la sentenza 17 ottobre 1988 del pretore ha denunciato la incostituzionalità del citato art. 5 sesto comma, della legge n. 638/1983 per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione adducendo a sostegno i motivi illustrati nell'ordinanza 19 marzo 1988 del pretore di Lecce con la quale veniva sottoposta alla Corte costituzionale la questione di legittimità del richiamato art. 5, sesto comma, della legge n. 638/1983;

che la Corte costituzionale con sentenza 22 febbraio-3 marzo 1989, n. 86 ha dichiarato non fondata la questione sottoposta dal pretore di Lecce, dopo aver ritenuto non abrogato dalla norma impugnata, ma tuttora in vigore l'art. 4 del d.l.l. 9 aprile 1946, n. 212, là dove consente l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattia mediante certificato che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in base alla quale il lavoratore ha diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi;

che il tribunale ritiene l'inciso dell'art. 5, sesto comma «A condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno cinquantuno giornate» (posto a base sia del rigetto della domanda della Mancarella da parte del pretore, sia del diniego da parte dell'I.N.P.S. di erogazione alla medesima della prestazione, a malgrado della richiamata pronuncia della Corte costituzionale) incompatibile con il disposto dell'art. 4 del decreto luogotenenziale n. 212 laddove quest'ultimo ammetta alle prestazioni per malattia il lavoratore agricolo che possieda il requisito di qualifica in virtù della prestazione delle cinquantuno giornate non nell'anno precedente, bensì nell'anno in corso, purché in possesso del «certificato di vigenza» di cui all'art. 4 del d.g.t.;

che la Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 86 ha precisato che la disposizione impugnata è piuttosto intesa a limitare il numero delle giornate indennizzabili;

che questa finalità della norma è perseguita nei confronti di tutti i lavoratori a tempo determinato, mentre nei confronti dei soli addetti al settore agricolo opera l'ulteriore condizione secondo la quale l'acquisto del requisito della qualifica è necessario sia avvenuto nell'anno precedente il verificarsi dell'evento protetto e che in questa disparità risiede la possibilità di contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che la coesistenza tra il sesto comma dell'art. 5 della legge n. 638/1983 e l'art. 4 del d.l.l. n. 212/1946, affermata dalla sentenza n. 86 della Corte costituzionale, non è in ogni caso risolutiva non potendosi escludere che il certificato dello s.c.a.u. previsto dall'art. 4 del d.lgt. n. 212, sia riferito a prestazioni lavorative dell'anno precedente ed attesti, quindi, l'acquisto della qualifica con riferimento al medesimo anno;

che in quest'ultima ipotesi la constatazione della vigenza della detta norma del decreto luogotenenziale non risolve la questione sulla legittimità dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 638/1983, la quale, sotto questo nuovo profilo, deve essere posta all'esame della Corte costituzionale;

che la sentenza n. 86 della medesima Corte costituzionale ha d'altra parte osservato che: «in definitiva) l'esame del merito va condotto nei termini di un'indagine sul possesso o meno, da parte dell'interessato, di un valido certificato provvisorio comprovante il titolo alla indennità di malattia»;

che, però, nella fattispecie non è posto in discussione, e per conseguenza non andava provato, il possesso del requisito dell'iscrizione con riferimento all'anno in corso, giacché l'I.N.P.S. ha negato le prestazioni di malattia perché l'assicurata non aveva diritto all'iscrizione per l'anno precedente, sicché l'indagine ipotizzata dalla Corte costituzionale esula dalla materia del contendere;

che, a quanto può ritenersi, in conclusione, anche attraverso l'esame della fattispecie concreta, la persistenza dell'art. 4 del d.l.l. n. 212/1946 non sembra al tribunale sufficiente a derimere, in ogni caso il dubbio sulla legittimità del richiamato art. 5, sesto comma, della legge n. 638/1983, se quest'ultima norma non venga in astratto espunta dall'ordinamento nella parte in cui richiede l'iscrizione per l'anno precedente dei lavoratori agricoli negli appositi elenchi nominativi; né allo stesso tribunale sembra possa interpretarsi la sentenza n. 86 della Corte costituzionale nel senso che abbia negato valore cogente al disposto sottoposto al giudicato di legittimità;

P. Q. M.

Ritenuta non palesemente infondata la questione, sollevata dall'appellante, di incostituzionalità dell'art. 5 della legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale e dispone la sospensione del giudizio;

Ordina che la presente ordinanza, sia, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lecce, addì 30 marzo 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 492.

*Ordinanza emessa il 9 gennaio 1991 dal pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra Cappellini Marta e l'u.s.s.l. n. 74*

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Delega alle regioni della facoltà di stabilire le prestazioni sanitarie rimborsabili per il caso che le strutture pubbliche o convenzionate siano nell'impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta - Mancata previsione dell'obbligo delle regioni di fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessario, anche in forma di rimborso, qualora esse non siano, o non siano ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 992/1988.

(Legge 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3).

(Cost., art. 32).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 9424/1989 r.g.l. promossa da Cappellini Marta col proc. dom. avv. Ardito, ricorrente, contro l'u.s.s.l. n. 74 con l'avv. Steccanella, resistente, sciogliendo la riserva di cui al verbale 12 dicembre 1990, osserva: la ricorrente, affetta da una rara malattia (MCTD, ovvero «malattia mista del connettivo») come da certificato del medico curante la cui veridicità non è in causa contestata, bisognosa pertanto di numerosi trattamenti di ossigenoterapia in camera iperbarica, come da certificato medico parimenti incontestato, ha chiesto alla u.s.s.l. il rimborso delle spese sostenute — per dette terapie — presso strutture private non convenzionate, non essendovi strutture pubbliche o private convenzionate che forniscono la detta prestazione, la u.s.s.l. competente ha respinto l'istanza, eccependo non essere, detto rimborso, previsto dalla normativa vigente;

Considerato in diritto, che con sentenza n. 992 del 27 ottobre 1988 già la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 32, quarto comma, della legge n. 730/1983 e 15 della legge n. 887/1984 «nella parte in cui non consentono il rimborso delle spese per le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo eseguite presso strutture private non convenzionate, allorché queste ultime siano le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli accertamenti risultino indispensabili»;

che il principio generale, in attuazione dell'art. 32 della Costituzione, affermato dalla Corte in caso di esigenze diagnostiche dovrebbe a maggior ragione valere in caso di esigenze terapeutiche, quando la malattia è accertata e si tratta di dare o negare al malato le terapie indispensabili per eliminare o attenuare le conseguenze della malattia stessa;

che le leggi dello Stato, vuoi finanziarie vuoi sanitarie, giustamente regolano i casi e i modi di erogazione delle prestazioni sanitarie dirette o indirette ma non possono avere l'effetto di negare la prestazione quando essa sia necessaria, solo perché essa non sia specificamente prevista dalle leggi sanitarie, dai servizi o dalle convenzioni in atto;

che, in particolare, l'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante «norme per la programmazione sanitaria» ha demandato alle leggi regionali (e delle province autonome) la individuazione delle prestazioni sanitarie fornibili e delle relative modalità per il «caso che le strutture pubbliche o convenzionate siano nell'impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta»;

che la stessa disposizione, al settimo comma, prevede che «prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria possono essere deliberate dalle regioni o dalle province autonome nel rispetto di quanto disposto dall'art. 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730» (legge finanziaria 1984);

che la stessa disposizione ha introdotto il caso di «prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico», ma ha ignorato l'ipotesi verificatasi in questa causa, di prestazioni ottenibili nel nostro Paese ma non fornite direttamente dal s.s.n. né previste da alcuna convenzione;

che la norma citata appare in contrasto con l'art. 32 della Costituzione nella parte in cui delega le regioni a stabilire quali prestazioni sanitarie possano essere erogate, limitatamente al caso di impossibilità concreta di erogazione tempestiva, e senza previsione positiva dell'obbligo di rimborso totale o parziale nel caso di prestazioni necessarie anche se non contemplate nel regime terapeutico pubblico/convenzionato;

che la norma avrebbe dovuto, per rispettare l'art. 32 della Costituzione, vincolare positivamente le regioni a legiferare e a deliberare secondo questo principio, avente comunque, ed in attesa delle leggi regionali, natura precettiva, discendendo direttamente dall'art. 32 della Costituzione;

Tutto ciò considerato, ritenuta la questione non manifestamente infondata e inoltre rilevante essendo non contestati tutti gli altri punti della causa

P. Q. M.

Sospende il giudizio in corso e solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante «norme per la programmazione sanitaria», nella parte in cui omette di vincolare le regioni a fornire positivamente le prestazioni terapeutiche, ove necessarie, anche in forma di rimborso qualora esse non siano, o non siano ancora, erogabili in forma diretta o convenzionata, in riferimento all'art. 32 della Costituzione;

Ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, e di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 9 gennaio 1991

Il pretore: (firma illeggibile)

91C0917

N. 493

Ordinanza emessa il 31 maggio 1991 dal tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Demartis Walter

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - Individuazione della «dose media giornaliera» mediante rinvio a provvedimento amministrativo (decreto del Ministero della sanità) - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 78).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE

Preso atto della eccezione di legittimità costituzionale proposta nell'interesse di Demartis Walter, tratto a giudizio direttissimo per rispondere del reato di cui agli articoli 81 cpv. del c.p. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in esecuzione di uno stesso disegno criminoso, importato e detenuto sostanze stupefacenti in quantitativi superiori alla dose media giornaliera;

Rilevato che ai sensi dell'art. 78 lettera c) del t.u.l.s. i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere «sono determinati con decreto del Ministero della sanità, previo parere dell'Istituto superiore della sanità»;

Considerato che non sono stati previsti dalla precitata legge i criteri che dovrebbero essere seguiti dalla autorità amministrativa sanitaria per la determinazione dei limiti quantitativi di principio attivo delle sostanze stupefacenti e che — conseguentemente — è stata attribuita alla autorità amministrativa la facoltà di creare gli elementi normativi della fattispecie penale, che devono essere previsti solo ed esclusivamente dalle leggi dello Stato (art. 25, secondo comma, della Costituzione), e non dall'atto amministrativo;

Considerato che la precitata norma di cui all'art. 78 del t.u.l.s. appare in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione e che la questione proposta è rilevante ai fini della definizione del giudizio in corso;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 del testo unico 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione all'art. 25 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sassari, addì 31 maggio 1991

Il Presidente: CARTA

I giudici: TABASSO - DERIU

91C0918

N. 494

Ordinanza emessa il 10 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 luglio 1991) dalla commissione tributaria di primo grado di Alessandria sui ricorsi riuniti proposti da Contorno Saverio, n.q. contro ufficio Iva di Alessandria

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Contribuenti in regime forfettario - Accertamento induttivo dei ricavi operato dall'ufficio I.V.A. sulla base di presunzioni relative alle dimensioni o ubicazione dei locali, beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti, acquisti o consumi di energia, assicurazioni stipulate, nonché altri elementi che potranno essere indicati dal Ministro delle finanze - Assenza nei dati menzionati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge per le presunzioni - Incidenza sui principi di eguaglianza e di capacità contributiva, nonché sui diritti al lavoro e alla difesa in giudizio - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 103 e 109/1967, 99/1968, 200/1976 e 42/1980.

(Legge 7 febbraio 1985, n. 17, art. 2, ventinovesimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 24 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Contorno Saverio quale socio amministratore della soc. d.f. Contorno e Salamone con sede in Casale M. esercente l'attività di parrucchiere per uomo avverso tre avvisi di rettifica dell'ufficio I.V.A. di Alessandria;

Letti gli atti;

Sentiti il rappresentante del ricorrente e dell'ufficio;

Udito il relatore avv. Giovanni Nanni;

RITENUTO IN FATTO

In data 24 agosto 1989 l'ufficio I.V.A. di Alessandria notificava alla s.d.f. Contorno e Salamone tre avvisi di rettifica relativi all'attività svolta negli anni 1985, 1986 e 1987 contestando l'omessa annotazione sul prescritto registro dei corrispettivi ricavi conseguiti negli anni sopra indicati per il seguente ammontare: anno 1985: imponibile L. 43.341.000 - I.V.A. L. 7.801.000; anno 1986: imponibile L. 43.252.000 - I.V.A. L. 7.785.000; anno 1987: imponibile L. 37.247.000 - I.V.A. L. 6.704.000.

Avverso i predetti avvisi il sig. Contorno Saverio presentava tempestivi ricorsi adducendo che i criteri usati dall'ufficio I.V.A. nel determinare i ricavi, disattendendo le scritture contabili, non trovano nessuna base sicura e aderente all'attività reale. Sia le ore lavorative che i prezzi delle prestazioni sono presunzioni basate su presunzioni.

Con successiva istanza 15 gennaio 1990 chiedeva l'urgente fissazione della discussione dei ricorsi trovandosi in gravissime difficoltà economiche da non poter far fronte al pagamento del terzo delle imposte iscritte a ruolo.

L'ufficio I.V.A., su invito di questa commissione produceva la copia del processo verbale 13 giugno 1985 tenuto a base dei provvedimenti impugnati; nelle sue deduzioni insisteva sulla legittimità del suo operato scaturito e previsto dall'art. 2, ventinovesimo comma della legge 7 febbraio 1985, n. 17 e concludeva con la richiesta di rigetto dei ricorsi.

In sede di discussione il rappresentante del ricorrente sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ventinovesimo comma, della citata legge n. 17/1985 in contrasto con l'art. 53 della Costituzione.

OSSERVA

Anche prescindendo dall'eccezione piuttosto generica del ricorrente, il disposto dell'art. 2, ventinovesimo comma, legge n. 17/1985, sul quale si basa l'accertamento induttivo operato dall'ufficio I.V.A. appare incongruo, illogico e viziato da illegittimità costituzionale. Tale norma autorizza infatti gli uffici a desumere i ricavi dei contribuenti in regime forfettario anche da uno solo dei seguenti dati (o «fatti indice»):

dimensioni o ubicazione dei locali, beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti, acquisti ... consumi di energia ecc., assicurazioni stipulate, nonché altri elementi che potranno essere indicati dal Ministero delle finanze.

È *prima facie* evidente che tali dati non consentono l'accertamento dei ricavi e dei corrispettivi, tanto più se separatamente considerati come la legge prevede «uno o più». Per fare alcuni esempi, l'«ubicazione dei locali destinati all'esercizio» dell'impresa o della professione non vale a dimostrare una determinata entrata, variabile da caso a caso indipendentemente dalla sede.

Altrettanto dicasi dei «beni strumentali impiegati», che da soli non valgono ad assicurare un guadagno certo; del «numero dei dipendenti», che talora può costituire più un onere che un indice di prosperità aziendale; dei consumi energetici, relativi più che altro alla collocazione territoriale ed esposizione alla luce dei locali dell'impresa artigiana ecc. Trattasi di dati astratti, inadatti alla determinazione dei ricavi dei singoli contribuenti: prescindono infatti dalla peculiare situazione economica di ciascuna impresa e non tengono conto delle differenze tra imprenditori più o meno capaci «avviati» e tra i diversi Comuni, centro e periferia, ecc.

La legge consente altresì al Ministro di introdurre ulteriori elementi indiziari, ampliando ancora la possibilità di sostituire un'astratta predeterminazione alla valutazione obbiettiva del caso di specie.

Ciò comporta anzitutto uno stravolgimento dell'istituto della presunzione.

La disposizione in esame pare potersi inquadrare tra le «presunzioni semplici» (art. 2729 c.c.) dato che la ricostruzione dei ricavi e dei corrispettivi non consegue direttamente dalla legge, ma è demandata ad organi amministrativi: ma in tal caso sono prima facie esclusi i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge. È pacifico che «ai fini dell'accertamento induttivo le presunzioni debbano essere suffragate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza», come concordemente ritenuto dalle commissioni tributarie. Insegna altresì il supremo collegio che «il fatto ignoto deve rappresentare l'univoca conseguenza logica di determinate e certe premesse e non già il risultato di una deduzione che ... lascia sopravvivere l'ipotizzabilità di conclusioni diverse od opposte» (Cass. n. 3448/1973).

La presunzione in esame, invece:

non è grave, perché fondata su elementi che non costituiscono sufficiente motivo per disattendere la contabilità e ricostruire i ricavi;

non è precisa, non essendo fondata su indizi univoci;

non è concordante, potendo derivare da un unico dato non raccordato ad altri.

I ricavi così determinati non sono quelli reali ma il frutto di una mera congettura, per di più generalizzata, senza alcun riscontro con la situazione concreta.

Se poi, come sostiene l'ufficio, si trattasse di presunzione legale, ancora più manifesta ne sarebbe l'incorreggibilità, dato che:

a) i dati noti non sono in rapporto di causalità con il fatto che si vorrebbe provare: i ricavi non sono infatti conseguenza necessaria dei c.d. «fatti indice» e neppure conseguenza probabile dei medesimi (*id quod plerumque accidit*);

b) la legge anziché trarre direttamente le conseguenze da un determinato e concreto fatto per risalire a quello ignorato, demanda ad un organo amministrativo di desumere i ricavi di un contribuente sulla base di generiche circostanze che, per di più, un altro organo amministrativo (il Ministro) può liberamente accrescere;

c) questa stessa Corte costituzionale ha precisato che «le presunzioni in materia fiscale per potere essere considerate in armonia con il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.) debbano essere confortate da elementi concretamente positivi che le giustifichino razionalmente» (Corte costituzionale, sent. 28 luglio 1976, n. 200).

Nella motivazione di altra sentenza (26 marzo 1980) leggesi testualmente: «Questa Corte ha più volte chiarito (sent. 103 e 109/1967; 99/1968; 200/76) che le presunzioni tributarie debbono fondarsi su indici concretamente rivelatori di ricchezza, ovvero su fatti reali ... affinché l'imposizione non abbia una base fittizia».

La norma in esame invece consente, «indipendentemente da quanto stabilito, nell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e negli articoli 54 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972» — (quindi anche se non risultino «infedeltà nelle dichiarazioni o mancata emissione di fatture»: in altre parole anche se la contabilità appaia regolare — di determinare induttivamente i ricavi del contribuente in base ad elementi del tutto estrinseci e di per sé insignificanti.

Quanto precede è reso evidente dall'applicazione della legge operata dall'ufficio I.V.A. di Alessandria: invocato uno solo dei presupposti di cui all'art. 2, ventinovesimo comma, è stato effettuato un calcolo generale per un'intera categoria (nella specie i parrucchieri) che è poi stato applicato ai singoli contribuenti prescindendo dall'effettiva situazione di ciascuno di essi.

Non solo ma, scelto uno dei presupposti, non ne sono stati presi in considerazione altri; con la conseguenza che un parrucchiere, purché abbia tot dipendenti, otterrebbe identici ricavi, secondo i calcoli dell'ufficio, così nelle vie centrali come in periferia; così nel capoluogo come in uno sperduto villaggio; tanto se gestisce una «bottega» di lusso, con scelta clientela, quanto se ha il più modesto esercizio.

Nessuna considerazione per l'avviamento, per l'abilità, per l'età dell'artigiano, per l'attrezzatura più o meno completa, per il genere di clientela ecc.

Si sostituisce dunque alla prova presuntiva così come disciplinata dal diritto, un amplissimo potere discrezionale che — come già notava Alessandro Manzoni — «è cosa pericolosa», essendo sinonimo di un «vocabolo di tristo suono: l'arbitrio». In linea di fatto si consente agli Uffici di determinare i ricavi *ad libitum*, senza alcun riscontro con la situazione concreta propria di ogni artigiano, consentendo di trarre da un singolo dato — senza cercare conferma in altri — conseguenze indimostrate.

Si è dunque in presenza — direbbe sempre Manzoni — «di una tremenda petizione di principio, perché si da per supposto ciò che va esaminato».

Non si dà infatti rilievo alle risultanze contabili né si fa riferimento all'effettivo reddito del contribuente, ma si ricostruisce il presunto ricavo, con calcolo aprioristico riferito ad un'intera categoria. Anche se tale calcolo (di per sé opinabile) fosse «mediamente» accettabile, resterebbe ingiustificata l'applicazione ai singoli di un dato statistico: se uno ricava quattro e l'altro due, il dato medio (tre) non vale per il primo, né per il secondo. Sotto un profilo più strettamente giuridico la norma in esame è in contrasto con il dettato costituzionale.

1. Viola anzitutto l'art. 53, primo comma della Costituzione. Le considerazioni sin qui svolte evidenziano che la «capacità contributiva», da base concreta per determinare l'imposizione fiscale, diviene un elemento artificiosamente costituito a priori, in dispregio della lettera e della *ratio* della norma costituzionale. Questa richiede infatti, per l'imposizione di un tributo un fatto espressivo di concreta «capacità» e non una ricostruzione di ricavi eseguita, per un'intera categoria, senza tener conto delle condizioni soggettive ed oggettive variabili di caso in caso. La giurisprudenza costituzionale ha più volte sottolineato «l'esigenza di garantire che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici ... dai quali sia razionalmente deducibile l'idoneità soggettiva dell'obbligazione d'imposta (Sent. 200/1976)».

2. --- Anche il principio della «progressività» (art. 53 cpv. Cost.) viene stravolto, in quanto applicando i parametri generali adottati dall'ufficio I.V.A. risultano tassate in misura uguale — a parità di personale — sia le botteghe più avviate che quelle in crisi. Inoltre le ditte che non dichiarano la cifra astrattamente calcolata per l'intera categoria vengono ritenute colpevoli di non aver annotato la differenza tra l'importo risultante sul registro dei corrispettivi e quello generale calcolato dall'ufficio: cosicché contribuenti che hanno percepito uno scarso utile vengono gravati, in assenza di accertate irregolarità, da una maggiore differenza di imposta e da fortissime pene pecuniarie.

Ciò in contrasto con principio affermato da questa stessa Corte, secondo cui «la produzione dei redditi è un fatto economico legato a determinate condizioni oggettive e soggettive di natura variabile».

3. — È altresì violato l'art. 24, primo e secondo comma della Costituzione, data l'estrema difficoltà di fornire una prova contraria (negativa) di fronte a una presunzione appoggiata a dati estrinseci e generici.

Se un accertamento induttivo scatta, ad esempio, in base all'indicazione della sede dell'impresa — che non costituisce un indice certo, ma che di per sé non può essere smentito — il contribuente viene di fatto privato del diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto.

La Giurisprudenza Costituzionale è pacifica nel senso che il diritto di agire per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi, non può essere resa a tal punto difficile da pregiudicare completamente la domanda di giustizia.

Dottrina e giurisprudenza affermano altresì che «l'art. 24 della Costituzione sancisce un diritto alla prova quale indispensabile accessorio al diritto di difesa ... ed anche al diritto di azione».

Nel caso in esame l'ancorare il ricavo ad un dato generico, come tale inoppugnabile, ma irrilevante per le singole situazioni, vanifica ogni possibilità di prova.

La norma contrasta dunque con l'art. 24 nonché con l'art. 113 cpv. della Costituzione.

4. La disposizione in esame discrimina i lavoratori autonomi — e in specie gli artigiani — in contrasto con l'art. 3, comma primo della Costituzione che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini «senza distinzione di ... condizioni personali».

L'accertamento induttivo senza tener conto delle risultanze delle scritture contabili e quindi disattendendole a priori rende particolarmente gravosa la situazione di alcuni contribuenti non solo rispetto a tutti gli altri cittadini ma anche nei confronti di coloro che possono tenere altra specie di contabilità. Sussistono dunque «l'arbitrarietà e l'irrazionalità della norma» che giustificano il controllo di legittimità *ex art. 3* della Costituzione (sentenze nn. 144/1973; 96 e 151 del 1982).

Né dicasi che ciò è giustificato di «pericoli conseguenti all'introduzione del regime forfettario»: tale regime è stato introdotto dalla legge ed è quindi perfettamente lecito: non si può punire *qui jure suo utitur*.

5. --- Si potrebbe profilare un dubbio di illegittimità costituzionale anche rispetto all'art. 4 della Costituzione che riconosce il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto, mentre la norma in esame costringe coloro che non possono conseguire i ricavi indiscriminatamente ritenuti per un'intera categoria ad abbandonare l'attività o a subire imposte non dovute e gravi sanzioni. Ciò è tanto più grave nei confronti degli artigiani, disponendo l'art. 45 cpv. della Costituzione che la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ventinovesimo comma, della legge n. 17/1985 per contrasto con gli articoli 3 primo comma, 4, 24, primo e secondo comma, 53, primo e secondo comma, della Costituzione della Repubblica;

Sospende gli atti del giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Alessandria, addì 10 dicembre 1990

Il presidente: ORGERO

Il relatore: NANNI

N. 495

Ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 luglio 1991) dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Fattori Cesare

Processo penale - Conflitto di competenza tra g.i.p. e giudice del dibattimento - Prevista prevalenza della decisione del giudice del dibattimento - Irragionevole violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

Processo penale - Fascicolo per il dibattimento - Inserimento del verbale d'interrogatorio dell'imputato avanti al p.m., limitatamente alle dichiarazioni rese in materia anagrafica - Omessa previsione - Possibile declaratoria di nullità del decreto di citazione per giudizio immediato - Restituzione degli atti al g.i.p. - Conseguente dovuta ultranea attività dello stesso - Irrazionalità - Violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

(C.P.P. 1988, artt. 28, secondo comma, e 431).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza a carico di Fattori Cesare come generalizzato in atti proc. pen. n. 593/1990 r.g.n.r., proc. pen. n. 799/1990 r.g.g.i.p., imputato del reato p. e p. dall'art. 628 del c.p. per avere sottratto, al fine di trarne profitto, un braccialetto d'oro a Ceccovecchi Massimo con violenza e minaccia consistita nel dire alla persona offesa «o mi dai il braccialetto o di qui non esci». In Falconara Marittima (Ancona) il 15 marzo 1990. Difensore d'ufficio avv. Marco Maria Brunetti del Foro di Ancona;

Vista l'ordinanza sezione penale tribunale di Ancona del 29 ottobre 1990 declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato del g.i.p. detto tribunale 11 maggio 1990, stante la mancata notifica del detto provvedimento all'imputato (v. in atti f. 30 relata di notifica inevasa 11 luglio 1990 aiutante ufficiale giudiziario c/o corte d'appello di Ancona «anzi non potuto notificare perché non reperito al n. 38 in via N. Sauro. Vane numerose ricerche esperite sul posto»; poiché già in sede di interrogatorio davanti al p.m. (ff. 12-13) l'attuale imputato aveva eletto domicilio presso la propria abitazione in Roma, via N. Sauro 39, dal momento che i suoi obblighi di leva sarebbero terminati alla fine del giugno 1990;

Attesa l'erroneità della detta declaratoria di nullità in quanto all'eventuale vizio di notificazione del decreto di giudizio immediato (che rinviava a giudizio) avrebbe dovuto provvedere il giudice collegiale del dibattimento, anche e soprattutto per le suesposte ragioni oggettive, stante l'art. 485 n. 1) del c.p.p.;

Constatato che l'attuale stasi processuale è in sostanza equiparabile alle tipiche situazioni previste dall'art. 28, secondo comma, primo inciso nuovo del c.p.p. («anche nei casi analoghi a quelli previsti dal primo comma») e che tuttavia, stando al detto 28, n. 2) del c.p.v., qualora il contrasto verta fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, normativa chiaramente incostituzionale ex artt. 2, 3 e 97 della Costituzione perché da un lato viola la parità di trattamento «in ogni stato e grado del giudizio» discriminando l'udienza dibattimentale rispetto all'udienza non dibattimentale, dall'altro inficia il principio della efficiente organizzazione dei pubblici uffici e del buon andamento della p.a. — Amministrazione della Giustizia in quanto costringe p.m., g.i.p. e cancelleria di quest'ultimo ad uno spreco di energie lavorative e ad una superflua ultranea attività processuale, in quanto, si fa notare, l'attività del g.i.p. si esaurisce con l'articolo di legge sull'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, il tutto ex art. 455 del nuovo c.p.p., e nella conseguente formazione del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 stesso cod. («secondo le prescrizioni del giudice»);

Atteso, per quanto concerne l'art. 28, secondo comma, secondo inciso, che il termine «giudice dell'udienza preliminare» è anche oltremodo riduttivo perché non prevede esplicitamente l'ipotesi (come l'attuale) extra-udienza preliminare, in cui il conflitto sorge fra giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento a seguito di giudizio immediato, ritenendosi anche a questo proposito il concetto di casi analoghi a quelli previsti dal primo comma;

Poiché quindi il detto 28, secondo comma, secondo inciso del c.p.p. ha introdotto una norma foriera di possibili prevedibili enormi danni per la celerità e snellezza del nuovo rito processuale (si rifletta, per esempio, alla tutt'altro che peregrina ipotesi di una macroscopica erronea declaratoria di nullità in un processo con numerosi imputati), il tutto quindi in contrasto anche con l'art. 101, secondo comma della Carta costituzionale secondo cui «I giudici sono soggetti soltanto alla legge» e non quindi ad altra a.g.o. mentre nel caso in esame il g.i.p., in ossequio alla detta incostituzionale normativa, viene sostanzialmente «costretto» a porre in essere apposita attività al di fuori di ogni esplicita previsione di legge di fronte al quale egli non può, allo stato della legislazione, far valere qualsivoglia giusta controdeduzione;

Essendo la questione di legittimità costituzionale, rilevata *iussu indicis*, non solo non manifestamente infondata, ma anche rilevante nel processo *de quo* poiché dalla declaratoria di costituzionalità la sopra descritta situazione di stasi processuale troverebbe sicuramente corretta e rituale soluzione giuridica ed autenticamente giurisdizionale in applicazione della *lex generalis* sui «casi analoghi» di cui all'art. 28, secondo comma, primo inciso del nuovo c.p.p.;

Poiché comunque ed oltretutto, anche a voler ammettere l'erronea tesi del Collegio secondo cui competeva al solo g.i.p. regolarizzare il vizio della non eseguita notifica, ciò urterebbe con la lettera dell'art. 432 secondo cui «Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall'art. 431 etc. alla cancelleria del giudice competente per il giudizio»;

Poiché tuttavia alla riscontrata anomalia processuale si sarebbe potuto ovviare ove nel fascicolo per il dibattimento il collegio giudicante avesse potuto reperire il verbale d'interrogatorio dell'imputato (magari senza il contenuto ma con le relative generalità anagrafiche, di per sé esatte, fatta salva ipotesi di reato nel caso di false, inidonee, insufficienti dichiarazioni rese al p.m., a.g.o. da parte dello stesso imputato), e quindi con conseguenti eventuali nuove ricerche anagrafiche o addirittura con conseguente decreto di irreperibilità *ex artt.* 159 e 160 n. 2) del nuovo c.p.p.; poiché dalle pregresse considerazioni scaturisce l'incostituzionalità dell'art. 431 del c.p.p. laddove non contempla l'esplicita inserzione del detto verbale, che non condizionerebbe certo il giudicante nel merito (poiché la prova si forma, e continuerebbe a formarsi, nel dibattimento) ma eviterebbe nullità processuali, mentre l'attuale riduttiva formulazione della norma lede l'art. 97 della Costituzione;

Poiché infine con le dette pregresse argomentazioni è stata spiegata la rilevanza di quest'ultima eccezione nel corrente giudizio;

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, non potendo il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio e non ritenuta manifestamente infondata, relativa all'art. 28, n. 2, del nuovo c.p.p. nella parte in cui esclude esplicitamente il ricorso al procedimento del conflitto di competenza nell'ipotesi di contrasto, in sede di decreto che dispone il rinvio a giudizio immediato, fra giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento, ed all'art. 431 dello stesso c.p.p. laddove non contempla l'inserzione nel fascicolo per il dibattimento, secondo le prescrizioni del giudice, del verbale d'interrogatorio reso dall'imputato dinanzi al p.m. preliminarmente al giudizio immediato, quantomeno limitatamente alle dichiarazioni rese in materia anagrafica, ritenendosi quindi l'art. 28 lesivo degli artt. 2, 3, 97 e 101 secondo comma della Costituzione, l'art. 431 in violazione degli artt. 2, 3 e 97 della legge fondamentale dello Stato, con annessa sospensione del corrente giudizio;

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa (imputato, difensore d'ufficio avv. Marco Maria Brunetti del Foro di Ancona, persona offesa dal reato Ceccovecchi Massimo) ed al p.m. nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento e per conoscenza del Parlamento e per conoscenza alla sezione penale del tribunale di Ancona.

Ancona addì, 7 dicembre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

N. 496

Ordinanza emessa il 19 marzo 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona sull'esposto di Bubba Caterina Rosaria contro la camera di commercio di Ancona

Processo penale - Richiesta del p.m. non condivisa dal g.i.p. - Restituzione degli atti al p.m. per ulteriori indagini - Ritenuta obbligatorietà - Mancata o parziale ottemperanza - Inesistenza di conseguenze procedurali - Obbligatorietà dell'avocazione del p.g. in caso di inottemperanza - Omessa previsione - Non previsto inserimento nell'elenco ex art. 127 d.lgs. n. 271/1989 anche dei casi di indagini preliminari non espletate, pur se richieste dal g.i.p. - Irragionevolezza - Violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, della soggezione del giudice alla sola legge, nonché dell'obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 409, quarto comma, e 412, secondo comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 127).

(Cost., artt. 2, 3, 97, 101 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza agli atti relativi alle indagini preliminari (proc. pen. n. 1135/90 r.g.n.r. - proc. pen. n. 1738/90 r.g.g.i.p.) sul conto di esposto di Bubba Caterina Rosaria c/o la camera di commercio di Ancona (indiziato-indagato) persona sottoposta alle indagini preliminari dott. Ermanno Bertolini, residente in Ancona, via Tagliamento, 23, in qualità di segretario generale della camera di commercio di Ancona); (difensore di fiducia avv. Paolo Pauri del Foro di Ancona); (persona offesa: Bubba Caterina Rosaria, residente in Jesi - Ancona, via Largo Europa n. 1, difensore di fiducia dott. proc. Luigi Fuscina del Foro di Ancona);

Provvedendo ex art. 121, primo comma, del nuovo c.p.p. sulla richiesta del p.m. presentata in cancelleria il 21 febbraio 1991, di declaratoria di incompetenza di materia nella forma dell'ordinanza di cui all'art. 22, primo comma, del nuovo c.p.p., essendo ad avviso della a.g.o. requirente-inquirente individuabile dal contesto degli atti il reato di truffa aggravata in danno della p.a. ex art. 640, secondo comma, n. 1, del cod. pen., che appartiene al novero degli illeciti penali di competenza pretorile ex art. 7, secondo comma, lett. m), del nuovo c.p.p.;

Poiché allo stato degli atti del presente procedimento la richiesta non può essere accolta perché oltretutto contrastante con la stessa originaria richiesta del p.m. 7 novembre 1990 di archiviazione della *notitia criminis* per manifesta ritenuta infondatezza della medesima;

Non escludendosi a priori, da parte del giudicante, che all'esito delle ulteriori indagini preliminari disposte con ordinanza g.i.p. tribunale di Ancona con ordinanza 31 dicembre 1990-7 gennaio 1991, potrebbe essere ritenuta fondata l'attuale prematura richiesta della procura della Repubblica presentata senza che siano state svolte ed espletate le dette supplementari indagini delle quali il g.i.p. aveva (ed ha) ritenuta la necessità delle stesse e fissato il termine indispensabile per il compimento di esse (formulazione letterale, tassativa, vincolante ed inderogabile dell'art. 409, quarto comma, del nuovo c.p.p.), di contro la quale ogni dissenso ed interpretazione riduttiva-facoltativa appaiono ingiustificate sotto ogni profilo);

Poiché le ulteriori indagini sono state disposte perché chi giudica non aveva, allo stato degli atti, sufficienti elementi di prova né per archiviare il procedimento né per rinviare a giudizio l'indiziato in sede di udienza preliminare ordinando al p.m. ex art. 409, quinto comma la formulazione dell'imputazione;

Poiché in tal modo tanto l'archiviazione quanto il detto rinvio a giudizio diverrebbero atti automatici e dovuti anziché liberamente valutabili dal giudice, costituendo comunque una autentica forzatura giuridica che condurrebbe nella seconda ipotesi ad un notevole dispendio delle energie processuali in sede di udienza preliminare con eventuale ulteriore attivazione del meccanismo del supplemento istruttorio ex art. 422, primo e secondo comma, del c.p.p., fra l'altro non sicuramente recepitibile delle parti nel qual caso il g.i.p. si vedrebbe sulla base degli atti costretto ad un apodittico rinvio a giudizio con conseguente «intasamento» della fase dibattimentale;

Premesso che differente sarebbe stato il discorso qualora il p.m. avesse presentato la sua richiesta di declaratoria di incompetenza per materia all'esito delle ulteriori disposte indagini, ponendo in tal modo il giudice nella effettiva concreta possibilità di autentica valutazione del fondamento della richiesta (dovendosi esaminare il merito

della questione ove si ravvisino gli estremi del reato di truffa aggravata che comporta lo spostamento della competenza) mentre a priori non si può escludere che detto delitto potesse emergere insieme con altri reati contro la p.a. ormai di esclusiva competenza del tribunale a seguito della Riforma 1990) e quindi trattenuto per *vis attractiva*;

Poiché tutto questo sarebbe emerso, o in senso sfavorevole o in senso favorevole all'indiziato, all'esito delle risultanze peritali della c.t. contemplata nell'ordinanza, c.t. che per l'appunto non è stata espletata;

Trattandosi nella specie di autentica inottemperanza alla ritenuta necessità di ulteriori indagini, anche perché, per coerenza procedurale, il p.m. ben avrebbe dovuto ravvisare la detta incompetenza *ad initio* (al contrario originariamente ha formulato richiesta di archiviazione) mentre il riesame della questione avrebbe dovuto presupporre nuovi elementi probatori (che soltanto il disposto supplemento di indagini avrebbe potuto fornire);

Poiché la questione è già stata sollevata svariate volte (dal 5 novembre 1990 ai giorni nostri) da questo giudice riguardo alle vistose lacune rispettivamente degli artt. 409, quarto comma, del nuovo c.p.p. laddove non contempla alcun rimedio procedurale nell'ipotesi di inadempienza del p.m. (motivata o meno, globale e parziale) all'effettuazione di ulteriori indagini preliminari e 412, secondo comma, dello stesso cod. nella parte in cui non prevede l'obbligatoria avocazione delle dette indagini da parte della procura generale, a seguito della comunicazione dell'ordinanza *ex art.* 409, terzo comma (che convoca le parti in camera di consiglio, previo il non accoglimento dell'archiviazione allo stato degli atti), allorché da parte del p.m. di grado superiore sia constatata l'inerzia procedurale della procura di prima istanza, ciò per coerenza con il dettato del 412, primo comma, dovendosi in realtà equiparare la presente situazione di stasi procedurale alle drastiche ipotesi del primo comma (né richiesta di archiviazione né esercizio dell'azione penale);

Poiché, in sintesi, il problema verrebbe a trovare corretta soluzione tecnica ove la riconosciuta facoltatività rimanesse tale soltanto fino alla detta verifica da parte della p.g. (e non anche oltre);

Stante la parallela incostituzionalità dell'art. 127 delle disp. att. del nuovo c.p.p. laddove non contempla nell'elenco delle notizie di reato nei confronti di «noti» anche i casi di non espletate supplementari indagini;

Poiché l'alternativa di riconvocare (nella forma dell'ordinanza) le parti in camera di consiglio e di disporre ennesima rieffettuazione di indagini (a scioglimento della riserva posta all'udienza camerale) non sortirebbe alcun concreto risultato di «sblocco» della stasi procedurale, né la prima né l'ultima, stante, a suo modo, la coerenza della linea del p.m. che ha esplicitamente motivato il suo rifiuto «tecnico» alla prosecuzione delle indagini, e quindi non potrebbe che reiterare nel suo comportamento, trattandosi di interpretazione squisitamente *stricti iuris*, ove la parte pubblica sostiene il tenore non vincolante (e quindi facoltativo) dell'art. 409, quarto comma, il terzo giudice ne invoca il carattere vincolante, tassativo, imperativo, inderogabile, stante a suo avviso la insindacabilità dell'ordinanza stessa (quindi del suo contenuto) ad opera di una parte in un sistema procedurale che ha maggiormente evidenziato e la natura di parte processuale-pubblica del p.m. e la «terzietà del giudice» che non può mai essere compulsato a provvedimenti obbligatori-coattivi nel merito (l'unica eccezione che attiene al rito e non al merito della questione è la fissazione dell'udienza preliminare *ex artt.* 416 e segg. del nuovo c.p.p. in tanto in quanto però, richiesta del p.m. che esercita l'azione penale, chiuse ormai le indagini preliminari, nella forma del procedimento di cognizione ordinaria) (che come tale è il *genus*, quest'ultimo insindacabile dal g.i.p. se non nel suo risultato finale, cioè il merito e lo sbocco dell'udienza preliminare, rinvio a giudizio *ex art.* 429 o sentenza di non luogo a procedere *ex art.* 425) qualora non scelga la *species* dei riti speciali alternativi (giudizio immediato, applicazione della pena *ex art.* 444 consentita *ex art.* 447 dall'imputato parte privata che non ha formulato la richiesta o congiuntamente richiesta dalle parti pubblica o privata);

Essendo lesi nella specie gli artt. 2, 3, 97 (sul buon andamento e sull'efficienza organizzativa della p.a.), 101, secondo comma, della Costituzione («i giudici sono soggetti soltanto alla legge» mentre nel caso di specie divengono assoggettati ad altra a.g., non giudicante ma inquirente-requirente), 112 della Costituzione (esercizio obbligatorio della azione penale che diviene in tal modo discrezionale vanificandosi l'ordinanza *ex art.* 409, quarto comma, comunque svuotandola nel suo contenuto e nella sua esecuzione ed attuazione pratica);

Non contestandosi in questa sede il ruolo del p.m. quale scaturisce dall'art. 326 (necessarie determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale) e 358 (il compiere cioè, da parte sua, non soltanto «ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326» e lo svolgere altresì «accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini»);

Stante la gerarchia normativa all'interno del nuovo c.p.p. che vede la prevalenza del 409 (principio del controllo esterno, da parte del giudice, sul corretto esercizio dell'azione penale, sulla sua effettiva obbligatorietà) sulla normativa di cui agli artt. 358, 359 e 360 etc. nel senso che il giudice:

- 1) verifica e controlla che il p.m. abbia compiuto o meno ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326;
- 2) che lo stesso abbia svolto o meno altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini;

3) che nuove indagini risultino nella forma e nella sostanza del ricorso o consulenti tecnici (per i quali è irrilevante definirli c.t.p. o c.t.u., anche se appare più proprio, più esatto, più tecnico, più rituale la seconda dizione o semplicemente la dizione «c.t.»), i quali addirittura *ex art. 359*, secondo comma possono essere autorizzati dal p.m. ad assistere a singoli atti di indagine e che stante il primo comma del detto 359 non possono rifiutare la loro opera, con il che la legge ha inteso più che mai, anche in tema di ausiliari di giustizia, evidenziare e far risaltare la natura di «parte particolare cioè peculiare» incarnata dal p.m., una parte pubblica «imparziale» che promuove risultati di giustizia e non (come la parte offesa o come la persona sottoposta alle indagini) fini privati-personali che soltanto occasionalmente possono coincidere con l'accertamento della verità materiale e con le «finalità di giustizia» (i c.t. di parte privata al contrario non sono vincolanti a prestare la loro opera);

Poiché dette c.t. hanno carattere endo-processuale a differenza della perizia in sede di incidente probatorio *ex art. 392* del nuovo c.p.p. raccolta anticipata di prova con valore legale da parte del g.i.p. non essendo detta prova, per ragioni tassativamente indicate dalla legge, altrimenti rinviabile in sede di dibattimento;

Poiché detta endo-processualità appartiene alla logica del nuovo codice di procedura penale, che distingue fra fase dibattimentale (o pre-dibattimentale in via di eccezione, cioè di incidente probatorio) di «formazione della prova» e fase delle indagini preliminari, ove la prova è volutamente unicamente in relazione ai risultati alternativi di detta fase: 1) archiviazione; 2) esercizio dell'azione penale (con o senza udienza preliminare), presupponendo la detta formulazione probatoria che dal procedimento (fase delle indagini preliminari) si sia pervenuti al processo-dibattimento (il processo inizia comunque trattandosi di procedimento perfezionato, con l'esercizio dell'azione penale, con o senza l'udienza preliminare);

Poiché la soluzione tecnica indicata (riformulazione del 4 o 9, quarto comma, o del 412, secondo comma, del 127 delle disp. att.) non lederebbe il libero convincimento del p.g. avvocante limitandosi al ripristino di un autentico triangolo-contraddittorio processuale (giudice terzo, p.m. parte pubblica sostituito dal p.g., parti private) attualmente mutilato o comunque reso tronco dalla lacunosa formulazione del 412, secondo comma, ciò in quanto all'esito delle ulteriori indagini finalmente espletate il p.g. ben potrebbe concludere o per l'ennesima richiesta di archiviazione o per il rinvio a giudizio in sede di udienza preliminare o sentenza di n.l.p.) o per l'esercizio dell'azione penale tramite i riti alternativi (444 del c.p.p., giudizio immediato) mentre, lo si ripete allo stato della legislazione, una eventuale ordinanza di rieffettuazione dalle indagini preliminari rimarrebbe ancora una volta inottemperata (lettera morta) in difetto di un meccanismo che preveda a fronte di inottemperanza del p.m., determinate conseguenze e determinati rimedi procedurali;

Atteso che proprio una recentissima sent. n. 88 (28 gennaio 1991 dep. il 15 febbraio 1991) della Corte costituzionale ha ribadito la saldatura ermeneutica esistente fra art. 408 del nuovo c.p.p. (norma procedurale sostanziale e art. 125 delle disp. att. stesso cod. (norma procedurale strumentale) ribadendo la legittimità costituzionale della seconda da interpretarsi nel senso che il p.m. presenta al g.i.p. la richiesta di archiviazione quando ritiene essere la notizia di reato infondata perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari sono inequivocamente inadeguati a sostenere un'accusa in un giudizio penale, e l'ultima decisione in detta valutazione compete al giudice non identificandosi il termine «giudizio» con quello di «dibattimento» comprendendo il «giudizio» anche l'udienza preliminare, ed in detta sede la consulta ha ribadito il concetto del «controllo esterno» da parte del giudice nell'ambito di un sistema accusatorio temperato dal principio costituzionale dell'art. 112, e l'obbligatorietà vincolante del quarto comma, art. 409, in omaggio al *favor actionis*, differenziando nettamente le situazioni e posizioni di cui, rispettivamente al 409 e al 425;

Stante l'evidenziata natura di «controllo esterno» rispetto al «controllo interno» (proprio della procura generale) nei sistemi accusatori di azione penale discrezionale anziché obbligatoria;

Non essendo questa né la prima né l'ultima delle stasi procedurali (se ne prevedono di ulteriori), ecco la rilevanza della questione;

Poiché per paradosso l'interpretazione riduttiva del p.m. tende alla soppressione del *tertium genus* di cui al 408, quarto comma, proprio nel momento storico-giuridico in cui la stessa consulta ha dichiarato di recente l'incostituzionalità dell'art. 554 del nuovo c.e.p. e del 157 delle disp. att. stesso cod. laddove detta normativa non consentiva al g.i.p. pretorile di disporre ulteriori indagini;

Poiché ogni diversa interpretazione instaura di fatto la discrezionalità della azione penale e colloca il p.m. al di fuori dell'ordinamento giudiziario (art. 107, secondo comma, e art. 107, ultimo comma, della Costituzione; art. 190, primo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449) facendolo cessare di essere magistrato e tramutandolo in *longa manus* del potere esecutivo;

Stante l'ultima considerazione al riguardo, cioè l'impossibilità di risolvere la questione facendo ricorso al conflitto ex art. 28, secondo comma, primo inciso del nuovo c.p.p. (casi analoghi a quelli previsti dal primo comma), avendo al riguardo il legislatore inteso evitare casi di contrasto fra giudice e p.m., non essendo i detti contrasti riconducibili alla categoria dei conflitti, stante la qualità di parte pubblica rivestita dal p.m.;

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto comma, 412, secondo comma, del nuovo c.p.p. e 127 delle disp. att. del nuovo c.p.p., il primo nella parte in cui non prevede alcuno specifico rimedio tecnico-procedurale nell'ipotesi di inottemperanza globale e parziale del p.m. all'ordinanza del g.i.p. che dispone ulteriori indagini, il secondo laddove non contempla l'avocazione obbligatoria delle indagini preliminari da parte della procura generale nell'ipotesi in cui, a seguito della comunicazione dell'ordinanza del g.i.p. ex art. 409, terzo comma, sia riscontrata l'inerzia procedurale del p.m. nel senso delle ulteriori indagini, il terzo nella parte in cui nell'elenco delle notizie di reato nei confronti di noti trasmesso infrasettimanalmente dalla segreteria della procura della Repubblica alla p.g. non comprende anche i casi relativi alla detta inerzia procedurale, per violazione degli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112, della Costituzione, stante la rilevanza della questione nel presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata al p.m. ed alle parti in causa nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento;

Letto l'art. 121, primo comma, del nuovo c.p.p.;

Fa presente altresì che la presente ordinanza è stata emessa nell'ambito di quindici giorni con decorrenza dalla restituzione degli atti a questa autorità giudiziaria da parte della p.g. sede avvenuta il 6 marzo 1991 (presa in consegna dei fascicoli 28 febbraio 1991).

Ancona, addì 19 marzo 1991

Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

91C0921

N. 497

*Ordinanza emessa il 28 febbraio 1991 dal tribunale di Verona
nel procedimento penale a carico di Atiq Abdelhadi ed altro*

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Teste irreperibile già escusso dalla p.g. - Non acquisibilità di tale prova agli atti processuali - Testimonianza indiretta - Divieto solo per gli agenti e ufficiali di p.g. anche in caso di infermità, morte o irreperibilità del testimone - Irrazionale disparità di trattamento in relazione alle condizioni personali e sociali.

(C.P.P. 1988, art. 195, quarto comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Atiq Abdelhadi + 1, imputati del reato di rapina aggravata ed altro, premesso che all'esito dell'istruttoria dibattimentale il p.m. ha chiesto il rinvio ad altra udienza per procedere all'esame testimoniale degli organi di p.g. che raccolsero tra l'altro la denuncia della persona offesa, Tazmi Hassan;

che il difensore si è opposto a detto rinvio rilevando la inutilizzabilità di eventuale testimonianza degli ufficiali e agenti di p.g. sul contenuto di dichiarazioni acquisite dal testimone, nelle specie anche p.o., nonché la superfluità delle testimonianze stesse in relazione alle attività svolte dalla p.g. nella parte in cui tenderebbero a provare fatti incontrovertibili (presenza di un bastone insanguinato come da verbale di sequestro in atti) o insuscettibili di integrare di per sé la prova della responsabilità degli imputati;

Rilevato che ai sensi dell'art. 495, comma quarto, del c.p.p. il giudice nel corso dell'istruzione dibattimentale, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultino superflue e che in relazione alla decisione sulla revoca della ammissione delle testimonianze degli ufficiali di p.g. assume rilevanza la questione se gli stessi potrebbero deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dal denunciante e persona offesa, Tazmi Hassan, atteso che le altre circostanze sulle quali dovrebbe vertere l'esame risultano pacificamente dimostrate dagli atti del fascicolo per il dibattimento;

Rilevato che ai sensi dell'art. 195 del c.p.p. la testimonianza *de relato* è sempre possibile, salva la previsione che il giudice a richiesta di parte o anche d'ufficio disponga l'esame delle persone direttamente a conoscenza dei fatti. Per contro il quarto comma dello stesso art. 195 detta per i soli ufficiali o agenti di p.g. una regola opposta che preclude in modo assoluto tale testimonianza *de relato*, pertanto escludendo irragionevolmente ogni possibile distinzione di situazioni concrete e creando una sorta di privilegio odioso nei confronti di soggetti la cui attendibilità non è di per sé diversa da quella di ogni altro testimone;

Ritenuto che l'irragionevolezza della norma e la disparità di trattamento sono particolarmente evidenti nel caso in cui l'esame diretto del testimone di riferimento risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità del medesimo, situazioni nelle quali è sempre possibile l'utilizzabilità della testimonianza *de relato*, salvo che la stessa provenga da ufficiali o agenti di p.g., per i quali continua a valere il divieto di cui sopra, come risulta sia del tenore letterale del quarto comma dell'art. 195 del c.p.p., sia dalla sua collocazione dopo la disposizione che determina la deroga ai limiti di utilizzabilità della testimonianza indiretta;

Rilevato che risulta nella specie la irreperibilità del teste Tazmi Hassan stanti le informazioni in atti;

Ritenuto che per effetto dell'indicata disparità di trattamento risultano violati i canoni di coerenza e di ragionevolezza dell'ordinamento ed in particolare risulta leso il principio che vieta disparità di trattamento collegate a condizioni personali e sociali senza una razionale giustificazione, non apparendo tale quella che si fonda su un generale sospetto di inaffidabilità di organi della pubblica amministrazione (art. 3 Cost.);

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione:

a) nella parte in cui detta per i soli ufficiali e agenti di p.g. una disciplina diversa da quella di cui al primo e secondo comma dello stesso art. 195;

b) nella parte in cui detta una disciplina diversa anche in relazione alle situazioni indicate nell'ultima parte del terzo comma dello stesso art. 195;

Dispone la sospensione del procedimento a carico di Atiq Abdelhadi + 1;

Ordina la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verona, addì 28 febbraio 1991

Il presidente: TAMBURINO

Il collaboratore di cancelleria: RAMETTA

N. 498

Ordinanza emessa l'11 aprile 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Campobasso nel procedimento penale a carico di Agrippini Antonio ed altro

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di quantità di stupefacenti eccedenti la dose media giornaliera - Previsione di identica pena edittale sia per la ipotesi di detenzione a fine di consumo che per l'ipotesi di detenzione a fine di spaccio - Irragionevolezza - Violazione del principio di offensività del reato - Individuazione della «dose media giornaliera» mediante rinvio a provvedimento amministrativo (decreto del Ministro della sanità) - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale - Impossibilità per i consumatori (anche occasionali) di droghe leggere di usufruire del beneficio della sospensione della esecuzione della pena riservato ai tossicodipendenti che si sottopongono ad un programma terapeutico - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, artt. 71, 72 e 72-*quater*, modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 162; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75, 78 e 90).

(Cost., artt. 3, 13 e 25).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A seguito di rapporto in data 3 agosto 1990 da parte della locale questura, i sigg. Agrippini Antonio ed Evangelista Massimo venivano sottoposti a procedimento penale, in ordine al reato di cui in epigrafe.

In data 23 novembre 1990, il p.m. ne chiedeva il rinvio a giudizio, previa fissazione dell'udienza preliminare.

All'esito dell'odierna udienza preliminare, viene sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72-*quater* della legge n. 685/1975, come modificati dalla legge n. 162/1990 e trasfusi negli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. n. 309/1990, nonché dell'art. 90 del testo unico citato, in relazione agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione. Di conseguenza, il presente procedimento va sospeso, ordinandosi la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

La questione di costituzionalità, nella fattispecie, appare difatti rilevante e non manifestamente infondata. Non manifestamente infondata per i motivi che di seguito si esporranno; rilevante perchè, avuto riguardo alla contestazione mossa all'imputato, nel caso di specie si verte in processo a carico di mero detentore (detentore-consumatore) di sostanza stupefacente.

All'odierna udienza, la difesa, nel sottoporre al G.I.P. la questione di non manifesta infondatezza, ha rilevato come, a quasi un anno dalla sua emanazione «la nuova legge sugli stupefacenti non sortisce l'effetto sperato di colpire il traffico e specie il grosso traffico degli stupefacenti, ma sta comportando un incremento di processi soprattutto nei confronti di semplici consumatori di droga (incremento che peraltro dimostra come anche nei confronti dei consumatori la nuova legge non sortisce l'effetto dissuasivo sperato)». In sostanza, stando alle argomentazioni difensive, al di là delle buone intenzioni dei compilatori la nuova legge oggettivamente non è riuscita ad incidere in maniera sensibile sul versante dello spaccio di stupefacenti ed anzi la sua maggiore severità (anche nei confronti dei piccoli spacciatori e degli stessi consumatori) potrebbe avere innescato il noto meccanismo: aumento dei rischi-aumento dei profitti, a tutto vantaggio del grande traffico degli stupefacenti; mentre, sul versante del consumo di stupefacenti, l'incremento dei procedimenti pendenti e specie di quelli a carico di imputati recidivi specifici per i reati di droga e di imputati detenuti (magari detenuti proprio per precedenti condanne in materia di stupefacenti) dimostrerebbe lo scarso effetto deterrente della disciplina in questione nei confronti dei consumatori ed anche l'inidoneità di fatto della struttura carceraria ad assicurare che il consumatore detenuto non ricada nell'uso della sostanza all'interno del carcere. In simili condizioni, l'applicazione della nuova disciplina, pur producendo forse nell'opinione pubblica il sentore di un accresciuto impegno nella lotta alla droga, rischia in realtà di risolversi soprattutto nella criminalizzazione e penalizzazione delle sole fasce più deboli, derelitte, sventurate, emarginate e spesso disperate del complesso mondo degli stupefacenti, senza peraltro riuscire a dissuaderle efficacemente dall'uso della droga; rischia di aggravare ulteriormente la condizione ed i problemi di soggetti (i consumatori, ultimi anelli ed anelli più deboli della catena) che spesso già di per sè soffrono di situazioni di disadattamento familiare e/o sociale e che la società, in tal modo, prima sembra emarginare e poi punire. La giustizia stessa parebbe così venire ad assumere

un ruolo di basso profilo (ruolo che non le è proprio e che non può nè deve esserlo proprio): quello di un potere forte con i deboli, ma incapace di scalfire o, quantomeno, di incidere in maniera veramente sensibile, dirimente e duratura sui gangli «forti» del fenomeno-droga, sul grosso mercato degli stupefacenti e sui fattori allo stesso connessi (grande criminalità organizzata di tipo mafioso e camorristico e sua gestione del traffico internazionale di droga, grande circolazione ed accumulazione di capitali di provenienza illecita, riciclaggio degli stessi in attività sia lecite che illecite, formazione repentina di grossi patrimoni, nascita di nuove banche, intrecci tra criminalità organizzata e settori consistenti dell'economia, e non solo dell'economia, e via di seguito). E non a caso, sul punto, anche il tribunale di Roma (sezione quinta), nella sua ordinanza depositata il 7 gennaio 1991, sostiene tra l'altro che, sulla grave manifestazione criminale costituita dal grosso traffico di stupefacenti, «l'incidenza della repressione penale è, a fronte della imponenza del fenomeno, poco più che simbolica»; e, richiamandosi alla relazione del Consiglio superiore della magistratura sullo stato della giustizia 1986-1990, sottolinea il fatto che il processo penale, per sua natura, può e deve perseguire «non già il fenomeno criminale, bensì i concreti comportamenti criminosi» il che «pone in luce i limiti del contributo che la giurisdizione penale può fornire alla risoluzione dei problemi che hanno radici profonde e diffuse nella struttura della società».

Potrebbe porsi, a questo punto, sulla premessa dell'inadeguatezza della nuova disciplina sugli stupefacenti a far fronte efficacemente ed equamente al fenomeno, il problema dell'esistenza di approcci culturali diversi e di vie alternative (che pure vi sono) *in subiecta materia* e, soprattutto, il problema della loro concreta praticabilità o meno. Ma tali problemi, com'è naturale, non possono essere affrontati in questa sede.

Quel che qui rileva è, invece, valutare se, in base alle sovraesposte argomentazioni difensive o ad altre argomentazioni ancorà, la nuova legge e, in particolare, gli artt. 71, 72 e 72-*quater* della legge n. 685/1975, come modificati dalla legge n. 162/1990 e trasfusi negli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. n. 309/1990, nonché l'art. 90 del d.P.R. citato siano conformi al dettato costituzionale oppure se, al contrario, non appaia manifestamente infondata la questione della loro costituzionalità. Ed invero, in proposito, questo g.i.p. reputa sussistere sospetto di incostituzionalità delle norme appena richiamate sotto i diversi profili che, qui di seguito, motivamente vengono elencati.

1) Violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del pari trattamento legislativo delle situazioni diverse dello spacciatore e del consumatore. Possibile violazione degli artt. 25, 13 e 3 della Costituzione sotto il profilo della mancanza di offensività sociale della detenzione finalizzata al consumo.

Bene il tribunale di Roma, nella sua citata ordinanza depositata il 7 gennaio 1991, osserva come la legge n. 685/1975 configurava, rispetto alla detenzione di droga, un reato di pericolo presunto (art. 71) ed uno di pericolo concreto (art. 72), nel senso che la detenzione era punita solo ed esclusivamente in quanto comportava il pericolo (presunto *ex art. 71* e da provare *ex art. 72* della sua destinazione allo spaccio, come dimostrava la non punibilità del detentore di modica quantità di stupefacente ad uso personale *ex art. 80* nonché la non punibilità del consumo pregresso, quale che fosse la quantità di droga consumata, come affermato dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 170/1982). La legge n. 162/1990, invece, nel rovesciare questa impostazione, punisce con la sanzione penale la detenzione di stupefacenti indipendentemente da una situazione di pericolo (concreto o presunto) di destinazione allo spaccio, ossia indipendentemente da una ipotetica presunzione giudiziale di spaccio. L'art. 80 della legge n. 685/1975, difatti, nel prevedere espressamente la non punibilità del detentore-consumatore di modiche quantità di stupefacenti, teneva giustamente nel debito conto il dato, notorio nell'esperienza giudiziaria, che i consumatori, specie quelli di cosiddette droghe leggere, si riforniscono di quantità superiori al fabbisogno giornaliero e ciò anche al fine di evitare i rischi o i fastidi connessi ai quotidiani contatti col mondo del traffico; alla luce di tale dato, la s.C. aveva da ultimo (v. es. Cass. sezione sesta, 25 novembre 1988) rapportato il concetto di «modica quantità» a quello della quantità che consentisse «ad un medio assunto di soddisfare le sue necessità per due-tre giorni». La legge n. 162/1990, come trasfusa nel t.u. n. 309/1990, non tiene invece conto di questo innegabile dato della realtà e, nel fissare sempre e comunque la soglia di rilevanza penale della fattispecie oltre la «dose media giornaliera», finisce così per punire automaticamente e sostanzialmente non solo lo spacciatore ma anche il detentore-consumatore; di tanto è riprova nel fatto che l'art. 73 del t.u. citato si applica alla detenzione e consumo pregressi di quantità di droga superiori alla «dose media giornaliera», e quindi a situazioni per le quali non può neppure ipotizzarsi un pericolo di spaccio.

Dunque, la nuova norma punisce anche (e contro quella che appare essere la soggettiva intenzione del legislatore, come emergente dai lavori preparatori) la detenzione finalizzata al consumo personale. Ma, così facendo, essa viene ad equiparare due situazioni sicuramente difformi, quella dello spacciatore e quella del consumatore; situazioni, queste, la cui diversità ha carattere qualitativo e non meramente quantitativo. Vero è che varie volte sul mercato la figura del consumatore si intreccia con quella del piccolo spacciatore; ma è pur vero che, per quanto esposto, il nuovo art. 73 non configura un reato di pericolo e quindi non tiene conto né vuole tener conto di tale ipotetico intreccio (che comunque avrebbe dovuto poi essere verificato sempre volta per volta in sede di giudizio, restando sempre ferma altrimenti

la cennata distinzione qualitativa tra spacciatore e consumatore nel singolo caso concreto), così come è vero che, sempre alla luce di quanto esposto, tale norma si applica anche alle fattispecie per le quali il pericolo di spaccio non è neppure ipotizzabile e per le quali quindi quell'intreccio nel caso concreto sicuramente è da escludere. Resta, perciò, l'anzidetta distinzione qualitativa tra il consumatore e lo spacciatore, distinzione tanto più marcata quanto più vi è la prova, nel caso concreto, che la sostanza eccedente la dose media giornaliera era sicuramente destinata (o è stata destinata) all'uso personale del suo detentore.

In contrasto con tale difformità di carattere qualitativo, l'art. 73 del t.u. citato parifica la situazione dello spacciatore a quella del consumatore nell'ambito di un'unica fattispecie penalmente rilevante, così venendosi a porre normativamente la distinzione tra queste due figure su di un piano meramente eventuale e di carattere quantitativo: sul piano, cioè, della graduazione della pena e/o dell'eventuale applicazione al consumatore del quinto comma dell'art. 73 citato. Ma sono piani, questi ultimi, che non valgono a sanare la disparità di trattamento che, in tal modo, il legislatore è venuto a determinare tra situazioni qualitativamente difformi: non la sana la graduazione della pena, perché questa, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 del c.p., si risolve in un fatto meramente quantitativo e perché sarebbe insostenibile asserire che alle fattispecie minime di spaccio di stupefacenti non possa mai applicarsi il minimo edittale della pena; non la sana il quinto comma dell'art. 73, perché il legislatore non pare farne un titolo autonomo di reato e, comunque, non lo riferisce solo alla detenzione finalizzata al consumo ma anche allo spaccio (purché di «lieve entità»), mentre, per converso, riferisce gli altri commi anche alla detenzione (finalizzata al consumo) oltre che allo spaccio. Non si dimentichi, infine, che la parificazione normativa in questione tra le difformi situazioni dello spacciatore e del consumatore ha dei riflessi gravi ed abnormi anche sul piano processuale, nel senso che l'art. 73 citato pare avere assorbito il disposto del vecchio art. 71 della legge n. 685/1975 (v. art. 14 della legge n. 162/1990) ed essersi allo stesso sostituito *in toto*, sicché l'arresto obbligatorio in flagranza *ex art. 380, lett. h*), del nuovo c.p.p. risulta oggi riferibile non soltanto alle ipotesi di spaccio ma pure a quelle di detenzione di dosi modiche o anche minime di droga pur se eccedenti in misura irrilevante la dose media giornaliera), ancorché sicuramente finalizzate all'uso personale.

Così stando le cose, il legislatore avrebbe potuto e dovuto prevedere per la detenzione (finalizzata al consumo) di quantità di droga eccedente la dose media giornaliera un'autonoma e distinta fattispecie incriminatrice, di minore gravità rispetto a quella che sanziona lo spaccio. Se ciò fosse accaduto, peraltro, ci si sarebbe dovuti porre nondimeno il quesito circa la costituzionalità o meno di detta fattispecie sotto il profilo della violazione del coord. disp. degli artt. 25 e 13 della Costituzione, posta l'estraneità al nostro diritto penale sostanziale di ogni ipotesi di reato contro se stesso (salva, invece, l'eventuale applicazione di sanzioni amministrative, come ad es. nei casi di guida di autoveicoli senza cinture di sicurezza o di motocicli senza casco, ecc.) e posto quello che sembrerebbe un pericolo di mera previsione (pericolo astratto e non pericolo concreto) del rischio derivante ai terzi dall'assunzione (occasionale o) abituale di stupefacenti da parte del tossicodipendente (discorso di pericolo, quest'ultimo, che, in relazione al consumo delle cosiddette droghe leggere, anche sulla base di quanto si dirà in seguito non pare neppure ipotizzabile): posta, insomma, la mancanza di offensività (intesa come non preventivabile offensività in concreto nel singolo caso specifico) del reato (di detenzione finalizzata al consumo) in questione. Sarebbe, inoltre, tornato il discorso relativo all'art. 3 della Costituzione, questa volta con riferimento al fatto che non si vede perché il consumo giornaliero di una «dose media» non viene ritenuto socialmente offensivo (dal punto di vista della sua rilevanza penale) dal legislatore, mentre lo sarebbe il consumo giornaliero o magari del tutto occasionale di una dose di pochissimo superiore a quella «media». E tali considerazioni, riferibili come si diceva al caso in cui il legislatore avesse prevista un'autonoma e distinta fattispecie incriminatrice per la detenzione-consumo rispetto a quella dello spaccio, tali considerazioni valgono, parimenti, anche con riferimento all'attuale incriminazione (nell'ambito di una medesima fattispecie astratta) della detenzione di droga eccedente la dose media giornaliera ma sicuramente destinata al consumo personale.

L'art. 73 del t.u. citato, in conclusione, sembra violare due volte la Costituzione: una prima volta sotto il profilo della parità di trattamento delle situazioni qualitativamente difformi del consumatore e dello spacciatore; ed una seconda volta sotto il profilo della incriminazione di una condotta (quella della detenzione di dose destinata al consumo personale, ancorché eccedente la media giornaliera) che pare priva di offensività sociale.

In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, la legittimità costituzionale potrebbe ripristinarsi solo scriminando realmente il consumo degli stupefacenti e così distinguendo qualitativamente tale situazione da quella penalmente rilevante dello spaccio; scriminante che, del resto, lo stesso legislatore (consapevole dei problemi di costituzionalità che sarebbero potuti derivare dalla criminalizzazione dell'uso personale di droga, consapevolezza che emerge dagli stessi lavori preparatori) agli artt. 75 e 76 del t.u. citato ha voluto in pratica stabilire, pur comandando per il consumo personale di droga delle sanzioni di carattere amministrativo. Ma ciò che è rimasto fuori dalla porta è poi entrato dalla finestra, dato che, per quanto già detto, in realtà l'art. 73 del t.u. citato finisce per attribuire

rilevanza penale non solo alla condotta dello spacciatore ma pure a quella del detentore-consumatore. Una scriminante concreta ed effettiva della condotta di quest'ultimo può passare, dunque, solo attraverso la soppressione del riferimento al concetto fittizio della «dose media giornaliera» e la rivalutazione dei classici criteri propri dell'accertamento giudiziario, nel cui ambito la quantità di droga detenuta costituisca solo uno (ma non l'unico, esclusivo ed automatico) tra gli elementi di prova in concreto di un ipotetico spaccio. Solo in tal modo, il discrimine tra lo spaccio (punibile) ed il consumo (non punibile) potrebbe basarsi non sul criterio quantitativo (di per sé solo fittizio ed incostituzionale), ma sulla realtà, come meglio si dirà pure *sub* n. 2.

2) Violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del pari trattamento legislativo delle situazioni diverse di ciascun singolo consumatore.

La legge n. 162/1990, come trasfusa nel t.u. n. 309/1990, e specificamente gli artt. 73, 75 e 78 di quest'ultimo fanno riferimento, al fine della determinazione della soglia di rilevanza penale della detenzione (ancorché finalizzata al consumo personale) di stupefacenti, ad un concetto tanto generico quanto vago ed ambiguo, che è quello della «dose media giornaliera». Trattasi di nozione irrealistica, non sopportabile da alcun valido sostegno dal punto di vista tecnico-scientifico, posto tra l'altro che: *a*) la maggiore o minore efficacia stupefacente di una data sostanza varia a seconda del modo di assunzione della stessa; e, soprattutto, che: *b*) sia la maggiore o minore efficacia stupefacente che, correlativamente, il maggiore o minore bisogno (per quelle droghe che determinano tossicodipendenza) di una data sostanza variano a seconda del grado di tolleranza del soggetto assuntore.

A) Sotto il primo profilo, è notorio come molte sostanze stupefacenti possano essere assunte in vari modi e cioè per via orale, per inalazione nasale, per inalazione dei fumi, per via endovenosa, ecc. Il modo di assunzione varia a seconda dei soggetti e delle rispettive abitudini individuali, ma, a seconda del diverso modo di assunzione, consegue pure una maggiore o minore effetto stupefacente; sul punto, bene trib. Roma citato osserva per inciso come la fissazione normativa di soglie ridotte di dmg possa indurre i consumatori che vogliono mantenersi nei limiti del penalmente lecito a «convertire» i propri modi di assunzione di droga in modo che assicurino un maggiore effetto stupefacente a dosi inferiori ma che, al tempo stesso, sono più pericolosi.

B) Circa il secondo profilo, che è quello che qui più interessa, è altrettanto notorio come, in materia di stupefacenti, non è possibile fissare delle medie aritmetiche sulla cui base stabilire oggettivamente un discrimine oggettivo tra il penalmente rilevante ed il penalmente irrilevante; ciò in quanto il grado di tolleranza delle diverse sostanze stupefacenti varia, soggettivamente, a seconda dei diversi singoli assuntori. Qui la ricerca di un discrimine oggettivo da un lato ed il dato reale della diversa tolleranza soggettiva (nonché del diverso bisogno, per le droghe pesanti) dall'altro lato cozzano inesorabilmente tra loro, posto che detta tolleranza (o bisogno) varia a seconda di una serie di circostanze individuali tra cui specialmente il maggiore o minore tempo da cui un determinato soggetto fa uso di una certa droga e la maggiore o minore assiduità con cui lo stesso ne fa uso. Così stando le cose, se davvero si vuole mantenere la norma penale aderente alla realtà (così come deve essere) e non risolverla in una mera e tanto arbitraria quanto assurda finzione, e se davvero non si vuole criminalizzare il singolo consumatore così come i Lavori preparatori e gli artt. 75 e 76 in teoria affermano di non voler criminalizzare, deve convenirsi sul fatto che nessuna oggettiva «medietà» può tornare utile *in subiecta materia* ai fini della determinazione di una soglia di rilevanza penale. E, non a caso, lo stesso parere 30 novembre 1989 espresso, all'unanimità tra tutti gli esperti, su richiesta ministeriale nel corso dell'*iter* parlamentare della nuova legge, dall'Istituto superiore di sanità affermava che: quanto alla fissazione di un criterio di discrimine del penalmente rilevante in materia di stupefacenti, «la definizione della dose media giornaliera non può servire a detto scopo, data l'ampiezza del range dei quantitativi che possono essere adoperati da diversi assuntori o dallo stesso assuntore in momenti differenti». Ciononostante, la nuova legge ha poi rapportato quel discrimine al fittizio concetto della «dose media giornaliera». Ma, così facendo, per quanto si è appena esposto essa sembra avere violato l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del pari trattamento da essa legge ordinaria riservato alle situazioni difformi di ciascun singolo consumatore (nonché di uno stesso consumatore, a seconda dei diversi stadi temporali in cui lo si prenda in considerazione). A parte la totale arbitrarietà nella fissazione di detta «dose media» tra un minimo ed un massimo («medietà» questa che del resto non appare in alcun modo definibile sotto un aspetto scientificamente corretto), difatti, deve ribadirsi che, com'è notorio e come emerge ampiamente da tutta la letteratura scientifica in materia, il grado di tolleranza soggettivo varia notevolmente a seconda delle specifiche condizioni individuali di ciascun assuntore. Così, ad esempio, sempre nel citato suo parere, l'Istituto superiore della sanità rilevava che, per gli oppiacei, il ventaglio va da una dose farmacologicamente attiva di 0,01 - 0,02 g giornalieri nel soggetto non assuefatto ai più grammi al giorno di cui abbisognano vari soggetti assuefatti; per la cocaina, il ventaglio va da una dose per via inalatoria di 0,04 - 0,1 g nel soggetto non assuefatto ai più grammi al giorno di soggetti assuefatti; e via di seguito. Se queste premesse, l'Istituto superiore della sanità concludeva sottolineando come un discrimine del penalmente rilevante dal non, fondato sul solo dato ponderale (dose media giornaliera) «può essere fortemente

penalizzante per alcuni e colpevolmente gratificante per altri): fortemente penalizzante specie per i tossicodipendenti abituali di droghe pesanti, e cioè proprio per i soggetti più deboli tra tutti e, nel contempo, più insensibili alla minaccia della sanzione penale, alla quale restano tuttavia esposti pur mantenendo l'approvvigionamento nei limiti del loro fabbisogno quotidiano; colpevolmente gratificante specie per i consumatori occasionali e per i piccoli spacciatori-consumatori occasionali, i quali ultimi, soddisfatto il proprio desiderio (5-10 mg, come si è visto), conservano un certo margine ponderale anche per un'attività di piccolo spaccio. La discriminazione, consistente nel pari trattamento legislativo di consimili situazioni difformi (tramite il ricorso normativo al concetto oggettivo e «livellatore» della dose media giornaliera, concetto peraltro del tutto arbitrario, ambiguo ed atecnico), sembrerebbe dunque evidente.

La legalità costituzionale, anche sotto il profilo in esame, potrebbe ripristinarsi solo abbandonando il criterio iniquo e fittizio della «dose media giornaliera» e, in generale, ogni criterio basato esclusivamente sulla quantità. Un criterio esclusivamente quantitativo, difatti, se troppo ampio appare inutile perché potrebbe scriminare non solo il consumo ma anche lo spaccio; e, se troppo ristretto, appare incostituzionale perché finisce di fatto per criminalizzare anche il consumo, riservandogli un trattamento analogo allo spaccio. L'accertamento giudiziale circa l'effettiva destinazione di una determinata sostanza al consumo o allo spaccio dovrebbe basarsi, dunque, non sulla finzione della «dose media giornaliera» ma sulla realtà, e cioè non sull'automatismo della d.m.g. ma sull'effettivo tipo di condotta, laddove la diversa quantità di droga detenuta costituisca solo uno (ma non l'unico, esclusivo ed automatico) tra gli elementi di prova del consumo oppure dello spaccio, come già detto *sub* n. 1, in fine.

3) Violazione dell'art. 25 della Costituzione sotto l'aspetto della riserva di legge.

L'art. 73 (e l'art. 75) del testo unico citato rinvia al successivo art. 78 per la fissazione della dose media giornaliera, ossia della soglia di punibilità, del limite quantitativo massimo oltre il quale la detenzione di stupefacente a qualsiasi titolo (di consumo o di spaccio) costituisce reato. L'art. 78, a sua volta, rinvia ad un decreto del Ministro della sanità, d.m. (n. 186/1990) poi emanato. Bene, sul punto, vari giudici, tra cui il tribunale di Roma nella sua citata ordinanza ed il g.i.p. di Camerino nella sua ordinanza 11 febbraio 1991, hanno osservato come quest'ultimo rinvio da parte del legislatore alle determinazioni della p.a. è totale e dimissorio e non individua né determina in alcun modo concretamente la nozione di «dose media giornaliera» né il contenuto di questo concetto ovvero i criteri, i presupposti, i caratteri o i parametri alla cui luce ricostruirlo, nel che pare sostanziarsi una violazione della riserva di legge in materia penale, imposta dall'art. 25 della Costituzione. In simili condizioni, come giustificare la correlazione stabilita dalla p.a. tra la «dose media giornaliera» e determinate grandezze ponderali anziché altre? Come giustificare il richiamo (per quelle sostanze per le quali tale richiamo vi sia) della tabella a dei «dati epidemiologici» del tutto vaghi, discutibili ed incerti? E se il Ministro, sulla base di nuovi «dati epidemiologici» o di una nuova e diversa valutazione di quelli già presi in esame, domani ci ripensasse, innalzando o abbassando la soglia della «dose media giornaliera» ed andando così ad incidere ulteriormente sulla soglia di rilevanza penale del fatto? Verrebbero in tal modo scriminate, in virtù di un successivo provvedimento amministrativo, anche le condotte precedenti già punite ma al di sotto della nuova soglia eventualmente più alta?

In materia, la stessa Corte costituzionale, nella sua sentenza n. 492/1987, ha già sancito che, ai fini del rispetto del principio di legalità, la norma primaria deve indicare «con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa», affinché «il reato sia tassativamente determinato in tutti i suoi elementi costitutivi»; sempre la Corte costituzionale, nella successiva sentenza n. 282/1990, ha ribadito che la funzione integrativa della norma penale da parte di un provvedimento amministrativo è legittimamente svolta solo quando la norma penale medesima determini gli elementi essenziali, il «contenuto essenziale dell'illecito penale», contenuto la cui individuazione non può essere in alcun modo rimessa alla p.a., specie quando, come nel caso di specie (art. 78, secondo comma), quest'ultima «rimanga libera di mutare, sostituire od abrogare i predetti elementi essenziali», sicché risulta incostituzionale ogni norma penale (e la Corte, in quella occasione, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma allegata a sospetto) la quale consenta che «la condotta penalmente rilevante» emerga «solo in connessione coi contenuti specifici» di un decreto ministeriale.

E, nel caso di specie, per quanto già detto ricorre proprio una situazione analoga a quella già sottoposta al vaglio della Corte costituzionale e da quest'ultima censurata. Il vuoto assoluto di cui all'art. 78 nella predeterminazione di criteri di carattere scientifico o quantomeno giuridico appare difatti evidente, a differenza di quanto accade, ad esempio, per il disposto dell'art. 12 della legge n. 685/1975 (ora art. 14 del t.u.), ove si assiste ad una ricca ed articolata specificazione di criteri e dettagli, che limita e circoscrive l'intervento della p.a. nei limiti di un'attività meramente tecnica. Per di più, l'art. 78 rinvia genericamente alla p.a. per la costruzione di una entità ambigua, irrazionale e fittizia (la «dose media giornaliera»), insuscettibile di una qualsiasi definizione dal punto di vista tecnico-scientifico, come già rilevato dall'Istituto superiore di sanità e come già illustrato *sub* n. 2. Non a caso, lo stesso d.m. n. 186/1990, nel porre (tramite il richiamo alla tabella allegata) i limiti quantitativi massimi di principio attivo compendianti ciascuna dose

media giornaliera, non si premura certo di dar conto dei parametri e dei criteri adottati (che avrebbero dovuto peraltro essere fissati dalla legge e, come già detto, non lo sono stati), né a tale carenza ovviano le brevissime ed ininfluenti note esplicative annesse alla tabella: e detta carenza del d.m., come bene osserva il tribunale di Roma «è palesemente ascrivibile non già a carenze scientifiche dell'elaborato tecnico, ma alla ovvia impossibilità di dar conto di parametri che non esistono».

La verità, dunque, è che detti criteri e parametri non sono predeterminanti dalla legge (come, ai fini della sua costituzionalità, dovrebbe essere), perché non predeterminabili, e non sono neppure spiegati dallo stesso d.m. perché non spiegabili: non predeterminabilità e non spiegabilità derivanti dalla pura e semplice non esistenza di detti criteri e parametri. Proprio alla luce di tali considerazioni, non sembra che possa il giudice disapplicare l'illegittimo provvedimento amministrativo in questione, perché, così facendo, ad una illegittima ed irrealistica determinazione della p.a. verrebbe a sostituirsi una illegittima (perché arbitraria: il giudice non si limiterebbe ad accertare il fatto, ma concorrerebbe impropriamente a costituire la fattispecie) ed irrealistica determinazione del giudice; determinazione che, proprio per questo motivo, neppure il legislatore ordinario potrebbe in ipotesi demandare al giudice e che, altrimenti, oltretutto condurrebbe ad una situazione d'incertezza ancor più grave di quella lamentata, nel vigore della legge n. 685/1975, in relazione alla «modica quantità». Né pare ipotizzabile una dichiarazione d'incostituzionalità del solo art. 78 nei limiti in cui rimette alla p.a., senza la necessaria predeterminazione dei criteri, la quantificazione della dose media giornaliera, dato che, per tutto quanto esposto, detti criteri sono irreali e neppure il legislatore ordinario sembra perciò poter fare legittimamente espresso riferimento e ricorso a dei criteri scientificamente (oltre che giuridicamente) inesistenti, se non a costo di violare, di nuovo, l'art. 3 della Costituzione, dato che non si vede perché dovrebbe essere scriminato il consumo giornaliero di una certa «dose media» in ipotesi stabilita (arbitrariamente) dal legislatore e dovrebbe essere, invece, incriminato il consumo giornaliero o magari del tutto occasionale di una dose di pochissimo superiore a quella «media», «media» arbitraria in quanto non rispondente ad alcun criterio né scientifico né giuridico.

La legittimità costituzionale, dunque, pure sotto il profilo in esame potrebbe essere ripristinata solo abbandonando l'irrealistico concetto della «dose media giornaliera» di cui agli artt. 73, 75 e 78 del t.u. quale discriminante tra un preteso consumo non punibile ed un pretesto spaccio punibile. Ancora una volta, come già illustrato in chiusura dei nn. 1 e 2, dovrebbe essere rimesso al concreto accertamento giudiziario la ricerca della verità reale, alla luce non di un fittizio ed arbitrario mero criterio quantitativo, bensì dei classici mezzi probatori propri del processo penale e del libero convincimento giudiziale: questo dovrebbe essere l'unico discriminante efficace ed idoneo tra il consumo non punibile e lo spaccio punibile, configurandosi la quantità di droga detenuta solo come uno (ma non l'unico, esclusivo ed automatico) tra gli elementi di prova in concreto del consumo e dello spaccio.

4) Violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del più grave trattamento normativo riservato a situazioni meno gravi (droghe leggere) rispetto a quello riservato a situazioni più gravi (droghe pesanti); nonché del più grave trattamento normativo riservato ai consumatori occasionali (situazione meno grave) rispetto ai consumatori abituali (situazione più grave).

La nuova legge continua a sanzionare lo spaccio e viene a sanzionare anche il consumo (oltre la «dose media giornaliera») delle cosiddette droghe leggere (cannabis indica e suoi derivati), il cui uso, com'è noto, è invalso tra i giovani specie a partire dalla contestazione politica del '68 in poi. La materia, per la verità, è oggetto di discussione, su opposti versanti e non solo nel nostro Paese, da molti anni. Su un versante, la scelta criminalizzatrice in esame viene sostenuta e condivisa, facendosi riferimento a presunti danni per la salute dell'assuntore e, soprattutto, al pericolo della c.d. «escalation» e cioè del passaggio dal loro uso a quello delle droghe pesanti. Da altro versante, rappresentato da non meno qualificate forze politiche e culturali, medici, docenti, sociologi, giuristi, ecc., si è invece affermata l'opportunità di depenalizzare l'intera materia concernente le c.d. droghe leggere (depenalizzazione, del resto, già attuata sia in Paesi di culture diverse dalla nostra che anche in taluni Paesi occidentali) e ciò per un vario ordine di motivi: si sostiene, in primo luogo, che esse non procurano alcun comprovato danno psicofisico generale né danno ad organi specifici, a differenza di quanto accade per altre sostanze (alcol, nicotina, caffeina, psicofarmaci, ecc.) le quali, per converso, sono legalizzate; in secondo luogo, che le c.d. droghe leggere non provocano alcuna assuefazione né fisica né psichica; in terzo luogo, che esse non spingono a passare all'uso delle droghe pesanti, passaggio che, invece, viene favorito proprio dalla promiscuità in cui queste differenti sostanze si trovano sul mercato illegale e dalla disinformazione circa la loro estrema diversità. Si è giunti a parlare, perciò, circa la «cannabis» e suoi derivati, di «non-droghe» ed a richiedere pure con referendum costituzionale l'abrogazione della relativa precedente legge incriminatrice. A tale seconda impostazione sembra aderire chiaramente il tribunale di Roma, nella sua citata ordinanza del 7 gennaio 1991, laddove afferma che l'uso della cannabis «come s'è visto e come dimostra l'esperienza, non crea alcun problema né medico, né familiare, né sociale, al di fuori di quello della sua criminalizzazione». D'altronde, la stessa relazione al Senato sulla nuova legge afferma (p. 13) che le c.d. droghe leggere «di regola non inducono a dipendenza fisica e psichica».

ed appare preoccupata piuttosto dal pericolo dell'«escalation». Ma, su quest'ultimo punto, il tribunale di Roma replica che «tale pericolo è del tutto evanescente, se è vero che il passaggio dal consumo della cannabis a quello delle sostanze oppiacee (che sono tipiche di figure socio-culturali diverse se non pure antagoniste), è oggi fenomeno sporadico e raro, come dimostra, tra l'altro, il rapporto numerico tra i due tipi di consumatori (secondo le stime più accreditate, i consumatori di oppiacei sarebbero circa 2/300 mila, mentre quelli di cannabis supererebbero i 3 milioni)» e come dimostra pure il fatto che, in altre realtà, interi popoli fanno uso di cannabis da secoli senza perciò essere passati all'uso degli oppiacei.

Se quanto sopra risponde a verità, i dubbi d'incostituzionalità già illustrati ai nn. 1 e 3 appaiono ancor più gravi se riferiti alle c.d. droghe leggere:

a) il dubbio di cui al n. 1, sia sotto il profilo della cennata punibilità *ex art. 73* del t.u. (al di là di quella che pare essere la soggettiva intenzione del legislatore) anche del consumatore, sia sotto il profilo della mancanza di offensività sociale dell'intera materia concernente le sostanze in questione;

b) il dubbio di cui al n. 3, sotto il profilo della riserva di legge, nel senso che, in mancanza di qualsiasi criterio predeterminato dal legislatore (predeterminazione che, del resto, neppure lo stesso legislatore potrebbe compiere in maniera irrealistica, salvo a violare l'art. 3 della Costituzione, alla luce di quanto già esposto sempre *sub n. 3*), del tutto arbitraria appare la scelta contenuta nella tabella amministrativa di fissare in 50 mg di THC (gr 2,5 al 2% e gr 0,5 al 10%) la «dose media giornaliera», tant'è che, in proposito, la relativa nota esplicativa nulla dice, sicché si ripropongono qui, aggravati, i già gravi quesiti sollevati *sub n. 3*: perché 50 mg e non 30 mg o 80 mg? E se il Ministro domani ci ripensasse, innalzando o abbassando questo limite e così andando ad incidere ulteriormente sulla stessa soglia di rilevanza penale del fatto? Verrebbero in tal modo scriminate in virtù di un successivo provvedimento amministrativo anche le condotte precedenti già punite al di sotto della nuova soglia eventualmente più alta? Del resto, la stessa nota 2 luglio 1990 dell'I.s.s. si rifà piuttosto a considerazioni di prevenzione e di politica criminale (le quali, oltre ad essere del tutto opinabili, spettano peraltro esclusivamente al legislatore e non anche alla p.a.) e si mostra in difficoltà allorché cerca di dare conto della determinazione quantitativa in questione; difficoltà derivante dal fatto che, come giustamente osserva pure trib. Roma citato, per la cannabis le fonti di rilevazione dei «dati epidemiologici» (SAT e sequestri di polizia) non si rivelano eloquenti, dato che nessun fumatore di canapa si è mai rivolto al SAT e che i sequestri non concernono quasi mai la sostanza già confezionata in sigaretta e pronta per il consumo, tant'è che per la cannabis a detti dati (né ad altri) le note esplicative della tabella allegata al d.m. n. 186 non fanno alcun riferimento. Anzi, la scelta operata dalla p.a. nella tabella, come pure soggiunge il tribunale di Roma, rischia di risolversi nella generalizzata criminalizzazione di massa dei consumatori di cannabis (valutati, come si è detto, nell'ordine di qualche milione), se è vero, che a differenza che per le droghe pesanti «sul mercato al minuto dei prodotti della cannabis, ben difficilmente è possibile acquistare soltanto una quantità equivalente alla dose media giornaliera, che non è praticamente commerciata a causa del suo basso costo (circa 10 mila lire) e quindi del suo irrisorio profitto per lo spacciatore». La scelta ministeriale, quindi, contro la volontà del legislatore di trattare con minore rigore le droghe leggere rispetto a quelle pesanti (volontà emergente sia dai lavori preparatori della nuova legge — v. es. la relazione al Senato a p. 13 —, sia dal raffronto tra il primo ed il quinto comma dell'art. 73 del t.u.), si risolve sostanzialmente in un trattamento più rigoroso per il consumatore di droghe leggere.

Ma vi è pure un'altra forma di trattamento più rigoroso riservato al consumatore di droghe leggere rispetto a quello di droghe pesanti, contenuta (sempre in contrasto con i lavori preparatori e col disposto dell'art. 73, primo e quinto comma del t.u. oltre che con l'art. 3 della Costituzione) nell'art. 90 del testo unico, dato che l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ivi previsto non sarà mai applicabile ai consumatori di cannabis, essendo detta sospensione condizionata all'attuazione di un «programma terapeutico e socioriabilitativo» presupponente una tossicodipendenza non ipotizzabile nei confronti di detti consumatori. Non ipotizzabilità emergente dal fatto notorio che nessun assuntore di cannabis si è mai rivolto al SAT; non ipotizzabilità di cui si mostra al corrente lo stesso legislatore allorché, nella relazione al Senato sulla nuova legge (p. 13), afferma che le droghe leggere «di regola non inducono a dipendenza fisica e psichica». Ammesso, poi, che anche da tali sostanze potesse emergere uno stato di tossicodipendenza, in relazione ad un loro eventuale uso ininterrotto e continuativo, verrebbe a crearsi una disparità tra il trattamento meno grave riservato dall'art. 90 alla più grave situazione di chi ne fa per l'appunto un uso ininterrotto e continuativo, ed il trattamento più grave riservato dall'art. 90 (con l'esclusione dell'applicabilità della sospensione in esso prevista) alla meno grave situazione di chi ne fa un uso occasionale: l'ipotesi di incostituzionalità in questione è piuttosto scolastica per la cannabis (poiché, come si è detto, per questa in ogni caso sembra da escludere la possibile insorgenza di uno stato di tossicodipendenza), mentre è concreta e reale quanto alla disparità di trattamento che viene a crearsi tra la situazione meno grave del consumatore occasionale di droghe pesanti e quella più grave del consumatore abituale. Ma, come si diceva, il dubbio maggiore di costituzionalità cui dà luogo l'art. 90 è quello che discende dalla disparità di trattamento che questo riserva (in violazione dell'art. 3 della Costituzione) alla situazione meno grave dei consumatori di cannabis (ai quali non sarà

applicabile l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena, dovendosene escludere lo stato di tossicodipendenza) rispetto a quella di più grave dei consumatori-tossicodipendenti di droghe pesanti: e che la prima situazione sia meno grave di quest'ultima è il legislatore stesso a dirlo sia nei lavori preparatori, sia nel raffronto tra il primo ed il quinto comma dell'art. 73 del testo unico, sia nel più alto «tetto» di pena irrogata previsto per le droghe leggere rispetto a quelle pesanti (ai fini dell'ammissione o dell'esclusione dall'istituto in questione) proprio nell'art. 90, primo comma.

La legittimità costituzionale, in tema di cosiddette droghe leggere, potrebbe dunque ripristinarsi o attraverso un complessivo ripensamento dell'intera materia in questione, sempre che si accolga e si condivida il discorso circa la mancanza di offensività sociale delle relative condotte. Oppure, in caso contrario, sopprimendo l'irrealistico richiamo di cui all'art. 90 a dette sostanze e rimettendo, quantomeno con riferimento alla materia regolante le medesime sostanze «leggere» (per le quali, come si è visto, ancor più gravi sono i dubbi d'incostituzionalità in relazione ai profili già esposti *sub* nn. 1 e 3), al concreto accertamento giudiziario la ricerca della verità reale, sicché la quantità di sostanza detenuta valga solo come uno (ma non l'unico, esclusivo ed automatico) tra gli elementi di prova in concreto del consumo (non punibile) ovvero dello spaccio (punibile). In quest'ultimo caso, il differente regime legislativo (in tema di discriminazione del penalmente rilevante dal non) tra droghe leggere e droghe pesanti potrebbe rapportarsi alla differente gravità delle situazioni (meno grave la prima, più grave la seconda), differenza che, come già si è detto, viene legislativamente riconosciuta sia nei lavori preparatori della nuova legge che nel raffronto tra il primo ed il quinto comma dell'art. 73 del t.u., anche se non ci si nasconde che una simile soluzione potrebbe non fugare i già esposti dubbi di costituzionalità della nuova legge pure con riferimento alle droghe pesanti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 72 e 72-quater della legge n. 685/1975, come modificata dalla legge n. 162/1990 (artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. n. 309/1991); nonché dell'art. 90 del d.P.R. n. 309/1991, in relazione agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso nei confronti di Agrippini Antonio ed Evangelista Massimo e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Campobasso, addì 11 aprile 1991

Il giudice per le indagini preliminari: DI GIACOMO

91C0923

N. 499

Ordinanza emessa il 28 maggio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Isernia nel procedimento penale a carico di Maslouhi Allal

Processo penale - Rito abbreviato - Decidibilità allo stato degli atti nella prospettazione adottata dal p.m. - Diversità rispetto alla ricostruzione del fatto proposta dall'imputato - Lamentata omessa previsione della facoltà di integrazione probatoria da parte del g.i.p. ex art. 422 del c.p.p. - Possibile condizionamento della difesa per avvalersi della diminuzione ex art. 442, secondo comma del c.p.p. - Irrazionalità - Limitazione del diritto di difesa - Responsabilità dell'imputato condizionata alla rapida definizione del processo - Violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

(C.P.P. 1988, artt. 440, primo comma, e 441, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 101).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice dott. Giuseppe Pansini, letti gli atti del fascicolo n. 242/91 mod. 21 p.m. e n. 363/91 g.i.p. relativo a Maslouhi Allal, nato il 6 giugno 1958 a Casablanca (Marocco), residente a Roccamandolfi (Isernia) via Chiaia, 10, imputato del delitto di omicidio volontario aggravato in danno del connazionale Louzi Azeddine;

Rilevato che su richiesta di rinvio a giudizio del detto Maslouhi, all'odierna udienza preliminare, *in limine* è stata formulata, con consenso del p.m., richiesta di giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 438 e segg. del c.p.p.:

Osservato che gli elementi raccolti in sede di indagini preliminari sembrerebbero offrire un quadro esauriente della vicenda, conforme a quanto assunto dall'accusa, non peraltro collimante con la ricostruzione proposta dall'imputato (fornita di una qualche plausibilità, ma sostanzialmente priva di elementi di riscontro, e quindi allo stato, in una sfera di pura congettualità) e concernente profili di legittima difesa, di provocazione da parte della vittima e comunque sia di modalità del fatto che lo renderebbero meno efferato rispetto alla prospettazione accusatoria;

Preso anche atto che i difensori — sulla presumibile loro valutazione che in sede di udienza preliminare comunque non si sarebbero configurati gli estremi per l'applicazione dell'art. 422 del c.p.p., quanto alla causa di giustificazione, perché essa risultava un mero assunto di parte, smentito dalle altre risultanze, e, quanto agli altri due profili citati, per la loro non rilevanza ai fini dell'accoglimento o meno della richiesta di rinvio a giudizio — ponendosi in posizione differenziata, anzi contrastante con il loro assistito, quanto alla giudicabilità allo stato degli atti, hanno formulato istanza per la integrazione di questo; tutto ciò premesso:

Considerato che il limite posto al giudice dell'art. 400, primo comma, del c.p.p. di decidere allo stato degli atti privilegia una ricostruzione del fatto alla stregua essenzialmente degli elementi addotti dall'accusa, con pregiudizio dei diritti della difesa alla più esatta e dunque più vera individuazione di esso, così come effettivamente commesso dall'imputato; ritenuto che l'interesse di quest'ultimo a godere della riduzione di un terzo della pena, interferisce con quella — personale ma anche oggettiva — esigenza, e per l'appunto nel senso di condizionare esso imputato, in quanto apre la possibilità, ed anzi la favorisce, di indurre a dichiarazioni sostanzialmente confessorie, o anche solo ad acquiescenze, già di per sé inquinanti l'oggettiva realtà dei fatti, ogni volta che questa potrebbe risultare, al di là dello «stato degli atti», solo dall'acquisizione di quegli elementi che appunto è preclusa in sede di giudizio abbreviato, e che potrebbe perciò ottenersi soltanto al costo, da cui nel caso opposto per forza di cose è immune la parte accusatoria, della rinuncia alla suddetta riduzione;

Considerato dunque che la difesa è stretta nell'alternativa o di rinunciare al beneficio del giudizio abbreviato o di fare acquisenza ad una ricostruzione non genuina del fatto addebitato;

Osservato che in una giusta prospettiva la «prezialità» del rito abbreviato non può trovare la sua *ratio* nell'accettazione, e cioè sottomissione, da parte della difesa di un addebito non veritiero, o anche soltanto non esatto e non compiutamente delineato, giacché in tal caso l'imputato finirebbe per essere responsabile e in un certa e non altra misura, non del fatto come da lui commesso, ma di un fatto non «suo», e soltanto unilateralmente ipotizzato e prospettato dall'accusa (dovendosi) invece quella «prezialità» riferire a null'altro che alla rinuncia del giudicabile alla maggiore garanzia offertagli dal rito ordinario, per i suoi tempi più lunghi e più dialetticamente articolati, o per il controllo della collettività attraverso la pubblicità dell'udienza, o per l'eventuale composizione collegiale dell'organo giudicante o per le libere forme dell'impugnazione;

Osservato pertanto che la «prezialità» sarebbe comunque giustificata anche se gli elementi di giudizio fossero non soltanto quelli «allo stato degli atti» ma si arricchissero dell'apporto della difesa: il che non solo riequilibrerebbe le posizioni delle parti contrapposte, ma eviterebbe l'inammissibile implicazione che la responsabilità dell'imputato fosse commisurata non al criterio della responsabilità personale ma all'esigenza, di tutt'altro ordine, di una più rapida definizione del processo;

Osservato altresì che nella descritta situazione il principio costituzionale che il giudice è soggetto soltanto alla legge, verrebbe alterato e compromesso giacché nel processo di applicazione della norma al fatto, esso giudice subirebbe l'interferenza di una (in ipotesi) fittizia ricostruzione del fatto stesso, che appunto, al di fuori della normale dialettica processuale, verrebbe a configurarsi non quale esso era effettivamente, ma quale è stato assunto dalla unilaterale e libera prospettazione dell'accusa, ove passivamente accettata dalla difesa, per il condizionamento a non privarsi della prevista riduzione di pena;

Ritenuto pertanto non manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità della normativa in tema di giudizio abbreviato (disposto degli artt. 440, 441 del c.p.p., per contrasto con gli altri artt. 3, 24, 27 e 101 della carta fondamentale, ed essendo ipotizzabile il rimedio dell'applicabilità per tale procedimento speciale, della norma di cui all'art. 422 del c.p.p. (che peraltro, nell'applicarsi in funzione del mero rinvio a giudizio, non si vede perché non debba applicarsi anche ai fini della ben più pregnante decisione di condanna o assoluzione);

Ritenuto che nel caso di specie le esposte considerazioni attengono e si rendono rilevanti sotto il profilo che se il fatto fosse diverso quanto meno per le sue modalità e circostanze da quanto appare allo stato degli atti, se non altro la pena sarebbe diversa da quella al momento prospettabile; la quale, anzi, potendo essere in concreto, alla stregua dell'attuale imputazione, addirittura quella dell'ergastolo, escluderebbe l'esperibilità stessa del giudizio abbreviato (sentenza n. 176/1991 di codesta altissima Corte);

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 400, primo comma e 441, primo comma, del c.p.p. nella parte di cui si esclude l'applicabilità dell'art. 422 del c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 101 della Costituzione come sopra indicati;

Ordina la sospensione del giudizio in corso nei confronti di Moslouhi Allal;

Dispone l'immediata trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Isernia, addì 28 maggio 1991

Il giudice per le indagini preliminari: PANSINI

91C0947

N. 500

Ordinanza emessa il 12 giugno 1991 dal pretore di Udine - sezione distaccata di Codroipo nel procedimento penale a carico di Cuzzolin Irene

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda - Necessità dell'autorizzazione regionale - Esercizio abusivo penalmente sanzionato dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della possibilità di continuare l'esercizio abusivo previa presentazione di istanza di autorizzazione - Illegittima interferenza legislativa della regione in materia penale - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7, primo e secondo comma; legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, art. 2).

(Cost., artt. 3, 25 e 116).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 3021/1991 r.g. a carico di Cuzzolin Irene imputata del reato previsto e punito dall'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere, nella sua qualità di titolare della ditta individuale di pulitura a secco «International 1000» di Cuzzolin Irene, corrente in Codroipo, effettuato un'attività di stoccaggio provvisorio dei fanghi residui prodotti dall'attività menzionata, da considerarsi rifiuto tossico e nocivo, in assenza della prescritta autorizzazione di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982. In Codroipo fino al 24 gennaio 1991.

Vista l'odierna richiesta del p.m. che insta per il giudizio di costituzionalità e alla quale il difensore della prevenuta non si oppone:

Letto l'art. 7, primo e secondo comma della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, laddove recita: «in via eccezionale coloro che hanno presentato denuncia di ammasso temporaneo (con riferimento ovviamente ai rifiuti tossici e nocivi) in base all'art. 15, quinto comma della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono autorizzati a proseguire nell'attività predetta sempre che presentino domanda di autorizzazione ai sensi del primo comma dell'art. 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» precisando altresì che «la prosecuzione dell'attività di ammasso temporaneo è consentita sino alla data del provvedimento di concessione o diniego dell'autorizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1990» (termine successivamente prorogato al 30 aprile 1991 in virtù dell'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53);

Rilevato in fatto che, sulla base delle prove assunte nel corso del dibattimento e dell'allegata documentazione è emerso come la Cuzzolin si sia avvalsa di tale facoltà presentando denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi con nota del 22 febbraio 1989 e successivamente chiedendo l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio il 23 novembre 1989, con nota pervenuta alla direzione generale dell'ambiente il 28 novembre 1989, e quindi entro il termine stabilito dall'art. 7 della legge regionale sopra richiamata, senza che tuttavia il provvedimento invocato venisse rilasciato;

Considerato che in tale modo detta disposizione normativa, che non ha differenziato concettualmente la nozione di ammasso temporaneo (menzionato nell'art. 15, quinto comma della legge regionale n. 30/1987 poi dichiarato costituzionalmente illegittimo), da quella di stoccaggio provvisorio (cui fa riferimento l'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23), a ben vedere ha consentito ai produttori di tali tipi di rifiuti di continuare a svolgere la loro attività di ammasso, subordinando tuttavia tale facoltà alla richiesta del provvedimento autorizzativo entro i termini normativamente previsti, con il conseguente effetto di rendere lecita (sia pure temporaneamente) un'attività penalmente sanzionata dalla legislazione statale, secondo il combinato disposto dagli artt. 16, primo comma lett. b) e 26 d.P.R. n. 915/1982;

Rilevato in proposito l'orientamento manifestato dalla Corte costituzionale in tale specifica materia, secondo cui «la fonte del potere punitivo risiede solo nella legislazione statale e le regioni non hanno il potere di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia; non possono cioè interferire negativamente con il sistema penale statale, considerando penalmente lecita un'attività che invece è penalmente sanzionata nell'ordinamento nazionale» (così sent. Corte costituzionale 14-22 giugno 1990, n. 309; in senso conforme sent. 6 luglio 1989, n. 370);

Osservato che appare del tutto condivisibile il rilievo volto a sottolineare che la materia dei rifiuti tossici e nocivi rientra nell'intervento legislativo statale, dovendosi questo ispirare «a criteri di omogeneità ed univocità di indirizzo e generalità di applicazione in tutto il territorio dello Stato, con specifiche norme che costituiscono attuazione di direttive C.E.E. e che disciplinano anche i risvolti penali dei problemi affrontati» (sent. Corte costituzionale 27 febbraio-15 marzo 1991, n. 117), così individuando uno stretto collegamento tra le norme di principio di detto testo normativo e quelle che prevedono le sanzioni penali;

Ritenuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione sollevata, poiché le norme di cui all'art. 7, primo e secondo comma della legge regionale n. 23/1989, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 53/1990, paiono violare la Costituzione, e precisamente l'art. 3 (sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento, sia pur in via temporanea, tra i produttori di rifiuti tossici e nocivi del Friuli-Venezia Giulia e quelli delle altre regioni italiane), 25 secondo comma (sotto il profilo dell'indebita interferenza della regione in materia penale) e 116 (non disponendo la regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di una potestà legislativa esclusiva in materia di smaltimento di rifiuti);

Osservato, in punto di rilevanza, come la questione della legittimità delle norme regionali impugnate condizioni l'esito del procedimento penale, dal momento che una dichiarazione di illegittimità rimuoverebbe ogni ostacolo alla applicabilità, in via meramente astratta, della disposizione di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982 mentre invece, una volta acclarata la conformità ai principi costituzionali di dette norme regionali, la condotta della prevenuta dovrebbe considerarsi pienamente lecita;

Opinato in definitiva che la pronuncia della Corte costituzionale è essenziale ai fini del decidere, dovendo necessariamente mutare la formula di assoluzione nel caso di un provvedimento di rigetto (insussistenza del fatto) o di accoglimento della questione (il fatto con costituisce reato sotto il profilo della carenza del dolo);

P. Q. M.

Letti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, nonché dell'art. 2 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, per i motivi enunciati in narrativa;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento 3021/1991 r.g.;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza, letta all'udienza dibattimentale del 12 giugno 1991, sia notificata al Presidente della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia e comunicata al Presidente del Consiglio regionale.

Codroipo, addì 12 giugno 1991

Il pretore: COBUCCI

N. 501

Ordinanza emessa il 12 giugno 1991 dal pretore di Udine - sezione distaccata di Codroipo nel procedimento penale a carico di Cicuto Nadia

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda - Necessità dell'autorizzazione regionale - Esercizio abusivo penalmente sanzionato dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della possibilità di continuare l'esercizio abusivo previa presentazione di istanza di autorizzazione - Illegittima interferenza legislativa della regione in materia penale - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7, primo e secondo comma; legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, art. 2).

(Cost., artt. 3, 25 e 116).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 3027/1991 del r.g. a carico di Cicuto Nadia imputata del reato previsto e punito dall'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982, per avere, nella sua qualità di titolare del lavasecco omonimo, corrente in Codroipo, esercitato l'attività di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi prodotti dalla sua attività di impresa, fanghi residui contenenti percloro, in assenza della prescritta autorizzazione regionale prevista dall'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982, avendo presentato la denuncia di ammasso temporaneo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1987 in data 20 febbraio 1989 e domanda di autorizzazione regionale in seguito, non essendo ancora stata, la medesima, rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23. In Codroipo dal 1988 fino al 24 gennaio 1991.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 500/1991).

91C0949 -

N. 502

Ordinanza emessa il 13 maggio 1991 dal pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, sul ricorso proposto da Stillavato Carmine ed altri, n.q. contro la scuola elementare «Pietrocola» del circolo di Minervino Murge ed altro

Istruzione pubblica - Scuola dell'obbligo (elementari) - Insegnamento della religione cattolica - Inserimento nell'orario curricolare - Lamentato inserimento di un insegnamento facoltativo nel normale quadro orario delle lezioni - Conseguente riduzione delle lezioni obbligatorie (due ore settimanali) per tutti, avvalentisi e non avvalentisi dell'insegnamento di religione - Obbligatoria collocazione dell'insegnamento della religione cattolica all'inizio o alla fine delle lezioni - Omessa previsione - Violazione della garanzia dell'istruzione obbligatoria eguale per tutti, nonché del principio della libertà di religione c.d. sostanziale - Richiamo alla sentenza n. 13/1991.

(Legge 25 marzo 1985, n. 121, artt. 9 e 5 prot. add. com.).

(Cost., artt. 2, 3, 19 e 34).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede,

OSSERVA

Con ricorso depositato il 26 marzo 1991 Stillavato Carmine e Tancorre Anna; D'Angella Rocco e Zingarelli Maria Giuseppa; Forenza Francesco e di Claudio Maria; Carrozza Ugo e Palmieri Maria Domenica in qualità di genitori esercenti la potestà sui loro figli minori, frequentanti la scuola elementare «Pietrocola» del circolo didattico di Minervino Murge, esprimevano di aver dichiarato, nella qualità, l'intenzione di non avvalersi dell'ora di religione, di aver constatato che, nell'ambito dell'organizzazione scolastica, l'insegnamento della religione cattolica era inserito nell'orario «normale» delle lezioni e che, quindi, stante il principio dell'uguale tempo-scuola di cui alla legge n. 148/90, tutti gli alunni erano privati di due ore d'insegnamento obbligatorio, tutto ciò esposto e premesso chiedevano che il pretore ordinasse al provveditore agli studi di Bari ed al direttore della scuola elementare Pietrocola del circolo didattico di Minervino Murge la immediata cessazione del comportamento anti-giuridico, adempiendo all'obbligo d'insegnamento curricolare obbligatorio per ventiquattro ore settimanali o ventisette settimanali o per tempo modulare settimanale, collocando l'insegnamento della religione cattolica alla fine delle lezioni curricolari obbligatorie. Il pretore con decreto fissava l'udienza di comparizione.

Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il giorno 8 aprile 1991 si costituiva il Ministero della pubblica istruzione a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato eccependo il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. stante il tipo di provvedimento richiesto al pretore, risolvendosi in un aumento dell'orario scolastico ossia nell'imposizione di un facere alla p.a.; eccepiva altresì il resistente Ministero il difetto di contraddittorio per l'interesse alla partecipazione al giudizio dei genitori degli alunni avvalentisi dell'insegnamento religioso ed, in ultimo, il difetto del requisito dell'urgenza, mancando meno di due mesi al termine dell'anno scolastico; nel merito sottolineava l'esistenza di una potestà discrezionale dell'amministrazione relativamente alla determinazione dell'orario scolastico riconosciuta anche dalla recentissima decisione della Corte costituzionale n. 13/1991; concludeva il resistente per il rigetto del ricorso, per inammissibilità o infondatezza, con vittoria di spese.

Interrogato liberamente il direttore didattico della scuola elementare nonché uno dei ricorrenti, acquisita varia documentazione come da ordinanza resa all'udienza dell'8 aprile 1991, all'udienza del 22 aprile 1991, svolta la discussione; il pretore si riservava per la decisione.

Difetto di giurisdizione.

L'eccezione di difetto di giurisdizione dell'a.g.o. è infondata. La situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, ai fini della cautela, è innegabile un diritto soggettivo, lamentandosi dai ricorrenti la compressione della libertà religiosa (art. 19 della Costituzione) e del diritto alla istruzione (art. 34 della Costituzione) in conseguenza di un certo assetto organizzativo della scuola.

Sotto il primo profilo, quello della lesione della libertà religiosa va ricordato come detta libertà, innegabilmente, deve qualificarsi come un diritto soggettivo pubblico (cfr. artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione) comprendente non solo la libertà di professare questa o quella religione, ma anche di non appartenere ad alcuna confessione religiosa (c.d. libertà negativa) come anche la libertà di essere e professarsi atei (cfr. in proposito Corte costituzionale n. 117/1979).

Detta libertà, fondamentale poiché riconducibile ai diritti inviolabili della persona umana (art. 2 della Costituzione), è un valore materiale che permea di sé la costituzione in tutte le sue parti, ivi compresa l'organizzazione statale, che, nel perseguire i propri fini, di natura pubblica, non può violarla né comprimerla in alcun modo.

Sotto il secondo profilo il diritto all'istruzione, garantito a tutti obbligatoriamente e gratuitamente per almeno otto anni (art. 34, secondo comma, della Costituzione) costituisce un diritto-dovere civico, azionabile innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria in tutti i casi di lesione e/o compressione.

Un delicato punto d'incontro fra le situazioni giuridiche soggettive azionate si ha riguardando la libertà religiosa non solo sotto il profilo meramente formale ma anche sostanziale, quale diritto alla libera formazione della propria coscienza in materia religiosa (artt. 2 e 3 cpv. della Costituzione); processo che, strumento di elevazione spirituale dell'uomo, si svolge nelle varie formazioni sociali di cui egli è partecipe: la famiglia, la confessione religiosa alla quale aderisca, la scuola.

Particolarmente delicata è la funzione alla quale è chiamata ad adempiere la scuola dell'obbligo nell'ambito di uno Stato laico ma non indifferente alla problematica religiosa, funzione che sinteticamente può indicarsi in quella di porre l'individuo in condizione di scegliere fra i diversi valori religiosi compresenti ed evidenti nell'ordinamento (cfr. art. 1 del d.P.R. n. 104/1985: «la scuola statale non ha un proprio credo da proporre né un agnosticismo da privilegiare. Essa riconosce il valore della realtà religiosa come dato storicamente, culturalmente e moralmente incarnato nella realtà sociale di cui il fanciullo ha esperienza ed, in quanto tale, la scuola ne fa oggetto d'attenzione nel complesso della sua attività educativa, avendo riguardo per l'esperienza religiosa che il fanciullo vive nel proprio ambito familiare ed in modo da maturare sentimenti e comportamenti di rispetto delle diverse posizioni in materia di religione e di rifiuto di ogni forma di discriminazione»; la scuola in questo quadro promuove la conoscenza degli elementi essenziali per la graduale riflessione sulla realtà religiosa nella sua espressione storica, culturale, sociale, la conoscenza ed il rispetto delle posizioni che le persone variamente adottano in ordine alla realtà religiosa; la consapevolezza dei principi in base ai quali viene assicurato nella scuola elementare lo svolgimento di specifici programmi di religione nel rispetto del diritto dei genitori di scegliere se avvalersene o non avvalersene).

Tali diritti soggettivi alla libertà religiosa ed all'istruzione i ricorrenti assumono compresi dalla collocazione oraria dell'insegnamento della religione cattolica nel quadro del normale orario delle lezioni, chiedendo al pretore che sia ordinata la cessazione del comportamento illegittimo con ordine all'amministrazione di svolgere il normale orario scolastico di ventisette ore trattando in esse le materie curricolari di cui al d.P.R. n. 104/1985 e prevedendo in aggiunta a tale orario lo svolgimento dell'insegnamento facoltativo dell'ora di religione per i soggetti avvalentisi.

L'amministrazione sostiene che in tal modo viene richiesto al giudice ordinario un'inammissibile condanna ad un facere della p.a. consistente nella modificazione in aumento dell'orario scolastico in violazione dell'art. 4 della legge n. 2248/1865 all. E.

L'invocazione di detta norma (che recita: «quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio») evidenzia come non si ponga in dubbio la sussistenza della giurisdizione del pretore ex art. 2 della legge 20 marzo 1865 all. E (in tal senso pret. Monza 23 marzo 1990 e pret. Torino 5 dicembre 1989).

L'amministrazione non contesta che nella specie si controverta attorno a diritti civili (con conseguente giurisdizione del giudice ordinario) assumendo solo che sussiste un potere discrezionale dell'autorità scolastica limitato alla formazione dell'orario delle lezioni ed è esclusa qualsivoglia lesione di tali situazioni giuridiche soggettive (così come sancito da Corte costituzionale n. 13/1991).

La questione quindi attiene alla fondatezza nel merito dell'azione proposta (sotto il profilo del *fumus boni iuris*) e non alla sussistenza della giurisdizione.

Difetto di contraddittorio.

Anche la summenzionata eccezione proposta dalla p.a. è priva di pregio.

Si assume dall'amministrazione che i genitori degli alunni avvalentisi hanno diritto a partecipare alla causa essendo richiesto l'aumento dell'orario in via generalizzata.

L'eccezione è ricalcata sull'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, quasi che il ricorso cautelare si risolva in un'impugnazione dell'atto d'adozione dell'orario scolastico.

Se così fosse, evidentemente, sussisterebbe il difetto di giurisdizione prima invocato. Ma — come s'è detto — non può dubitarsi che siano state fatte valere dai ricorrenti posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti soggettivi.

Detti diritti, per la loro natura fondamentale, sono «irriducibili» «non affievolibili» dall'azione amministrativa (nello stesso senso cfr. quanto statuito dalla Corte di cassazione a sez. un. per il diritto alla salute con sentenza del 6 ottobre 1979, n. 5172).

Le attività lesive di detti diritti devono considerarsi poste in essere in assoluta carenza di potere.

Ne consegue che, nella specie, non è in discussione l'orario scolastico quale atto amministrativo coinvolgente la generalità dei soggetti frequentanti l'istituto scolastico ma la condotta — prospettata come lesiva di diritti fondamentali — della p.a. in relazione alle posizioni dei ricorrenti (e di terzi interessati solo in via riflessa in quanto gli avvalentisi — in via teorica — soffrono al pari dei non avvalentisi della «riduzione» dell'orario scolastico destinato alle materie obbligatorie conseguente all'inserzione dell'insegnamento facoltativo nel normale quadro orario delle lezioni).

Nessun rilievo ha poi la circostanza che detta condotta sia estrinsecata in atti formali che, in ipotesi lesivi delle libertà e dei diritti fondamentali dell'individuo, regolino anche la posizione di terzi (che, tra l'altro, nell'impostazione dei ricorrenti sono anche essi lesi dall'assetto organizzativo esistente anche se non se ne dolgono).

Detti atti, ove si accerti la loro lesività nel senso innanzi specificato, non potranno escludere l'indagine del giudice ordinario sulla materiale condotta della p.a. illecita anche se sostenuta dal simulacro di atti formali.

Non essendo in questione l'atto di adozione dell'orario scolastico ma il comportamento, essenzialmente omissivo, della p.a. (per un caso analogo cfr. Cass. sez. un. n. 2999/1989) consistente nel non impartire ventisette ore d'insegnamento scolastico obbligatorio, non comprensive dell'insegnamento della religione cattolica (in quanto insegnamento facoltativo), non può dubitarsi che non si ponga alcuna necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i genitori degli alunni frequentanti l'istituto scolastico essendo i medesimi estranei al comportamento denunciato.

Merito.

Ritiene l'amministrazione — come s'è rilevato — che sussista nella specie il potere organizzativo discrezionale della p.a. di collocare l'insegnamento della religione cattolica nel quadro dell'orario scolastico, purché sia rispettato lo stato di non obbligo alla frequenza che può comprendere tra le altre possibili scelte quella di allontanarsi od assentarsi dall'edificio della scuola sicché, assicurato lo stato di non obbligo, non sussisterebbe lesione alcuna di diritti inviolabili dell'uomo (conf. Corte costituzionale n. 13/1991).

Detta pronuncia, recentissima, della Corte costituzionale risolve la problematica sostenendo che «quanto alla collocazione dell'insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni nessuna violazione dell'art. 2 della Costituzione è ravvisabile. Questa Corte ha già sottolineato nella sentenza n. 203/1989 che l'insegnamento della religione cattolica sarà impartito nel quadro delle finalità della scuola vale a dire con modalità compatibili con le altre discipline scolastiche».

A seguito di detta pronuncia il Ministero con cir. 18 gennaio 1991, n. 9, ha chiarito che «resta confermata la piena legittimità della collocazione dell'insegnamento della religione cattolica nell'orario delle lezioni, con la conseguenza che, nella formulazione del quadro-orario, l'insegnamento sia collocato anche in ore intercalari così come è per le altre discipline scolastiche, in relazione ai criteri di buon andamento della scuola che implicano l'ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e la migliore utilizzazione del personale docente».

Il Ministero con la circolare dinanzi citata conferma un'interpretazione della revisione madamense del concordato, quanto all'ora di religione, sostenuta sin dalla circ. ministeriale n. 302 del 29 ottobre 1986 a tenore della quale l'insegnamento della religione cattolica deve trovare collocazione all'interno o meglio nel quadro dell'orario scolastico obbligatorio.

Divenuta ormai insostenibile l'obbligatorietà dell'insegnamento (a seguito di Corte costituzionale n. 203/1989) e la necessità di svolgimento d'attività alternative in istituto o comunque di permanenza nella scuola (cfr. Corte costituzionale n. 13/1991) permane, alla stregua della prassi amministrativa vivente, la inserzione dell'ora di religione nel quadro orario delle lezioni, con piena equiparazione dell'insegnamento in questione agli altri insegnamenti previsti dai programmi della scuola statale.

Tanto — nell'ottica della p.a. — si fonda sul menzionato potere discrezionale dell'amministrazione di autorganizzarsi, disciplinando l'orario scolastico, potere che è riconosciuto dal tenore letterale dell'accordo madamense.

L'art. 9 della legge n. 121/1985 dispone: «La Repubblica italiana continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica» e la norma di cui all'art. 5, lettera b), n. 2, del protocollo addizionale prevede che: «le modalità d'organizzazione di tale insegnamento anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni» saranno determinate da successive intese fra Stato e Chiesa cattolica.

Come è noto con d.P.R. n. 751/1985 è stata data esecuzione alla intesa c.d. Falucci-Poletti che, all'art. 2, recita: «il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero ed alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni» ... «la collocazione di tali lezioni è effettuata dal capo di istituto, sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondo il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola ed in ciascuna classe» ... «nelle scuole elementari ... sono organizzate specifiche ed autonome attività d'insegnamento della religione cattolica» ... «a tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore nell'arco della settimana».

L'attuale assetto organizzativo della scuola quindi — così come realizzato dalla p.a. (cfr. circ. n. 9/1991) — prevede e legittima l'inserzione di un insegnamento facoltativo anche nell'orario d'obbligo della scuola elementare che, ex art. 7 della legge n. 148/1990, è pari a ventisette ore settimanali, elevabili fino ad un massimo di trenta ore in relazione alla graduale attivazione dell'insegnamento di una lingua straniera.

L'inserzione dell'insegnamento facoltativo della religione cattolica nell'orario curricolare normale (par a ventisette ore) è stata operata dal direttore didattico della scuola elementare «Pietrocola» di Minervino Murge per cui è processo (cfr. interrogatorio libero del direttore didattico Giannini Antonio).

Tale scelta è conforme alle direttive della citata circolare n. 9/1991 del Ministero della pubblica istruzione.

Anche la giurisprudenza amministrativa, la più sensibile alla tematica della libertà religiosa, ha considerato il problema della collocazione dell'insegnamento della religione cattolica nel quadro orario delle lezioni, una volta assicurata la non obbligatorietà degli insegnamenti alternativi offerti dallo stato «di rilievo secondario e giuridicamente privo di consistenza» (cfr. letteralmente t.a.r. Lazio sezione terza, sent. 30 marzo 1990, n. 617).

Tuttavia il tema necessita una nuova meditazione, con riferimento alla situazione dei frequentanti la scuola elementare.

Infatti, stante il principio dell'uguale tempo-scuola (art. 7 della legge n. 148/1990) e l'obbligatorietà dell'istruzione inferiore (art. 34 della Costituzione, art. 1 della legge n. 148/1990) l'assetto scolastico dato dalla amministrazione «riduce gli spazi normalmente riservati agli insegnamenti curricolari» (in tal senso già ord. pret. Firenze 4 maggio 1990).

Se una norma prevede un tempo scuola obbligatorio non si può inserire all'interno di quel tempo scuola uno stato di non obbligo e poiché tutta l'istruzione elementare, per il tempo legislativamente previsto, non può che essere obbligatoria, l'istruzione facoltativa non può che essere prevista in aggiunta.

Tuttavia il diritto amministrativo vivente e la prassi della p.a. sono orientate diversamente, ammettendosi un potere discrezionale suscettibile di incidere — per quanto appresso si dirà — su diritti e libertà fondamentali.

La Corte costituzionale — come già ricordato — nella recentissima sentenza n. 13/1991 ha ritenuto che il potere organizzativo della p.a. in tema di collocazione dell'insegnamento della religione cattolica nell'orario scolastico non leda i diritti inviolabili della persona umana. Se sussistesse tale potere discrezionale nel senso anzidetto anche nella scuola elementare, ad avviso del giudicante, la normativa si esporrebbe a quattro censure di incostituzionalità non manifestamente infondata.

1) Non può ritenersi manifestamente infondata infatti la questione, non nuova, attinente al contrasto con gli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione per il danno che da tale assetto organizzativo deriva al minore nello sviluppo della propria personalità nell'ambito della scuola elementare. Detto contrasto si ipotizza rispetto alle norme dell'art. 9 della legge 9 luglio n. 121/1985 e dell'art. 5 del protocollo addizionale ove non prevedono, quantomeno per la scuola elementare, la obbligatoria collocazione dell'insegnamento della religione cattolica all'inizio od alla fine delle lezioni (non a caso raccomandata da circ. 129/1986 e circ. 316/1987 del Ministero della p.i.) e consentono la collocazione in ore intercalari, così costringendo i minori non avvalentisi che non vogliono permanere nell'istituto scolastico ad un anti-pedagogico temporaneo allontanamento e successivo rientro e rendendo obiettivamente e praticamente difficoltosa per le famiglie degli anzidetti minori l'alternativa dell'allontanamento dall'edificio scolastico del minore, determinando in sostanza un ostacolo di fatto allo stato di non obbligo.

2) Del pari non può ritenersi manifestamente infondata la questione relativa al contrasto di dette norme con l'art. 34 della Costituzione perché l'inserzione di detto insegnamento nel quadro dell'orario normale delle lezioni priva i non avvalentisi che decidano di allontanarsi dall'edificio scolastico di due ore dell'insegnamento obbligatorio (stabilito per tutti in ventisette o più ore settimanali — fino a trenta — dall'art. 7, legge n. 148/1990) senza fornire loro alternative (che contrasterebbero con lo stato di non obbligo).

Non ignora il pretore che la Corte costituzionale (sent. n. 203/1989) ha, di recente, in *obiter dictum*, confermato che anche l'accordo di modifica del 18 febbraio 1984, gode di copertura costituzionale *ex art. 7* della Costituzione dovendosi, quindi, intendere limitato il sindacato di costituzionalità al contrasto con i principi supremi dell'ordinamento.

Al di là della questione relativa alla natura della norma di cui all'art. 7 della Costituzione ritenuta dagli stessi relatori di maggioranza in seno alla costituente norma sulla produzione giuridica o sulle fonti, questione che avrebbe potuto condurre anche in passato ad approdi differenti, che se storicamente non maturi, circa la ampiezza del sindacato di costituzionalità ammissibile nei patti lateranensi, può fondatamente dubitarsi — con parte della dottrina ecclesiastica che la «copertura costituzionale» dell'art. 7 della Costituzione si estenda con valenza identica al passato all'accordo madamense.

L'art. 7 della Costituzione impone la procedura di revisione costituzionale per la modificazione delle norme pattizie, quando queste siano decise unilateralmente dallo Stato; non prevede una forza di resistenza passiva delle norme pattizie rispetto alle norme costituzionali, né una possibilità di deroga delle norme pattizie alle norme costituzionali (quasi che le norme suddette siano norme supercostituzionali).

E poiché non è stato costituzionalizzato il principio concordatario (fu respinta la formula, proposta dai comunisti, secondo cui «i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati in termini concordatari») può, non senza ragione, sostenersi che l'art. 7 fu previsto per evitare che, nel delicato momento del costituirsi del nuovo Stato democratico, una semplice maggioranza parlamentare imponesse il superamento dei patti e della «pace religiosa» che essi avevano consentito.

Fonte «atipica» — si sostiene — è la legge n. 810/1929 di esecuzione dei patti lateranensi non la legge ordinaria che, nel quadro storicamente mutato dello Stato democratico ormai consolidato, ha recepito il nuovo accordo di revisione del Concordato, attuando quelle «modificazioni» che, già previste dai costituenti, hanno consentito di adeguare le relazioni tra Stato e Chiesa ai principi sanciti dalla Costituzione, da un parte, e alle dichiarazioni del Concilio ecumenico Vaticano II, dall'altra (e vedasi preambolo dell'accordo madamense). Ci si spinge sino all'affermazione, invero opinabile, che la norma di cui all'art. 7 non ha previsto una forza di resistenza passiva degli accordi di modifica rispetto a future leggi ordinarie d'unilaterale modifica.

Si dubita inoltre della possibilità di ricondurre la nuova disciplina all'art. 7, secondo comma, della Costituzione così da assicurare alla legge di esecuzione la medesima posizione privilegiata, nella gerarchia delle fonti, riconosciuta alla disciplina concordataria.

La qualificazione dell'accordo in termini di «modificazioni del concordato» contrasterebbe — in tale prospettiva con il tenore dell'art. 13 n. 1, dell'accordo per il quale «le disposizioni del concordato ... non riprodotte nel presente atto sono abrogate».

S'è quindi sostenuto che il nuovo accordo sia integralmente sostitutivo della disciplina precedente e quindi sottratto all'area di operatività dell'art. 7, secondo comma, della Costituzione.

La valenza sostitutiva dell'accordo, inteso come radicalmente innovatore, è stata poi sottolineata — s'è notato dalla dottrina ecclesiasticistica — dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio in carica all'epoca esaltanti la valenza riformatrice del nuovo patto. Tale impostazione equiparerebbe il nuovo accordo alla legge ordinaria (di cui all'art. 8 della Costituzione) che recepisce intese con le confessioni religiose.

Orbene ritiene il pretore che, anche volendo affermare la natura modificativa del patto del 1984 (espressamente sottolineata dalle parti al fine di garantire alla legge di esecuzione l'efficacia di legge rinforzata), e volendo condividere la tesi secondo la quale detto accordo è — al pari dei Patti Lateranensi sui quali ha inciso — dotato di forza di resistenza passiva alle leggi ordinarie d'unilaterale modifica od abrogazione (al fine di evitare inadempienze internazionali), non si può ritenere tuttavia che la «copertura costituzionale» si spinga sino al punto di consentire deroghe a norme costituzionali con il solo limite dei principi supremi dell'ordinamento.

Rispetto al contenuto delle norme costituzionali il nuovo accordo non può porsi in deroga poiché, sin nella sua formulazione, i redattori si sono ispirati ai «principi sanciti nella Costituzione» della Repubblica italiana (cfr. preambolo). Può quindi ritenersi «archiviata» l'impostazione della «copertura costituzionale» quale primato delle norme di derivazione concordataria rispetto alle norme ed ai principi (che non siano «supremi») della Costituzione repubblicana.

S'è parlato in proposito di un'originale forma di Stato laico-sociale — voluta conforme al dettato costituzionale — emergente dalla legislazione ecclesiastica, e ciò non è senza conseguenze sul tipo di copertura costituzionale da assicurare al nuovo patto tra Stato e Chiesa.

Ma v'è di più: infatti se di fronte al nuovo patto ed al regime di collaborazione bilateralità e delegificazione introdotto come metodo ispiratore dei rapporti tra le parti contraenti, si dovesse tener ferma la tesi che le norme pattizie sono sindacabili solo se contrastanti con i principi supremi dell'ordinamento, si darebbe un «mandato in bianco al legislatore per introdurre qualunque, imprevedibile deroga alla Costituzione purché con il consenso della Santa Sede».

Né si dica che sotto il regime dei patti del 1929 si dava questa possibilità: infatti i patti del 1929 erano ben presenti al costituente mentre il contenuto delle modifiche dei patti non è prevedibile.

A garantire la resistenza dei patti è sufficiente l'immodificabilità dei medesimi dal legislatore ordinario, non è necessario ritenere che essi possano derogare a norme costituzionali.

Ne consegue un possibile ampliamento del sindacato di costituzionalità sull'accordo del 1984.

Tanto consente di ritenere non manifestamente infondata la questione relativa al contrasto delle norme denunciate (artt. 9 e 5, lett. b), del protocollo) con l'art. 34 della Costituzione che, pur non contenendo un principio supremo, tuttavia con la garanzia dell'istruzione obbligatoria uguale per tutti pone un fondamentale diritto sociale, dello Stato laico e democratico che ha espresso il nuovo accordo di Villa Madama.

3) Viene in rilievo altresì il contrasto «con gli artt. 3 e 34 della Costituzione» ed il principio di uguaglianza poiché, di fronte alla «riduzione» della normale attività didattica per effetto dell'inserzione dell'insegnamento della religione cattolica nell'orario «normale», i non avvalentisi che scelgono di allontanarsi dall'edificio scolastico vengono ad effettuare un orario inferiore di lezioni, minore di quello previsto dall'art. 7 della legge n. 148/1990, con discriminazione rispetto alla durata dell'orario per gli avvalentisi ed i non avvalentisi che svolgono attività alternative.

4) Viene, in ultimo, in rilievo il contrasto con l'art. 19 della Costituzione, quale espressione della libertà di religione c.d. sostanziale, poiché l'inserzione dell'insegnamento della religione cattolica nell'orario ordinario, parificando detta disciplina alle altre in una scuola come quella elementare ove l'insegnamento, pur essendo affidato a più insegnanti secondo il modello c.d. per «moduli» viene impartito unitariamente (art. 5 legge n. 148/1990), contraddice la finalità perseguita dal sistema scolastico di uno Stato improntato al principio di laicità di promuovere il diritto di libertà di scelta fra i valori religiosi formando una sensibilità ed una coscienza consapevole della problematica religiosa, evitando l'insegnamento di una specifica religione come materia ordinaria, sia pure facoltativa, mantenendo autonomo e specifico (e non diffuso) l'insegnamento del credo confessionale che non potrà che essere previsto in aggiunta al normale orario delle lezioni, ed all'inizio ed alla fine delle medesime.

In punto di rilevanza, il pretore osserva che il presente giudizio non può essere definito senza prima aver risolto la questione della legittimità costituzionale delle norme concordatarie che legittimano l'assetto organizzativo denunciato dai ricorrenti come lesivo dei diritti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che la cancelleria notifichi la presente ordinanza di trasmissione degli atti al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Canosa di Puglia, addì 13 maggio 1991

Il pretore: MONTEDORO

91C0950

N. 503

Ordinanza emessa il 21 marzo 1991 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Enzo Giancarlo ed altri contro l'Amministrazione delle finanze

Impiego pubblico - Indennità giudiziaria - Estensione al personale amministrativo delle magistrature speciali - Personale di segreteria delle commissioni tributarie - Esclusione - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 15 febbraio 1989, n. 51, art. 1).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 2855/89, 2856/89, 2857/89, 2858/89, 2859/89, 2860/89, 2861/89, 2862/89, 2863/89, 2864/89, 2865/89, 2866/89, 2867/89, 2868/89, 2869/89, 2870/89, 2871/89, 2872/89 e 2873/89, proposti rispettivamente da Enzo Giancarlo, Scoti Sandra, Bello Maria Grazia, Romano Antonella, Capria Antonio, Vianello Ornella, Trolese Maria, Di Saverio Susanna, Bolognese Antonio, Cini Franco, Campatelli Silvio, Lazzaretto Francesco, Bettin Sandra, Dainese Patrizia, Franco Sandro, Compagno Luciano, Pivato Gino, Padoan Elisabetta, Greco Elisabetta, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Mario Giantin, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Venezia, San Marco 5134, contro l'amministrazione delle finanze, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge, per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità giudiziaria, introdotta con legge n. 121/1988 a favore del personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie ed estesa con la legge n. 51/1989 al personale svolgente funzioni analoghe presso le magistrature speciali;

Visti i ricorsi, notificati il 17 novembre 1989 e depositati presso la segreteria il 29 novembre 1989, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione delle finanze;

Viste le memorie prodotte dai ricorrenti;

Visti gli atti tutti delle cause;

Udito alla pubblica udienza del 21 marzo 1991 (relatore il consigliere De Zotti), l'avv.to Panizzon, in sostituzione dell'avv.to, Giantin, per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti impugnano il silenzio-rifiuto formatosi sui loro distinti atti di diffida alla amministrazione delle finanze per l'attribuzione della «indennità giudiziaria», deducendo unicamente la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 15 nella parte in cui non estende l'attribuzione della predetta indennità al personale di segreteria presso le commissioni tributarie.

Resiste l'Amministrazione delle finanze.

DIRITTO

Nei ricorsi, che vanno riuniti perché pongono tutti la stessa questione, non si nega che l'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51 («Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali») non può essere interpretato altrimenti che nel senso della esclusione del personale amministrativo delle commissioni tributarie dal novero di quelli cui è attribuita la indennità giudiziaria. La norma in questione, infatti, benché nella rubrica menzioni genericamente il «personale amministrativo delle magistrature speciali», estende quella indennità, originariamente istituita, con la legge 22 gennaio 1989, in favore del personale delle cancellerie giudiziarie (vale a dire, che opera presso la magistratura ordinaria), al personale amministrativo di altri organi giurisdizionali (consiglio di Stato, tribunali amministrativi regionali, Corte dei conti e tribunali militari), oltre che dell'avvocatura dello Stato (il cui personale ha un trattamento sempre equiparato a quello degli organi giurisdizionali), con una elencazione che è sicuramente tassativa. I ricorrenti sostengono, però, che la esclusione, dal beneficio della estensione della indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali, soltanto del personale di segreteria delle commissioni tributarie, che sono organi giurisdizionali al pari delle altre magistrature speciali, è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di uguaglianza.

La questione, che è sicuramente rilevante perché da essa soltanto dipende l'esito delle domande, non può dirsi manifestamente infondata.

Deve ritenersi, infatti, che la speciale indennità giudiziaria sia stata originariamente istituita in favore del personale di cancelleria per favorire la sua più intensa e impegnativa collaborazione alle funzioni giudiziarie, sottoposte alla tensione provocata da una sempre più accentuata insufficienza di personale rispetto a una domanda di giustizia largamente insoddisfatta e in continuo aumento. Deve ritenersi, altresì, che l'estensione della indennità giudiziaria in favore del personale amministrativo delle magistrature speciali sia stata suggerita dalla constatazione che questa situazione (di insufficienza del personale rispetto ai compiti di istituto) non si verifica soltanto negli uffici della magistratura ordinaria. Ma che essa si verifichi anche presso le commissioni tributarie (che costituiscono, anch'esse, una magistratura speciale) è un dato di fatto di comune esperienza; sicché non può immaginarsi alcuna giustificazione della discriminazione del personale ad esse addetto. E sembra, allora, che situazioni uguali siano trattate dalla legge irrazionalmente, in modo disuguale.

La difesa dell'amministrazione sostiene che una differenza di situazione, che giustificerebbe la differenza di trattamento, può trovarsi nella constatazione che le commissioni tributarie non hanno un loro ruolo organico di personale amministrativo e si avvalgono, per l'espletamento dei compiti di segreteria, di personale comandato o distaccato da altri uffici. Ma questa non è una peculiarità delle commissioni tributarie: la stessa situazione si verifica presso i tribunali militari; e l'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, ha esteso l'indennità giudiziaria anche «al personale civile del Ministero della difesa ... distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare ...».

P. Q. M.

Riuniti i ricorsi in epigrafe, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, nella parte in cui non estende l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, al personale amministrativo addetto alle commissioni tributarie;

Sospende, frattanto, il giudizio in corso;

Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 21 marzo 1991

Il presidente: ROSINI

L'estensore: DE ZOTTI

Il segretario: (firma illeggibile)

N. 504

Ordinanza emessa l'11 aprile 1991 dalla Corte dei conti - sezione II giurisdizionale, nel giudizio di responsabilità promosso dal procuratore generale nei confronti di Orlini Antonio ed altri

Responsabilità contabile e amministrativa - Azione di responsabilità nei confronti di amministratori e di dipendenti dei comuni e delle province - Improprietà in caso di morte degli stessi nei confronti dei loro eredi - Ingiustificata disparità di trattamento tra eredi degli amministratori e dipendenti dei comuni e delle province rispetto ai dipendenti e amministratori di enti pubblici, dello Stato e degli altri enti locali, nonché rispetto a qualsiasi altro erede responsabile ex artt. 752 e 754 del c.c. - Deteriore trattamento dei creditori dei comuni e delle province rispetto agli altri creditori - Violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma, seconda parte).

(Cost., artt. 3, 24 e 97).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 10154/el del registro di segreteria e promosso dal procuratore generale con atto di citazione n. 17760 dell'11 novembre 1986 nei confronti del sig. Orlini Antonio, e altri, quali componenti protempore della giunta comunale del comune di Ascoli Piceno;

Visti gli atti di causa;

Uditi nella pubblica udienza dell'11 aprile 1991 il consigliere relatore dott. Camillo Longoni, l'avv. Mario Sanino per il comune di Ascoli Piceno interveniente, l'avv. Felice Assennato per i convenuti e il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Sergio Annunziata;

Premesso che, essendo deceduto, il 16 settembre 1989, il convenuto Forlini Giovanni, il procuratore generale con atto del 15 novembre 1990 ne ha citato in riassunzione gli eredi sigg.ri Raimondi Maria Teresa, Forlini Alberto e Forlini Donatella al fine di sentirli condannare, in solido con gli altri convenuti, ma ciascuno nel limite della propria quota ereditaria, a pagare al comune di Ascoli Piceno quanto posto a carico del dante causa:

che con il predetto atto di riassunzione il procuratore generale ha sollevato per contrasto con l'art. 3 della Costituzione questione di illegittimità costituzionale dell'art. 58 quarto comma della legge 9 giugno 1990, n. 142 il quale nella seconda parte dispone che: «la responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi»;

che l'eccezione di incostituzionalità è supportata dalla deduzione che, a seguito dell'entrata in vigore della menzionata legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali si è determinato per gli amministratori e i dipendenti dei comuni e delle province un regime di responsabilità diverso da quello stabilito dagli artt. 18 e segg. del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per i dipendenti statali ed equiparati, cioè proprio dalle norme alle quali fa rinvio il primo comma dello stesso art. 58 citato, nonché dal regime di qualsiasi altro erede tenuto, ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c., a soddisfare personalmente i debiti del *de cuius*;

che la sollevata questione di illegittimità costituzionale investe anche la posizione processuale della sig.ra Fazzini Alessandra, a suo tempo convenuta in giudizio con l'atto introduttivo del processo, quale erede di Cipollini Mario;

Considerato che il menzionato art. 58, quarto comma, parte seconda, per la sua natura di norma processuale, perciò stesso applicabile anche ai giudizi pendenti, incide sulla *legittimatio ad causam* degli indicati eredi, pur essendo il dante causa in entrambe le situazioni processuali considerate (quella dell'erede Cipollini e quella degli eredi Forlini) deceduto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 142, del 1990;

che l'applicazione alla fattispecie della norma in parola comporterebbe la declaratoria di improcedibilità dell'azione del p.g. nei confronti dell'erede Cipollini e degli eredi Forlini sicché è manifesta la rilevanza della eccepita questione di illegittimità costituzionale;

che, molteplici appaiono i profili di sospetta incostituzionalità della norma *de qua*:

A) per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto le seguenti angolazioni:

per disparità di trattamento tra eredi di amministratori e dipendenti comunali e provinciali ed eredi degli altri dipendenti e amministratori di enti pubblici e dello Stato;

per disparità di trattamento tra eredi di amministratori e dipendenti comunali e provinciali ed eredi di amministratori e dipendenti di altri enti locali (e ciò nell'ipotesi che si ritenga che con l'espressione «amministratori e dipendenti dei comuni e delle provincie» adoperata nel quarto comma in parola, il legislatore abbia voluto restringere ulteriormente la platea dei destinatari della norma sulla inestensibilità agli eredi della responsabilità amministrativa rispetto all'area soggettiva più ampia — «amministratori e personale degli enti locali» — cui si riferisce il primo comma dello stesso art. 58).

L'irrazionalità delle prospettate disparità è resa ancora più acuta ove si consideri in contrasto tra il primo comma dell'art. 58, che sembra realizzare — in aderenza anche alle indicazioni contenute nella legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 — una generale omogeneizzazione del regime della responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti, e il successivo quarto comma che pone ingiustificate discriminazioni a favore di una ristretta area di soggetti destinatari;

per disparità con qualsiasi altro erede, tenuto ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c. a soddisfare i debiti del *de cuius* anche con il proprio patrimonio, se non ha accettato l'eredità con il beneficio di inventario. Giova ricordare, al riguardo, che — secondo il «diritto vivente» quale risulta dall'orientamento unanime e costante della giurisprudenza, consacrato peraltro dalla stessa Corte costituzionale (cfr. dec. 23 marzo 1983, n. 72) — la responsabilità amministrativa ha carattere risarcitorio e, quindi, patrimoniale. Il che vale a incardinare detto tipo di responsabilità nel sistema delle obbligazioni patrimoniali per le quali è principio comune la trasferibilità agli eredi del debitore. La previsione dell'art. 58, quarto comma, parte seconda, della legge n. 142 che sancisce la natura personale della responsabilità amministrativa e la conseguente non estensibilità di questa agli eredi dei dipendenti e amministratori comunali e provinciali, sembra determinare, pertanto, un'irrazionale breccia nel richiamato principio, tanto più considerando che anche lo Stato, nella qualità di erede necessario, risponde, ai sensi dell'art. 586, secondo comma, dei debiti ereditari ancorché nei limiti del valore dei beni acquistati;

per disparità di trattamento tra i creditori comuni e provincie, da una parte, e gli altri creditori, dall'altra, del debitore amministratore o dipendente comunale-provinciale, in quanto i secondi e non anche i primi possono soddisfare il proprio credito risarcitorio sui beni del defunto debitore caduti in successione e ciò persino nella ipotesi di debitore peculatore in danno di comuni-provincie;

B) per violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, che garantisce a tutti la facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Attesa la natura patrimoniale della responsabilità amministrativa, il beneficio introdotto dal quarto comma, parte seconda, dell'art. 58 in parola viene, infatti, a precludere, in buona sostanza, al procuratore generale di agire per la tutela dei diritti patrimoniali pubblici nei confronti degli eredi dei dipendenti e degli amministratori dei comuni e delle provincie;

C) per violazione dell'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui sono canonizzati i principi dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Con la disposizione di cui al menzionato art. 58, quarto comma, parte seconda, si viene infatti a privare, senza apparente giustificazione, l'erario (inteso in senso lato) della garanzia patrimoniale generica, costituita sia dal patrimonio del debitore deceduto sia dal patrimonio dell'erede. Questi, poi, non sarebbe tenuto a rispondere nemmeno nei limiti di quanto ricevuto dal *de cuius*; con la paradossale conseguenza che la condizione dell'erede si prospetterebbe migliore di quella dello Stato, quale erede necessario, il quale, come accennato, è obbligato al pagamento dei debiti del *de cuius* nei limiti di quanto ereditato;

Ritenuta pertanto la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle prospettate questioni;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, parte seconda, della legge 8 giugno 1990, n. 142 con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione nei termini di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti convenute ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nonché al Procuratore generale di questa Corte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 aprile 1991.

Il presidente: GILENO

91C0971

N. 505

Ordinanza emessa il 10 novembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 luglio 1991) dalla commissione tributaria di primo grado di Messina sul ricorso proposto da Malescio Domenico contro intendenza di finanza di Messina

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari in servizio effettivo - Contestata inapplicabilità dell'esenzione dall'I.R.Pe.F. riconosciuta per le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Malescio Domenico avverso silenzio-rifiuto di intendenza di finanza di Messina;

Letti gli atti;

Sentito il rappresentante dell'ufficio ed il ricorrente;

Udito il relatore avv. Tommaso Cristaudo;

RITENUTO DI FATTO

Che le parti insistono nei rispettivi assunti e che, in particolare, il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973, nella parte in cui non prevede la esenzione dell'I.R.Pe.E.F. relativa alle pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari anche non di leva.

O S S E R V A

La Commissione, che l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non appare manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Ed invero, dispone il richiamato art. 53 della Costituzione che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Or non v'è dubbio, ad avviso di questo collegio, che la pensione privilegiata ordinaria tabellare spettante al militare in conseguenza di un infortunio subito in costanza del rapporto di servizio ha certamente natura risarcitoria e non certo reddituale, per lo meno per la parte che, in conseguenza dell'infortunio, viene elargita al dipendente in misura superiore a quella normale. Appare evidente, infatti, che il titolo su cui si fonda la concessione di siffatta pensione è costituito dalla menomazione sofferta dal militare e quindi affonda le sue radici in una incontestabile pretesa risarcitoria.

Non vi è dubbio, pertanto, ad avviso di questa commissione, che la mancata estensione dei benefici di cui all'art. 34 ai militari che subiscono infortuni nell'esercizio della loro attività lavorativa viola i principi costituzionali di eguaglianza di tutti i cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione e di contribuzione alle spese pubbliche in ragione della singola capacità contributiva degli stessi cittadini ai sensi del successivo art. 53. Del resto la stessa Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 387/1989 ha sancito la illegittimità costituzionale dell'art. 34 primo comma nella parte in cui non estende l'esenzione dall'I.R.Pe.E.F. alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in ordine all'art. 34, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui non estende la esenzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari in servizio effettivo, quanto meno in relazione all'importo che il Ministero competente abbia riconosciuto al militare dipendente in aggiunta all'ammontare della pensione ordinaria;

Sospende l'attuale procedimento pendente presso questa commissione e dispone che a cura della segreteria vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale.

Messina, addì 10 novembre 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

Il relatore: (firma illeggibile)

91C0972

09

N. 506

Ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dalla commissione tributaria centrale sul ricorso proposto da intendenza di finanza di Roma contro Dattilo Arduino

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. - Determinazione dell'imponibile da assoggettare ad imposta - Mancata previsione della detrazione delle somme afferenti ai contributi volontariamente versati dall'interessato per il riscatto di anzianità convenzionale - Violazione del principio della capacità contributiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 178/1986, 877/1988 e 513/1990.

(Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 2).

(Cost., art. 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'intendenza di finanza di Roma contro Dattilo Arduino, contro la decisione della commissione di secondo grado di Roma n. 90110169 in data del 16 febbraio 1990.

Con istanza in data 25 febbraio 1987 il dott. Arduino Dattilo, magistrato a riposo, chiedeva all'intendenza di finanza di Roma, in applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1986, n. 178, la restituzione della somma di lire 16.561.089, trattenuta dall'E.N.P.A.S. a titolo di ritenuta fiscale sull'indennità di buonuscita.

Contestualmente il dott. Dattilo, chiedeva inoltre la restituzione dell'ulteriore somma di lire 20.294.163 anch'essa per ritenuta fiscale eccedente il dovuto, per avere l'ente erroneamente considerato di natura reddituale la quota dell'indennità di buonuscita di lire 56.486.164, formatasi con il contributo previdenziale dell'interessato per il riscatto di anni otto e mesi quattro di anzianità convenzionale (studi universitari, servizio pre-ruolo, etc.).

Il dott. Dattilo chiedeva, infine, il rimborso degli interessi maturati e maturandi, come per legge, sulle somme anzidette.

Avverso il silenzio-rifiuto dell'intendenza egli proponeva ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Roma che, con decisione 12 ottobre 1988, n. 88130880, lo accoglieva parzialmente, condannando l'amministrazione finanziaria al pagamento della somma di lire 16.561.069 richiesta con la prima domanda e dichiarava sottoposta allo stesso regime, di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale, la quota di lire 20.294.163 conseguente ai contributi posti a carico dell'interessato per il riscatto.

Avverso tale decisione sia il dott. Dattilo sia l'intendenza di finanza proponevano appelli dinanzi alla commissione tributaria di secondo grado di Roma che, con pronuncia 15 aprile 1990, n. 10464, riunitili, accoglieva parzialmente il primo, ribadendo che anche alla quota dell'indennità di buonuscita derivante dalla contribuzione volontaria a titolo di riscatto dovevano applicarsi i richiamati principi affermati dalla Corte costituzionale e che la stessa andava, quindi, esclusa dall'imponibile. Ribadita poi la condanna dell'amministrazione al pagamento degli interessi di legge, la commissione respingeva viceversa la richiesta del contribuente di liquidazione della rivalutazione monetaria, in quanto domanda nuova non formulata al primo grado.

Contro tale pronuncia ricorre ora l'intendenza di finanza dinanzi a questa commissione tributaria centrale, rilevando che all'atto del riscatto il dipendente versa una quota contributiva corrispondente soltanto alla parte a suo carico e che, in ogni caso, la determinazione della quota di abbattimento è tassativamente fissata dalla sentenza n. 178/1986 cit. della Corte costituzionale e dalla legge n. 154/1989 in misura cui l'Amministrazione deve strettamente attenersi.

L'intendenza ha quindi concluso per l'annullamento della decisione impugnata.

Resiste il contribuente, che chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Secondo quanto rilevato nella pregressa esposizione in fatto, nella specie si controverte in tema di imposizione fiscale a titolo di I.R.P.E.F. sulla parte dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. corrispondente al riconoscimento di anzianità convenzionali per servizi o periodi di tempo ammessi a riscatto con contributo a totale carico dell'interessato.

Come è noto, la materia dell'imposizione fiscale I.R.P.E.F. sulle indennità di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurata alla durata dei rapporti di lavoro dipendente è regolata dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, modificato prima, dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e, successivamente, dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (che al susseguente art. 4 ha anche determinato l'ambito di applicazione dell'art. 2 ai rapporti pregressi o pendenti, giusta una disposizione che non viene peraltro nella presente sede in rilievo, vertendosi ivi in ordine a rapporto di quiescenza sorto, in data posteriore, il 1° aprile 1986, a quella di entrata in vigore della legge, il 1° ottobre 1985).

È altresì noto poi che, con sentenza 27 giugno-7 luglio 1986, n. 178, la corte ha dichiarato l'incostituzionalità dei predetti artt. 2 e 4 della legge n. 482/1985 «... nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita (di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973) corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.».

In tal guisa, dunque, le norme in questione sono state espunte dall'ordinamento nella parte disciplinante l'imposizione fiscale sull'ammontare dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. corrispondente, secondo il rapporto predetto, al contributo obbligatorio a carico del dipendente, mentre non sono state dalla pronuncia incise nella parte disciplinante l'imposizione fiscale sull'ammontare dell'indennità connesso ai contributi volontariamente versati per i servizi ed i periodi di tempo ammessi a riscatto, con onere interamente gravante sul dipendente ai sensi dell'art. 15, comma quarto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (v. anche l'art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368).

Per questa parte della normativa e segnatamente, per quanto di rilevanza nella specie giusta innanzi accennato, dell'art. 2 della legge n. 482/1985, la sezione ritiene peraltro di dover sollevare dubbi di costituzionalità, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, per le medesime ragioni evidenziate dalla menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986 e successivamente più volte da essa ribadite (sentt. 11-19 novembre 1987, n. 400; 7-26 luglio 1988, n. 877; 15 ottobre-2 novembre 1990, n. 513).

Con tale sentenza, invero, l'assoggettamento ad I.R.P.E.F. della suindicata quota dell'indennità di buonuscita è stata dalla Corte ritenuta in contrasto con l'art. 53, comma primo, della Costituzione non potendo la stessa rientrare nel concetto di «reddito», tenuto anche conto che, con il versamento, i contributi sono affidati alla esclusiva ed autonoma gestione di un apposito ente, quale appunto l'E.N.P.A.S., cui i relativi incrementi e redditi ridondano, senza la previsione di meccanismi di partecipazione agli stessi dei dipendenti interessati.

Violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione è stata, inoltre, dalla Corte ravvisata per il fatto che, in virtù di esso articolo, a situazioni uguali debbono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale, laddove nella specie, relativamente alla parte dell'indennità

corrispondente ai contributi obbligatori versati, le disposizioni in questione stabilivano un regime tributario indifferenziato sia per la quota riferibile ai contributi a carico del dipendente sia per quella riferibile ai contributi a carico dello Stato.

Queste medesime considerazioni sembrano destinate a valere pur a proposito della parte dell'indennità connessa ai contributi versati volontariamente a titolo di riscatto, anche per essa ben potendo porsi in dubbio la reale natura di reddito e la legittimità, sul piano costituzionale, della assimilazione del suo regime fiscale I.R.PE.F. a quello proprio della parte dell'indennità riferibile ai contributi obbligatori a carico dello Stato.

Né è da ritenere che sulla questione possa spiegare riflesso la natura volontaria dei contributi di riscatto.

Va invero in contrasto notato come in ordine alla tassazione I.R.PE.F. delle indennità basate su oneri del pari volontariamente assunti, quali quelle percepite in relazione a contratti di assicurazione sulla vita, il legislatore ha disposto la detrazione dall'imponibile del coacervo dei premi versati (art. 6 della legge n. 482/1985). E ciò anche se, rispetto a quanto avviene per i contributi di qualsiasi specie versati all'E.N.P.A.S., tali premi ricevono un trattamento addirittura peggiore dal punto di vista della redditività, in virtù dei meccanismi collegati al rapporto assicurativo che consentono all'interessato di fruire degli accrescimenti via via maturantisi.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui disciplina il trattamento fiscale a titolo di I.R.PE.F. dell'ammontare dell'indennità di buonuscita conseguente al riconoscimento di anzianità convenzionali ammesse a riscatto con onere a totale carico dell'interessato;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere;

Manda alla segreteria di provvedere ai prescritti incumbenti.

Roma, addì 6 marzo 1991

Il presidente: PIETRANERA.

Il relatore: GIOVANNINI

91C0973

N. 507

*Ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dalla commissione tributaria centrale
sul ricorso proposto da intendenza di finanza di Roma contro Nardizzi Vincenzo*

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. - Determinazione dell'imponibile da assoggettare ad imposta - Mancata previsione della detrazione delle somme afferenti ai contributi volontariamente versati dall'interessato per il riscatto di anzianità convenzionale - Violazione del principio della capacità contributiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 178/1986, 877/1988 e 513/1990.

(Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 2).

(Cost., art. 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'intendenza di finanza di Roma contro Nardizzi Vincenzo, contro la decisione della commissione di secondo grado di Roma n. 89111031 in data del 15 dicembre 1989.

Con istanza spedita in data 24 febbraio 1987 il dott. Vincenzo Nardizzi, magistrato a riposo, chiedeva all'intendenza di finanza di Roma, in applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1986, n. 178, la restituzione della somma di lire 15.804.311, trattenuta dall'E.N.P.A.S. a titolo di I.R.PE.F. sulla indennità di buonuscita.

Contestualmente il dott. Nardizzi chiedeva la restituzione, altresì, della ulteriore somma a lui spettante in dipendenza della minore imposta dovuta per il fatto che per nove dei quarantasei anni posti a base del computo della buonuscita, la indennità doveva a suo avviso andare completamente esente da imposta, trattandosi di anni riscattati con contributo a suo totale carico.

Avverso il silenzio-rifiuto dell'intendenza maturatosi su tale istanza, egli proponeva ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Roma che, con decisione 17 marzo 1988, n. 88140178, lo accoglieva «limitatamente alla quota relativa al versamento a carico del dipendente».

Contro tale decisione sia il dott. Nardizzi sia l'intendenza di finanza si appellavano alla commissione tributaria di secondo grado di Roma che, con pronuncia 15 gennaio 1989, n. 89111031, accoglieva il gravame del contribuente, dichiarando il suo diritto al rimborso della complessiva somma di lire 15.102.921 (derivante dalla esclusione dalla base imponibile dell'importo dell'indennità corrispondente al periodo riscattato nonché dall'applicazione, alla restante parte, del dettato della Corte costituzionale, oltre gli interessi di legge, e condannando l'Amministrazione al pagamento di detta somma).

Propone ora l'intendenza di finanza ricorso dinanzi a questa commissione tributaria centrale, reiterando anzitutto la tesi pregiudiziale secondo cui non competeva ad essa Intendenza *ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973* ma al centro di servizio imposte dirette di decidere sulla richiesta di rimborso. Gradatamente l'Intendenza nega, poi, che la legislazione vigente contempli l'esenzione della quota di buonuscita corrispondente al contributo per il servizio non di ruolo e per le altre anzianità convenzionali.

Essa ha, quindi, concluso per l'annullamento della decisione impugnata.

Resiste il contribuente, che chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Secondo quanto rilevato nella pregressa esposizione in fatto, nella specie si controverte in tema di imposizione fiscale a titolo di I.R.PE.F. sulla parte dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. corrispondente al riconoscimento di anzianità convenzionali per servizi o periodi di tempo ammessi a riscatto con contributo a totale carico dell'interessato.

Al riguardo l'intendenza ricorrente ha pregiudizionalmente eccepito la competenza del centro di servizio e non la propria, a pronunciarsi sulla istanza di rimborso originariamente presentata dall'interessato, con conseguente mancata formazione di silenzio-rifiuto sulla stessa.

Gradatamente, nel merito, essa ha poi sostenuto l'infondatezza della tesi propugnata dall'interessato medesimo e condivisa dalla Commissione tributaria di secondo grado.

In ordine alla prima questione, va rilevato che ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, spetta ai Centri di servizio provvedere, in luogo delle Intendenze di finanza, in materia di rimborsi allorché (primo comma) questi siano conseguenti ad errori materiali o duplicazioni imputabili allo stesso centro ovvero (secondo comma) allorché essi emergono dai riscontri sulle dichiarazioni dei redditi commessi ai Centri di servizio dagli artt. 6 del d.P.R. cit. e 36 *bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riscontri concernenti precipuamente l'esattezza, regolarità e completezza documentale delle dichiarazioni e degli atti allegati.

Nessuna norma demanda viceversa ai centri di decidere su richieste di rimborso basate, come avviene nella specie, su profili sostanziali attinenti l'interpretazione di norme, si da doversi al riguardo necessariamente intendere tuttora operante la competenza delle Intendenze di finanza prevista dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

La deduzione non appare, pertanto, meritevole di accoglimento.

Devesi quindi procedere all'esame della questione di merito prospettata in via gradata, in ordine alla quale si osserva quanto segue.

Come noto, la materia dell'imposizione fiscale I.R.PE.F. sulle indennità di buonuscita di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente è regolata dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, modificato, prima, dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975 n. 576, e, successivamente, dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (che al susseguente art. 4 ha anche determinato l'ambito di applicazione dell'art. 2 ai rapporti pregressi o pendenti, giusta una disposizione che non viene peraltro nella presente sede in rilievo, vertendosi ivi in ordine a rapporto di quiescenza sorto in data posteriore, il 1° febbraio 1986, a quella di entrata in vigore della legge 1° ottobre 1985.

È altresì noto poi che, con sentenza 27 giugno-7 luglio 1986, n. 178, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dei predetti artt. 2 e 4 della legge n. 482/1985 «... nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita (di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973) corrispondente al rapporto esistente dalla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.».

In tal guisa, dunque, le norme in questione sono state espunte dall'ordinamento nella parte disciplinante l'imposizione fiscale sull'ammontare dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. corrispondente, secondo il rapporto predetto, al contributo obbligatorio a carico del dipendente, mentre non sono state dalla pronuncia incise nella parte disciplinante l'imposizione fiscale sull'ammontare dell'indennità connesso ai contributi volontariamente versati per i servizi ed i periodi di tempo ammessi a riscatto, con onere interamente gravante sul dipendente ai sensi dell'art. 15, comma quarto, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (v. anche l'art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368).

Per questa parte della normativa e segnatamente, per quanto di rilevanza nella specie giusta innanzi accennato, dell'art. 2 della legge n. 482/1985, la sezione ritiene peraltro di dover sollevare dubbi di costituzionalità, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, per le medesime ragioni evidenziate dalla menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986 e successivamente più volte da essa ribadite (sentt. 11-19 novembre 1987, n. 400; 7-26 luglio 1988, n. 877; 15 ottobre-2 novembre 1990, n. 513).

Con tale sentenza, invero, l'assoggettamento ad I.R.PE.F. della suindicata quota dell'indennità di buonuscita è stata dalla Corte ritenuta in contrasto con l'art. 53, comma primo, della Costituzione non potendo la stessa rientrare nel concetto di «reddito», tenuto anche conto che, con il versamento, i contributi sono affidati alla esclusiva ed autonoma gestione di un apposito ente, quale appunto l'E.N.P.A.S., cui i relativi incrementi e redditi ridondano, senza la previsione di meccanismi di partecipazione agli stessi dei dipendenti interessati.

Violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione è stata, inoltre, dalla Corte ravvisata per il fatto che, in virtù di esso articolo, a situazioni uguali debbono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale, laddove nella specie, relativamente alla parte dell'indennità corrispondente ai contributi obbligatori versati, le disposizioni in questione stabilivano un regime tributario indifferenziato sia per la quota riferibile ai contributi a carico del dipendente sia per quella riferibile ai contributi a carico dello Stato.

Queste medesime considerazioni sembrano destinate a valere pur a proposito della parte dell'indennità connessa ai contributi versati volontariamente a titolo di riscatto, anche per essa ben potendo porsi in dubbio la reale natura di reddito e la legittimità, sul piano costituzionale, della assimilazione del suo regime fiscale I.R.PE.F. a quello proprio della parte dell'indennità riferibile ai contributi obbligatori a carico dello Stato.

Né è da ritenere che sulla questione possa spiegare riflesso la natura volontaria dei contributi di riscatto.

Va invero in contrario notato come in ordine alla tassazione I.R.PE.F. delle indennità basate su oneri del pari volontariamente assunti, quali quelle percepite in relazione a contratti di assicurazione sulla vita, il legislatore ha disposto la detrazione dell'imponibile del coacervo dei premi versati (art. 6 della legge n. 482/1985). E ciò anche se, rispetto a quanto avviene per i contributi di qualsiasi specie versati all'E.N.P.A.S., tali premi ricevono un trattamento addirittura peggiore dal punto di vista della redditività, in virtù dei meccanismi collegati al rapporto assicurativo che consentono all'interessato di fruire degli accrescimenti via via maturantisi.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui disciplina il trattamento fiscale a titolo di I.R.PE.F. dell'ammontare dell'indennità di buonuscita conseguente al riconoscimento di anzianità convenzionali ammesse a riscatto con onere a totale carico dell'interessato;

Dispone la sospensione del presente giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere;

Manda alla segreteria di provvedere ai prescritti incumbenti.

Roma, addì 6. marzo 1991

Il presidente: PIETRANERA

Il relatore: GIOVANNINI

N. 508

Ordinanza emessa il 21 marzo 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 luglio 1991) dalla commissione tributaria centrale sul ricorso proposto da S.p.a. Contraves Italiana contro intendenza di finanza di Roma

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.Pe.G.) - Imposta di conguaglio - Determinazione - Criteri - Esclusione, dal calcolo, dei soli dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore e ad altri titoli equiparati perché soggetti a ritenuta alla fonte - Mancata esclusione, dal calcolo, dei dividendi attribuiti ai soci non residenti, pur essendo anch'essi soggetti a ritenuta - Ingiustificata disparità di trattamento con violazione del principio della capacità contributiva.

(Legge 25 novembre 1983, n. 649, art. 2, secondo comma):

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Contraves Italiana S.p.a. contro la decisione della commissione di secondo grado di Roma, sez. 11ª, in data del 10 novembre 1989.

IN FATTO

Con istanza 24 ottobre 1986 all'intendenza di finanza di Roma la Contraves Italiana S.p.a. chiedeva la restituzione della somma di L. 631.423.000 pagata a titolo di imposta di maggiorazione di conguaglio sugli utili distribuiti ai soci nell'anno 1985.

Contro il silenzio dell'intendenza protrattosi per oltre 90 giorni la società reclamava in sede contenziosa.

Con pronuncia 15 giugno 1987 la commissione tributaria di primo grado di Roma rigettava il reclamo.

Proponeva appello la società.

Ma la commissione tributaria di secondo grado di Roma, provvedendo con sentenza 17 novembre 1988, ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre in questa sede la Contraves.

Resiste l'intendenza.

IN DIRITTO

Ha ritenuto la sentenza impugnata (nel solco peraltro della pronuncia di primo grado):

che l'imposta di maggiorazione di conguaglio è una ritenuta;

che la società che ne effettua il versamento assume la posizione di sostituto di imposta;

che esula nella specie la legittimazione ad agire della Contraves, questa avendo addotto motivi attinenti esclusivamente ai soci.

È insorta la società deducendo falsa ed errata applicazione di norme.

1. — Osserva la commissione che la legge 25 novembre 1983, n. 649, nel convertire in legge il decreto n. 512/1983, ha elevato, con l'art. 2, primo comma, a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore (1º dicembre 1983), l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche al 36% ed ha stabilito il credito di imposta di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella misura uniforme di nove sedicesimi degli utili che concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci.

Detto art. 2 reca norme intese ad eliminare alcune anomalie derivanti dall'applicazione della previgente disciplina del credito di imposta, secondo cui questo era riconosciuto, senza procedere ad imposizione compensativa a carico della società erogante, anche quando i dividendi da essa distribuiti traevano origine da redditi esenti o comunque non integralmente assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, venendosi in tal modo a determinare una situazione di favore nei confronti dei soci percettori.

La legge n. 649 rimuove tali inconvenienti con l'istituzione di una maggiorazione di conguaglio a carico della società erogante, la quale si determina sulla base dell'ammontare degli utili distribuiti ai soci e assicura la copertura del credito di imposta spettante ai soci medesimi.

Ciò consente di mantenere il credito di imposta nella misura uniforme di nove sedicesimi dell'utile conseguito dal socio, senza doverlo notificare in funzione dell'effettiva entrata dell'imposta ordinaria assolta dalla società erogante.

Consegue che l'imposta di maggiorazione di conguaglio non è una ritenuta di imposta, ma una imposta vera e propria il cui soggetto passivo è la società.

Più propriamente, è una I.R.PE.G. aggiuntiva che la società deve pagare quando vengono distribuiti dividendi non assoggettati ad imposta ed è giustificata dal credito di imposta assicurato agli azionisti.

Sussiste, allora, nel caso concreto, la *legitimitas ad causam* della società, che, agendo in giudizio per il rimborso della somma pagata, fa valere in nome proprio non un diritto altrui, ma un diritto proprio, sicché è fondata la doglianza della Contraves sul punto.

2. — Ne deriva che si impone l'esame di merito della pretesa di rimborso.

Al qual riguardo, stante la stretta connessione tra la istituita maggiorazione di conguaglio e il credito di imposta, il quesito che la causa propone è quello di stabilire se possa la debenza della maggiorazione escudersi in tutti i casi in cui non sussista la possibilità di utilizzo del credito di imposta.

Accade, invero, nella specie, che i soci beneficiari dei dividendi sono tutti azionisti non residenti che assolvono definitivamente il loro obbligo tributario verso il fisco italiano con la ritenuta di imposta nella misura prevista e ai quali non compete nessun credito di imposta.

Sul punto è risolutivo, in senso contrario alla Contraves, il mezzo ermeneutico letterale.

Atteso, invero, che l'art. 2 della legge n. 649 esclude dalla somma distribuita sull'utile d'esercizio soltanto la parte attribuita alle azioni di risparmio al portatore (alle quali vanno equiparati i titoli rappresentanti quote di capitale delle aziende e degli istituti di credito pubblici di cui all'art. 48, legge n. 526/1982, qualora detti titoli siano al portatore e non incorporino il diritto di voto), si deve ritenere che non sia ammessa alcuna altra diminuzione, neppure quindi con riguardo ai dividendi distribuiti a soci cui non spetti il credito di imposta, quali quelli attribuiti a soggetti non residenti.

3. — E però, così intesa la norma (e non pare che possa diversamente intendersi), acquista rilevanza, e va quindi esaminata, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Contraves. Ritiene il collegio che la questione non sia manifestamente infondata.

Sembra, infatti, che l'art. 2 della legge n. 649 sia irrazionalmente discriminatorio là dove, ai fini della maggiorazione, esclude dal calcolo solo i dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore e titoli equiparati, in quanto assoggettati a ritenuta alla fonte, e non anche quelli attribuiti a soci non residenti, anche questi assoggettati a ritenuta.

Nell'un caso come nell'altro, infatti, non è configurabile credito di imposta e d'altra parte è unicamente tale inconfigurabilità che nel caso dei dividendi delle azioni al portatore giustifica l'esclusione dal calcolo. Talché, non si capisce perché l'esclusione stessa non debba operare anche nell'altro caso.

Peraltro, non è di agevole lettura, ed è comunque incongrua, la ragione che si adduce, e cioè che solo per i dividendi delle azioni al portatore il credito di imposta è escluso in via di principio e oggettivamente, mentre nel caso dei non residenti la non possibilità di avvalersi del credito deriva dalla situazione del soggetto che percepisce il dividendo.

Per tal nuovo accade che nel caso di dividendi attribuiti a non residenti la maggiorazione di conguaglio si trasforma in imposizione non giustificata, ossia si traduce per il fisco italiano in una entrata senza alcuna contropartita, con evidente violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione. E ponendo inoltre problemi di duplicazione di imposta, in considerazione, come evidenziato innanzi, ha la maggiorazione di conguaglio ha indubbia natura di maggiorazione di imposta.

È innegabile, poi, che l'irrazionale discriminazione sussiste tanto nei confronti dei soci non residenti (rispetto a quelli residenti) quanto nei confronti delle società con soci non residenti (rispetto a quelle con soci tutti o in parte residenti).

Si impone, pertanto, di sospendere il presente giudizio e di investire la Corte costituzionale, in ottemperanza al disposto dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Nè la natura derogatoria della norma che sottrae all'imposta la parte di utili attribuita alle azioni di risparmio al portatore è impeditiva per la Corte costituzionale di emettere una pronuncia che ne comporti l'estensione, questa servendo a ristabilire il principio di uguaglianza, ossia a rispettare una norma fondamentale del nostro sistema costituzionale. Tanto più poi nel caso concreto, in cui l'estensione si pone come il risultato di un procedimento logico necessitato e riferibile al contesto normativo in cui è inserita la norma impugnata, senza alcuna invasione della sfera di

discrezionalità riservata al legislatore. Sicché, conseguendo la soluzione adeguatrice necessariamente al giudizio di legittimità e non essendo frutto di scelta discrezionale tra una pluralità di soluzioni, non pare si possa escludere l'uso della sentenza additiva (v. Corte costituzionale n. 109/1986).

P. Q. M.

La commissione dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma della legge 25 novembre 1983, n. 649 — nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'imposta di conguaglio, non esclude dal calcolo anche la parte di utile attribuita a soci non residenti — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alle parti.

Così deciso in Roma il 21 marzo 1990 in camera di consiglio dalla XXII sezione della commissione tributaria centrale.

Il presidente: TAMBURRINO

Il relatore: SCORZELLI

91C0975

N. 509

Ordinanza emessa il 24 gennaio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 luglio 1991) dalla Corte dei conti sezione II giurisdizionale, sul ricorso proposto da S.p.a. Banco di Chiavari e della Riviera Ligure

Corte dei conti - Giudizio per quote inesigibili - Procedimento - Disciplina - Omessa previsione: 1) della notifica al Ministero delle finanze del ricorso presentato dall'esattore; 2) della notifica allo stesso ministero del decreto di fissazione dell'udienza avanti alla Corte dei conti; 3) dell'avviso di deposito, allo stesso ministero, per prendere visione degli atti depositati - Conseguente impossibilità per l'amministrazione finanziaria di partecipare a tale tipo di giudizio di cui è invece parte vertendo lo stesso sulla fondatezza della richiesta di rimborso avanzata dall'esattore ricorrente - Violazione del diritto di difesa.

(R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, artt. 52, 53 e 54).

(Cost., art. 24).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio per quote inesigibili, iscritto al n. 11514 Q.I. del registro di segreteria e promosso con ricorso del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, rappresentato dall'avv. Augusto Ermetes avverso il decreto del Ministero delle finanze n. 1/3175 in data 19 marzo 1990.

Visto l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, all'udienza del 24 gennaio 1991, il relatore cons. Augusto Sanzi, il patrono legale del ricorrente, avv. Augusto Ermetes, nonché il p.m. nella persona del vice procuratore generale Salvatore Cascino;

PREMESSO IN FATTO

Il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.a., già titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Alassio, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Ermetes, con ricorso depositato il 12 luglio 1990, rivolto avverso il decreto del Ministero delle finanze n. 1/3175 in data 19 marzo 1990, ha chiesto alla Corte dei conti il riconoscimento del proprio diritto a conseguire il rimborso della quota inesigibile riguardante la pena pecuniaria per I.R.P.E.F., iscritta nel ruolo speciale in riscossione con la rata di aprile 1987, per l'importo di L. 305.244.000, a nome di Galeani Roberto.

Nelle proprie conclusioni, il procuratore generale, non entrando nel merito della domanda giudiziale, ha prospettato in rito la questione della mancata notificazione del ricorso all'amministrazione delle finanze interessata, osservando che seppure nessuna disposizione imponga al ricorrente siffatto adempimento, tuttavia nel giudizio in questione la decisione non può essere presa nella base della sola versione dei fatti resa dall'esattore senza che l'amministrazione che ha emesso l'atto sia posta in condizioni di prospettare il proprio punto di vista. In ciò è quindi ravvisabile una violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione.

Senza, peraltro, sollevare la questione di incostituzionalità delle norme regolatrici del giudizio *de quo*, l'autorità requirente ha configurato il diritto-dovere dell'amministrazione di essere presente in un giudizio in cui si discute della legittimità dei propri atti e di assumere la veste di parte resistente con il patrocinio dell'avvocatura generale dello Stato.

Proprio muovendo dalla disciplina positiva il ricorrente ha replicato al procuratore generale che la normativa processuale in materia è chiara ed impedisce di configurare alcun obbligo a carico dello stesso ricorrente in ordine alla notificazione del ricorso all'amministrazione che ha adottato il provvedimento censurato e che, per la giurisprudenza della Corte dei conti, neppure acquista veste di parte nel processo.

Nè, per il difensore dell'esattore proponente, può delinarsi una possibile lesione del diritto di difesa, atteso che il procuratore generale, nello svolgimento dei suoi poteri istruttori, può acquisire il parere e le valutazioni dell'autorità amministrativa sul ricorso: piuttosto deve riconoscersi che quest'ultima possa intervenire in giudizio con il patrocinio dell'avvocatura generale dello Stato.

Nell'udienza odierna, il difensore del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.a. ha ribadito le ragioni di doglianza dell'attore ed il rappresentante della procura generale, attenuando le tesi sostenute con l'atto scritto, ha chiesto la restituzione degli atti per le conclusioni sul merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — Con il ricorso in epigrafe il Banco di Chiavari e della Liguria, nella sua pregressa qualità di esattore consorziale delle imposte dirette di Alassio, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto al rimborso della quota, dallo stesso considerata inesigibile, riguardante la pena pecuniaria per I.R.P.E.F., iscritta nel ruolo speciale in riscossione con la rata di aprile 1987 per l'importo di L. 305.244.000 a nome del contribuente Roberto Galleani.

Tale ricorso, unitamente agli atti prescritti, risulta depositato presso la segreteria di questa sezione il 12 luglio 1980 e, munito del decreto di fissazione di udienza, è stato trasmesso, per le proprie conclusioni scritte, al Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Tanto in puntuale applicazione della normativa in materia, nei confronti della quale peraltro il collegio ravvisa contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

2. — I rimedi, che l'ordinamento positivo appresta in favore dell'esattore per ottenere il rimborso di quote d'imposta inesigibili, gravate dell'obbligo del non riscosso come riscosso, si articolano in due fasi.

La prima amministrativa, inizia con la domanda indirizzata dallo stesso esattore all'ufficio delle imposte dirette, sulla quale si pronuncia, in ordine alla debenza, l'intendente di finanza: avverso il provvedimento di rigetto di questa autorità amministrativa è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le finanze, il quale decide con decreto, che in seno al procedimento amministrativo considerato nella sua globale complessività, acquista il carattere di provvedimento definitivo.

Contro la decisione di rigetto del Ministro per le finanze — e qui inizia la seconda fase, quella giurisdizionale — l'esattore può proporre ricorso alla Corte dei conti entro il termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione stessa (artt. 90-92 d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858).

Il relativo giudizio, previsto dall'art. 56 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e disciplinato dagli articoli da 52 a 55 del regolamento di procedura approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, si svolge secondo uno schema, da cui rimane del tutto escluso il Ministro per le finanze, autorità decidente che ha adottato l'atto contro il quale si indirizzano le doglianze dell'attore ricorrente.

Infatti:

all'esattore incombe depositare, nella segreteria della sezione, il ricorso corredato: del provvedimento impugnato, del referto di notificazione (di tale provvedimento) e della domanda di rimborso (art. 52);

il presidente della sezione fissa l'udienza e ordina la comunicazione degli atti al procuratore generale per le conclusioni scritte (art. 53);

il procuratore generale, compiuta, ove ne ravvisi la necessità, l'istruttoria, formula le conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione almeno trenta giorni prima dell'udienza (art. 54, primo comma);

il ricorrente viene avvisato, con biglietto di segreteria, nel domicilio eletto e può prendere visione (e farne copia) degli atti depositati (art. 54, secondo comma).

3. — Ne discende che, al giudizio *de quo*, partecipano soltanto l'esattore ricorrente in veste di attore e il procuratore generale, il quale, come ha riconosciuto la giurisprudenza di questa Corte (e della Corte di cassazione) non può essere inteso come rappresentante o sostituto processuale della amministrazione (finanziaria), bensì come rappresentante e portatore dell'interesse generale a tutela dell'ordinamento.

Si tratta, invece, di giudizio in cui è possibile individuare due interessi contrapposti: quello dell'attore, che deduce una pretesa patrimonialmente rilevante, e quello dell'amministrazione, che tale pretesa non ha soddisfatto per averne negato in radice il fondamento e per averne impedito la realizzazione.

Del resto, se è vero che oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento contro cui è proposto il ricorso, ma la fondatezza della richiesta di rimborso, e, quindi, un rapporto giuridico patrimoniale, è altrettanto vero che l'atto introduttivo del giudizio è specificamente volto contro il provvedimento amministrativo di reiezione della domanda di rimborso per rimuovere gli effetti preclusivi e pregiudizievoli per la pretesa fatta valere.

Sicché, comunque, è configurabile un interesse diretto dell'amministrazione finanziaria a stare in giudizio ed a contrapporsi ad una richiesta che in sede diversa è stata già ritenuta priva di fondamento: infatti, l'amministrazione è parte nel rapporto giuridico sostanziale ed è soggetto agente sul piano provvedimentale.

4. — Né sulla base della disciplina positiva è possibile riconoscere al procuratore generale presso la Corte dei conti un ruolo processuale di patrocinio dell'amministrazione e ciò non soltanto perché siffatto ruolo è affidato all'avvocatura generale dello Stato, quanto piuttosto perché il procuratore generale agisce in veste di pubblico ministero e come tale non può che essere portatore e «difensore» degli interessi generali dell'ordinamento, in relazione allo svolgimento e alla definizione di una fattispecie che trae i propri connotati dalla materia della contabilità pubblica.

Invero, proprio le disposizioni processuali testé richiamate danno contezza della posizione giurisprudenzialmente riconosciuta al procuratore generale, il quale, lungi dal coinvolgere necessariamente nella sua istruttoria l'amministrazione agente — come prospettato dal difensore dell'esattore — rimane libero di improntare la sua valutazione, poi esternata nelle conclusioni scritte, a canoni svincolati da precostituiti schemi procedurali.

5. — Quello regolato dagli articoli 52, 53 e 54 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 è, pertanto, un giudizio da cui finisce per rimanere esclusa una parte del rapporto sostanziale dedotto e, cioè, la parte titolare — seppure in via ipotetica secondo lo schema processuale — dell'obbligo, che, ove intervenga decisione di condanna, dovrà essere soddisfatto da essa stessa, la quale sopporterà, perciò in maniera diretta le conseguenze pregiudizievoli della pronuncia del giudice.

Appare evidente — tanto ritiene il collegio — la lesione del diritto di difesa dell'amministrazione pubblica che ha adottato il provvedimento di reiezione della domanda di rimborso di quote d'imposta inesigibile ed appare evidente la violazione dell'art. 24 della Costituzione, realizzata dalla relativa disciplina processuale.

In particolare, fermo rimanendo il carattere legislativo e non regolamentare delle disposizioni in questione, e ciò al di là del *nomen iuris* dato all'intero corpo normativo del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038:

l'art. 52 di tale regio decreto si presenta viziato nella parte in cui non prevede che il ricorso sia notificato al Ministero delle finanze;

l'art. 53 nella parte in cui non prevede che il decreto di fissazione d'udienza, con il termine utile per le parti per il deposito degli atti, sia parimenti notificato alla medesima autorità pubblica;

l'art. 54, secondo comma, nella parte in cui non prevede, che anche il Ministro delle finanze o la autorità amministrativa che abbia adottato il provvedimento censurato sia avvertito del deposito a cura della segreteria per prendere visione degli atti depositati e ritirarne copia.

Il dubbio di costituzionalità di tali norme si presenta oltre che non manifestamente infondato, anche rilevante in quanto non solo nel giudizio *de quo* non risulta neppure sentita l'amministrazione finanziaria, ma, comunque, nel giudizio per rimborso di quote d'imposta inesigibili in generale si determina una carente costituzione del contraddittorio che appare insanabile.

Infatti, sia che il procuratore generale, aderendo al suggerimento del difensore del ricorrente, acquisisca il parere dell'amministrazione nel corso della sua istruttoria, sia che la stessa amministrazione intervenga in giudizio, come prospettato sempre dall'attore, comunque ad essa è precluso il ruolo di parte convenuta e, quindi la stessa viene privata, siccome sfornita dalla corrispondente legittimazione passiva, di quel novero di garanzie, riconosciute dal diritto processuale al convenuto in contraddittorio e rispetto all'attore.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in relazione all'art. 24 della Costituzione per le regioni e nei limiti indicati in motivazione;

Ordina la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, al ricorrente, al procuratore generale presso la Corte dei conti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 24 gennaio 1991.

Il presidente: SEPE

91C0976

N. 510

*Ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dal tribunale militare di La Spezia
nel procedimento penale a carico di Di Giovanni Angelo ed altro*

Ordinamento giudiziario militare - Tribunali militari - Composizione - Giudici togati e membro laico - Attribuzione di tale funzione solo agli ufficiali - Prevista parità di grado con l'imputato - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai militari di truppa ed ai sottufficiali nonché, in caso di più imputati ufficiali, per quelli di grado inferiore.

(Legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2, secondo comma, n. 3).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha, in camera di consiglio, pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di:

1) Di Giovanni Angelo, nato a Palermo il 2 gennaio 1933 Gen. B in ausiliaria, residente a Lonate Pozzoli (Varese) in via Fabio Filzi n. 8, coniugato, ragioniere, incensurato, libero;

2) Barletta Luigi, nato a Carmiano (Lecce) il 9 ottobre 1934 e residente a Parma in via Bottego n. 4, M.M. «A» E.I. in ausiliaria, coniugato, licenza media inferiore, censurato, libero, imputati di:

1) Di Giovanni Angelo:

Concorso in peculato militare, aggravato, continuato (artt. 81 cpv. c.p.; 215, 47. n. 2, 58 c.p.m.p.) perché anteriormente al 30 giugno 1987, presso la mensa del presidio militare di Parma, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed in concorso con il maresciallo magg. Barletta Luigi, che aveva funzioni amministrative quale sovrintendente ai servizi di cucina, essendo incaricato delle funzioni di comandante ed avendo per ragioni del suo ufficio il possesso delle razioni di viveri da somministrarsi durante i pasti, appartenenti all'amministrazione militare, le distraeva, in almeno una trentina di occasioni, a profitto della propria moglie e degli ospiti, con le aggravanti del grado rivestito e dell'essere concorso nel reato con un inferiore.

2) Barletta Luigi:

Concorso in peculato militare, aggravato, continuato (artt. 81 cpv. C.P.; 215, 47. n. 2 c.p.m.p.) perché anteriormente al 30 giugno 1987, presso la mensa del presidio militare di Parma, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed in concorso con il col. Di Giovanni Angelo, che aveva funzioni amministrative quale sovrintendente ai servizi di cucina, essendo incaricato delle funzioni di comandante ed avendo per ragioni del suo ufficio il possesso delle razioni di viveri da somministrarsi durante i pasti, appartenenti all'amministrazione militare, le distraeva, in almeno una trentina di occasioni, a profitto della moglie e degli ospiti, del col. Di Giovanni con le aggravanti del grado rivestito.

b) Concorso in truffa militare aggravato (artt. 234, secondo comma, 58, 47 n. 2, 11, 81 del c.p.) perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Parma nei giorni 24 gennaio 1986 e 22 settembre 1986 inducendo in errore l'amministrazione militare, in concorso tra loro, mediante falsi fogli di viaggio di cui *sub c)* si procuravano un ingiusto profitto rispettivamente di L. 145.200 e L. 143.550 corrispondenti ad asserite e non effettuate missioni di servizio da Parma a Novara e viceversa.

c) Concorso in falso in foglio di viaggio continuato e aggravato (artt. 220, 47, n. 2, 58 del c.p.m.p., comma primo e secondo e 81 c.p.) perché con più azioni criminose dirette a commettere il reato di cui *sub b)*, in concorso tra loro, formavano i falsi fogli di viaggio di cui *sub b)* relativi ad asseriti e non effettuati viaggi da Parma a Novara e ritorno, nelle circostanze di tempo sopra indicate.

Presenti le parti, il p.m., senza opposizione della difesa, eccipisce, in *limite litis*, l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 secondo comma, n. 3, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui prevede che il giudice non togato, componente il collegio del tribunale militare, debba essere di grado pari a quello dell'imputato.

Così il p.m. testualmente motiva la sua richiesta:

«La norma di cui si eccipisce la legittimità sotto il profilo costituzionale è già stata sottoposta al vaglio sotto un diverso angolo prospettico: quello cioè attinente l'attribuzione delle funzioni di giudice ai soli ufficiali, con esclusione dei sottufficiali e dei graduati di truppa. Infatti la Corte di Cassazione (Cass. sezione un. penale 21 maggio 1983, Pres. Mirabelli, est. De Tullio, p.m. Ventro, ric. Andreis) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità riguardante la mancata partecipazione ai t.m. dei soldati e dei graduati. Sul punto, in tempi più recenti è intervenuta anche la Corte costituzionale con sentenza n. 49 del 9-16 febbraio 1989 in cui, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione, si è sostenuto che «la scelta (per le funzioni di giudice) dei soli ufficiali è indice dell'intenzione di assicurare al collegio l'apporto di persona dotata di buon livello culturale di quelle cognizioni più ampie e più complete che vengono dall'inserimento in compiti di maggiore responsabilità». L'attribuzione delle funzioni di giudice ai soli ufficiali rientra, quindi, nella discrezionalità del legislatore che può condizionarla a determinati requisiti.

Posta questa premessa, occorre esaminare il significato e la ragionevolezza dell'altro criterio di individuazione del giudice militare: il principio della parità in grado *omissis*

Il principio del pari grado, introdotto forse per fugare i retaggi di un passato che si ricollegava alla cosiddetta «giustizia dei capi», si traduce in una ingiustificata disparità di trattamento tra militari ufficiali e quelli di grado inferiore. Il procedimento di esame mostra in tutta evidenza l'irragionevolezza del criterio contestato: per un imputato il giudice con grado pari a quello attualmente rivestito, per l'altro imputato, concorrente nel medesimo reato, il giudizio di un superiore. Né vale obiettare che, attesa l'attuale composizione del t.m., la circostanza sia di minimo rilievo, tale da non influenzare il giudizio; è infatti proprio il legislatore che ha attribuito particolare rilevanza e significato alla circostanza che il giudice non togato sia di grado pari a quello dell'imputato; ravvisandovi, evidentemente, una maggiore garanzia per l'imputato. Criterio apprezzabile in sé e per sé, ma che, se posto in relazione a quello secondo il quale solo gli ufficiali possono rivestire le funzioni di giudice, determina un trattamento ingiustificatamente vantaggioso per una sola categoria di soggetti, risolvendosi in una sorta di diritto di casta a scapito delle categorie di militari invariabilmente giudicate da superiori.

Inoltre, l'irragionevolezza del criterio in questione si appalesa anche all'interno della categoria degli ufficiali; infatti qualora fossero coimputati ufficiali di grado diverso, quello di grado inferiore sarebbe necessariamente discriminato».

Il tribunale fa proprie le argomentazioni del p.m. Innanzi tutto, ritiene irragionevole che il grado rivestito dall'imputato influisca sulla composizione del collegio, nella presupposizione, erronea, che nell'ambito della categoria degli ufficiali non si possa soddisfare l'esigenza di competenza indipendentemente dal grado del componente del collegio medesimo. Se è vero che la presenza di «giudici esperti» è in funzione della loro preparazione tecnico-militare e soprattutto della cognizione dell'ambiente cui appartengono, sembra altrettanto vero che tale partecipazione, o almeno il grado rivestito dal giudice «laico», non rileva minimamente, o solo in parte, ai fini della stretta valutazione giuridica del fatto-reato che è, poi, in sostanza la finalità del giudizio penale. A quei fini, cioè, l'accertamento dell'evento storico sottoposto al giudizio non abbisogna sempre della mediazione dell'esperto, ma senz'altro non trae, dalla particolare posizione del giudicante nella scala gerarchica militare — o non è detto che sempre tragga — ulteriore beneficio.

In secondo luogo, come anche rileva il p.m. l'irragionevolezza appare massima nel caso di specie, allorché si osservi che uno dei due coimputati, per l'appunto il sottufficiale, viene discriminato dal fatto di non avere, quale componente del collegio, quel militare-giudice che a suo tempo era stato estratto a sorte per la categoria degli imputati militari di truppa e sottufficiali (per l'odierna udienza, un tenente colonnello dell'esercito) e che gli sarebbe naturalmente spettato solo che non avesse concorso nel reato con un ufficiale-generale.

Tutto ciò premesso, il tribunale ritiene che la norma di cui all'art. 2, secondo comma, n. 3, della legge n. 180/1981, nella parte in cui stabilisce che il militare componente il collegio dev'essere di grado pari a quello dell'imputato, vulneri l'art. 3 della Costituzione nel momento in cui si dà rilevanza di fronte alla legge ad una condizione personale, qual'è il grado, di un imputato e del suo giudicante.

La questione appare anche rilevante in quanto attiene alla costituzione del Giudice in relazione ad una normativa, ritenuta viziata, che consente di sollevare — seppure in astratto — dubbi sull'imparzialità nella formazione del convincimento di uno dei componenti il Collegio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23, 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, n. 3, della legge 7 marzo 1981, n. 180, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in La Spezia il giorno 8 maggio 1991.

Il presidente estensore: ROSIN

91C0977

N. 511

Ordinanza emessa il 24 giugno 1991 dal giudice istruttore di Prato nel procedimento civile vertente tra S.a.s. Ovima e S.p.a. Montebianco Industria Tessile

Procedimento civile - Precisazione delle conclusioni davanti al g.i. - Conseguente dovuta fissazione dell'udienza di remissione della causa al collegio - Lamentata divisione di compiti giurisdizionali tra il g.i. e l'organo collegiale - Prospettata necessità del potere decisionale in capo al primo - Richiesta anticipazione della miniriforma introdotta con legge 26 novembre 1990, n. 353 - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.C., art. 189; legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 92).

(Cost., art. 97).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

A scioglimento della riserva che precede e letti gli atti;

Rilevato che le parti hanno, ai sensi del vigente art. 189, primo comma del c.p.c., precisato le rispettive conclusioni, sicché ora si dovrebbe, a' sensi della stessa norma, fissare l'«udienza di remissione della causa al collegio»;

Ritenuto, però, questo meccanismo specialmente datato ed eloquente nell'evidenziare la divisione dei compiti giurisdizionali dell'organo-giudice istruttore e l'organo-collegiale che appunto quella causa è chiamato a decidere «senza quasi mai avere contattato e conosciuto parti ed atti»;

Considerata la «miniriforma» già deliberata dal legislatore sul punto;

Ravvisato nel giudice unico in quasi tutto il primo grado un serio, meglio controllabile antidoto allo «sfascio» del processo civile, che ognuno ormai dichiara di lamentare;

Dolendosi d'ufficio circa l'oggettiva frustrazione di quella e d'ogn'altra innovazione, dopochè l'art. 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ha autorizzato lo «slittamento» della sua entrata in vigore, intanto al gennaio 1992, ma, forse, anche ad epoca ulteriormente differita;

Constatando che questo «slittamento» malcela una deplorabile voglia di mantenere un pigro mentalismo processuale-civile, che, conservando la decisione collegiale, allontani il giudizio del solo giudice, che «istruendo» la causa sia realmente venuto a diretta conoscenza con la controversia;

Ricordata, per contro, la «promessa» costituzionale dell'art. 97, circa una più efficiente, migliore p.a., specie giudiziaria, che quella miniriforma sembra in grado di meglio garantire (quanto meno meglio respnsabilizzando il decidente);

Ritenuta l'attitudine di questa causa, in questa sua fase di transizione al collegio, ad evidenziare la rilevanza della questione, posto che solo questo giudice unico la potrebbe rapidamente al meglio definire;

Attendibilmente potendosi prospettare altri, ulteriori «slittamenti» della «miniriforma» predetta; che troverebbero remora solo in una ferma pronuncia della Corte costituzionale, che, fin d'ora «imbiancando» il citato art. 92, stabilisce l'illegittimità di esso e d'ogni successivo rinvio, foss'anche motivato con inutili speranze di strutture e di «sgravio d'affari civili», che solo il vecchio sistema perpetua e consente;

Apparendo, per gli stessi motivi e per la dannosità del vigente meccanismo, la questione non manifestamente infodata;

Applicato l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1952, n. 89;

Solleva d'ufficio la questione del combinato disposto dallo art. 189 del codice di procedura civile, ed art. 92 della legge 26 novembre 1990, n. 363, nei confronti dell'art. 97 della Costituzione;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza con tutti gli atti (ai sensi dell'art. 1 Norme integrative) sia trasmessa alla Corte costituzionale, previa notifica alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Sospeso il giudizio.

Così deciso in Prato, in data 24 giugno 1991

Il giudice istruttore: (firma illeggibile)

91C0978

N. 512

*Ordinanza emessa il 30 aprile 1991 dal tribunale di Trapani
nel procedimento penale a carico di Cizio Giuseppe ed altro*

Processo penale - Codice previgente - Condanna del querelante alle spese processuali in caso di assoluzione del querelato - Esenzione da detta responsabilità nel caso che nessuna colpa possa essergli addebitata - Omessa previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra querelanti - Lesione del diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti - Richiamo alla disciplina del nuovo codice.

(C.P.P., art. 482, primo comma, in relazione al c.p.p. art. 382, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio per la decisione, a seguito di dibattimento celebrato secondo le norme di rito del 1930, del procedimento penale n. 265/1989 a carico di Cizio Giuseppe e Randazzo Natale, imputati dei delitti di diffamazione a mezzo stampa ed altro, in danno di Lo Curto Claudio.

OSSERVA

Valutate le risultanze probatorie il collegio è pervenuto alla risoluzione di assolvere i predetti imputati del reato di diffamazione perchè il fatto — così come contestato — non costituisce reato in quanto commesso nel legittimo esercizio del diritto di critica.

A siffatta pronuncia dovrebbe ineluttabilmente conseguire condanna del querelante al pagamento delle spese processuali anticipate dello Stato. Infatti, in base al combinato disposto degli artt. 482, primo comma e 382, primo comma del c.p.p. 1930 (nella specie ancora applicabile), l'obbligo del querelante al pagamento delle spese scaturisce *ope legis* dal proscioglimento dell'imputato — eccettuati i casi di proscioglimento per perdono giudiziale o per altra causa estintiva sopravvenuta alla querela (a parte la non più attuale ipotesi dell'insufficienza di prove) — rappresentando «un onere inderogabile al pari di quello imposto all'imputato in caso di condanna» (Cass. 30 settembre 1982, Soru).

Dunque, il meccanismo normativo testè delineato non consente alcuna valutazione discrezionale del comportamento del querelante, a cui va addossata la responsabilità per le spese quand'anche non sia ravvisabile nei suoi confronti un qualche profilo di colpa.

Ad avviso del collegio, tale disciplina risulta confliggente coi precetti di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Invero, già con le sentenze n. 284 del 30 ottobre 1974 e n. 52 del 6 marzo 1975 il giudice delle leggi ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale delle norme in questione, individuando *la ratio* unitaria delle ipotesi codificate di esenzione del querelante dalla responsabilità per le spese nel fatto che «la assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante, cui nessuna colpa può essere addebitata»: e riconoscendo che contrastava col principio di uguaglianza la mancata considerazione di quegli altri casi allora sottoposti al suo esame — proscioglimento del non imputabile per incapacità di intendere e di volere: querela contro ignoti per reato realmente verificatosi — rispetto ai quali era avvisata la medesima *ratio*.

Orbene, il pur opportuno intervento correttivo della Corte costituzionale (ovviamente circoscritto «entro i limiti proposti» dalle rispettive ordinanze di rimessione), non pare possa ritenersi risolutivo degli accennati profili di incostituzionalità in quanto permane inalterato il criterio di base della automaticità tra proscioglimento con determinate formule e condanne del querelante alle spese, senza che sia possibile alcuna verifica in concreto circa la «riconducibilità» al querelante dell'azione penale inutile promossa dal p.m. sia pure a seguito della presentazione della querela.

Di talché, anche a seguito delle due sopradette pronunzie, appare sempre valida l'opinione enunciata da autorevole dottrina secondo la cui condanna del querelante alle spese configura una sostanziale quanto irragionevole ipotesi di responsabilità obiettiva.

In particolare, la fondamentale equiparazione (frequentemente evidenziata in giurisprudenza e di cui pure è cenno nella citata sentenza n. 165/1974) fra obbligo al pagamento delle spese incombente sull'imputato-condannato e identico obbligo gravante sul querelante nel caso di assoluzione del primo, appare irragionevole e violatrice del principio di eguaglianza nella misura in cui si risolve nell'assoggettare alla medesima disciplina, per l'aspetto in esame, due situazioni radicalmente differenti: quella di chi viene condannato a seguito di giudizio necessariamente esteso alla colpevolezza e quella di chi, invece, si vede addossata una responsabilità di ordine patrimoniale prescindendo del tutto da ogni considerazione di natura soggettiva.

Inoltre, il criterio dell'automaticità della condanna del querelante alle spese (salve le tassative eccezioni dianzi rammentate) esibisce ulteriore profilo di irragionevolezza nella parte in cui, escludendo ogni valutazione soggettiva del comportamento di chi ha esercitato il diritto di querela, impone di addossare ugualmente l'onere delle spese processuali tanto al querelante avventato o temerario (se non anche calunniatore) in quanto a quello al quale nessuno addebito del genere possa muoversi.

Al riguardo, mette appena conto di evidenziare come il querelante — in quanto tale — non sia parte del processo e non abbia alcun potere di influire concretamente sullo svolgimento di esso; in particolare, non gli compete diritto alla prova e non interviene di formulare l'imputazione (che circoscrive, in modo talvolta irreparabile, l'oggetto del processo) limitandosi soltanto a rimuovere un limite di esercizio dell'azione penale da parte del p.m.

Donde la conseguenza che l'esito del giudizio può ben essere affatto disancorato dalla fondatezza o meno della querela o, comunque, dalla prudente accortezza con la quale sia stata avanzata l'istanza di punizione; dipendendo, piuttosto, da eventuale inerzia nella conduzione delle indagini oppure — come nella specie — anche da incompleta o inesatta articolazione del capo d'imputazione.

Queste ultime considerazioni inducono a rassegnare altro profilo di incostituzionalità correlato alla violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Ed invero, il fatto che la persona offesa di un reato perseguibile a querela venga a trovarsi esposta al rischio di responsabilità di ordine patrimoniale per circostanze estrinseche a lui non addebitabili, né da lui governabili, importa un'indebita e ingiustificata compressione del diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti.

Mette conto di aggiungere, infine, che i dubbi di incostituzionalità delle norme denunciate si prospettano ancor più fondati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale.

Gli artt. 542/427 del c.p.p. del 1988, infatti, pur mantenendo fermo il discutibile criterio dell'automaticità assoluzione-condanna del querelante alle spese, hanno ristretto le ipotesi di condanna del querelante ai soli casi di assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso; nel nuovo processo, quindi, non è più consentita la condanna del querelante nel caso di assoluzione con formula «perchè il fatto non costituisce reato»: che è quella che il Collegio ritiene doversi adottare nel caso concreto.

Questa nuova e diversa normativa (non applicabile nel transitorio: cfr. art. 245 del d.P.R. n. 271/1989) induce un ulteriore motivo di irragionevole disparità di trattamento tra vari querelanti a seconda che i relativi processi vengano celebrati — per ragioni causali, anche indipendenti dal tempo di presentazione della querela — applicando l'una o l'altra normativa processuale.

Attesa la rilevanza della questione, essendo il tribunale chiamato a fare *ope legis* diretta applicazione delle norme denunciate e ravvisandosi in concreto assenza di colpa del querelante stante che l'assoluzione degli imputati conseguirebbe a giudizio di valore sull'esercizio del preminente diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione, sorge la necessità che ne venga investita, di ufficio, la Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 482, primo comma, in relazione all'art. 382, primo comma, del c.p.p. 1930 nella parte in cui impone di condannare il querelante al pagamento delle spese processuali anticipate dello Stato, anche in assenza di colpo del querelante stesso;

Sospense il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti del procedimento dalla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Trapani, addì 30 aprile 1991

Il presidente: GAROFALO

I giudici: GRILLO - ORSI

91C0979

N. 513

*Ordinanza emessa il 15 aprile 1991 dal pretore di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di Iotti Franco*

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insedimenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge, stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

(Legge regione Emilia-Romagna, 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. a), n. 2).

(Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

All'udienza dibattimentale del 15 aprile 1991 nel procedimento penale n. 9695/1990 reg. not. reato a carico di Iotti Franco, nato a Poviglio il 29 marzo 1938 ed ivi residente, via Cervarola n. 6; imputato: del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 con successive modifiche, perché, nella sua qualità di presidente (legale rappresentante) della «Latteria Sociale Nuova Aurora», Società cooperativa a responsabilità limitata avente per oggetto la lavorazione del latte conferito dai soci ed annesso allevamento suinicolo di circa 750 capi, insediamento da ritenersi produttivo per difetto di complementarietà funzionale tra l'attività agricola di coltivazione, con l'allevamento di capi bovini da parte dei singoli soci sui terreni di rispettiva pertinenza, e l'attività di trasformazione del latte di

esclusiva pertinenza della società cooperativa con autonomia strutturale organizzativa, effettuava uno scarico di reflui di lavaggio della sala di lavorazione del latte in acque superficiali (fosso stradale di scolo) eccedente nei parametri dei solidi sedimentali, Bod e Cod i limiti di accettabilità di cui alle tabelle C ed A allegate alla legge n. 319/1976;

Accertato in Poviglio, il 24 febbraio 1989;

Ha pronunciato la seguente ordinanza della quale ha dato lettura in dibattimento.

Premesso che il p.m. ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma lett. A n. 2 della legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, così argomentando:

In via subordinata alla reiezione della tesi principale (qualificazione dell'insediamento *de quo* come produttivo, e non civile, agli effetti dell'applicazione della normativa richiamata in contestazione, trattandosi di questione sicuramente rilevante ai fini della decisione in caso di qualificazione dell'insediamento come civile, tenuto conto altresì dell'autorevole indicazione in materia della Corte costituzionale nella recente sentenza n. 285 del 1990, viene proposta l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2), della legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, nella parte in cui prevede, a carico dei titolari di scarichi civili, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di mancato adeguamento degli scarichi ai limiti di accettabilità di cui alla legge regionale Emilia-Romagna 29 gennaio 1953, n. 7, e successive modifiche (limiti equivalenti a quelli previsti dalle tabelle C) ed A) allegate alla legge dello Stato 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche), come pure nel caso di violazione dell'obbligo della preventiva richiesta di autorizzazione e di inosservanza delle prescrizioni in essa indicate, ovvero di violazione del divieto di effettuare o mantenere gli scarichi prima dell'autorizzazione o con autorizzazione negata o revocata.

È noto invero, che la legge 10 maggio 1976, n. 319, più volte modificata, contenente «norme per la tutela delle acque dall'inquinamento», dopo aver definito, nei primi tre titoli, le sue finalità generali e i compiti dello Stato, degli enti territoriali e dei consorzi in materia di scarichi, con specifica previsione del censimento dei corpi idrici e della redazione di piani (nazionale e regionali) di risanamento delle acque, disciplina nel titolo quarto tutti gli scarichi, introducendo una fondamentale distinzione tra scarichi di insediamenti produttivi (nuovi ed esistenti) e scarichi di insediamenti civili (nuovi ed esistenti): cfr., rispettivamente, gli artt. 12 e 13 per i primi, e gli artt. 14 e 15 per i secondi.

Tale distinzione, concerne tempi e modi di definizione della disciplina dei due tipi di scarichi ispirata ad una maggior *favor* per gli insediamenti civili (in cui sono ricompresi quelli agricoli), in considerazione della minore capacità inquinante e della maggiore diffusione dei medesimi sul territorio nazionale, con conseguente necessità di tener conto delle diverse situazioni locali; la medesima distinzione, tuttavia, non autorizza in alcun modo a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire alle regioni (cfr. artt. 8 e 14, primo cpv., legge 319/1976) una regolamentazione degli scarichi civili del tutto autonoma e differenziata da quella statale sugli scarichi produttivi.

In particolare, non è esatto che l'obbligo dell'autorizzazione sia previsto solo per gli scarichi produttivi e non per quelli civili, giacché la legge n. 319/1976 e successive modifiche, riservando alle regioni la disciplina di quest'ultimi ai sensi del citato art. 14, primo cpv., consentirebbe alle medesime di introdurre o meno il principio autorizzatorio.

Parimenti, non è esatto che la riserva di disciplina degli scarichi civili a favore delle regioni, permetterebbe a quest'ultime di adottare standards di accettabilità degli scarichi meno restrittivi di quelli previsti dalle tabelle A) e C) allegate alla legge statale, con conseguente inapplicabilità agli scarichi civili delle sanzioni penali previste dagli artt. 21, 22 e 23 della legge n. 319 cit. (cfr., in senso conforme alla tesi qui sostenuta. Cass. 30 maggio 1989 n. 7769 e Cass. 2 aprile 1990, n. 4450).

L'affermazione contrasta con il principio fondamentale della ripetuta legge 319, quale emerge dall'art. 1 («La presente legge ha per oggetto: alla disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo») e dall'art. 9, primo, secondo e ultimo comma, ove si prevede «un'unica disciplina degli scarichi» basata sui limiti di accettabilità previsti nelle tabelle A) e C) allegate alla legge statale, di cui è disposta l'applicazione «secondo le modalità e i termini» previsti nei successivi articoli, espressamente disponendosi infine che: «tutti gli scarichi debbono essere autorizzati».

L'esistenza di principi generali unitari nella disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pur nella differenziazione dei tempi e modi di applicazione e/o definizione della medesima disciplina in relazione al diverso tipo (produttivo o civile di insediamento, trova i seguenti ulteriori riscontri testuali alla legge n. 319/1976 con successive modifiche:

a) nel disposto dell'art. 10, capoverso, nuovo testo, che prevede l'obbligo di richiesta di una nuova autorizzazione per gli scarichi da insediamenti civili soggetti a trasferimenti, diversa destinazione ecc.;

b) nell'art. 11, nuovo testo, che fa riferimento all'autorizzazione «agli scarichi diretti nelle acque del mare»;

c) nell'art. 17 che prevede per tutti gli utenti dei servizi di fognature e depurazione, morosi per oltre un anno nel pagamento delle tariffe, la «decadenza dell'autorizzazione»;

d) negli artt. 21 primo comma, cpv. terzo-alinea, e terzo comma: 22, 23 e 23 *bis*, ove il riferimento del precetto è allo scarico, senza distinzione tra quello produttivo e civile; mentre tale distinzione è ben presente negli artt. 21, c. no. primo alinea e nell'art. 15, primo comma.

Sembra chiaro, pertanto, che il rinvio dell'art. 14, capoverso, nuovo testo, alla disciplina regionale non è un rinvio «in bianco», poiché, conformemente all'obiettivo di uniformità della disciplina, perseguito dal richiamato art. 9, esso tiene fermi, come punti-cardine della normativa regionale, sia il principio autorizzatorio degli scarichi «civili», sia l'osservanza dei limiti di accettabilità tabellari di cui allo stesso art. 9, secondo le direttive del comitato interministeriale ed in ragione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento.

In sostanza, come è stato autorevolmente osservato, il provvedimento autorizzatorio e gli standards di accettabilità dello scarico rappresentano il nucleo omogeneo della legge statale vincolante per la legislazione regionale sugli scarichi civili.

I due indicati principi sono stati, infatti, applicati dalle leggi regionali finora emanate in «subiecta materia». Ci si riferisce, in particolare, alle leggi del Lazio, della Liguria e, per quanto più interessa in questa sede, dell'Emilia Romagna.

Quest'ultima regione, invero, con la legge 29 gennaio 1953, n. 7, modificata e integrata dalla legge 23 marzo 1984, n. 13, facendo esplicito riferimento «agli adempimenti di cui al piano regionale di risanamento delle acque, previsto dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni» (cfr. art. 1, primo comma, legge n. 7/1983), ha disciplinato, tra l'altro, gli scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature, distinguendoli in tre classi (A, B e C) e, all'interno di ciascuna classe, in scarichi da insediamenti nuovi ed esistenti, prevedendo per tutti l'obbligo di munirsi della autorizzazione e di rispettare, entro tempi differenziati, i limiti di accettabilità di cui alle allegate tabelle II e III, assimilabili rispettivamente ai limiti previsti dalle tabelle C) ed A) della legge statale (cfr. tit. II legge n. 7/1983 e, in particolare, gli artt. 3, 17).

Ne discende, per gli scarichi civili della regione Emilia Romagna recapitanti in corpi d'acqua superficiali, l'attuale operatività dei limiti di cui alle citate tabelle II e III assimilabili a quelli delle tabelle statali C) ed A), e in particolare la vincolatività, a partire dal 17 febbraio 1984, dei limiti previsti dalla tabella II (C) e, a partire dal 1° marzo 1985, dei limiti definitivi di accettabilità di cui alla tabella III (A), relativamente agli insediamenti civili «esistenti» della classe C (comprensiva delle imprese agricole); è prevista, invece, la conformità, sin dall'attivazione, ai più rigorosi limiti di cui alla tabella III per gli scarichi degli insediamenti civili «nuovi» della medesima classe C, di cui all'art. 6 della legge (cfr. artt. 16 e 17 legge reg. 7/1983).

La sanzione per la violazione dei predetti limiti tabellari è, evidentemente, prevista dall'art. 21, comma terzo, legge n. 319/1976, in riferimento agli artt. 9 (primo e secondo comma) e 14 (secondo comma) della medesima legge.

Infatti, posto che «in tutto il territorio nazionale viene stabilita un'unica disciplina degli scarichi basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilità previsti nelle tabelle A) e C) allegate alla legge statale... i quali... si applicano con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli della medesima legge» (cfr. art. 9, primo e secondo comma, legge n. 319/1976), e posto che compete alle regioni di definire tale disciplina, tendenzialmente unitaria, per gli scarichi degli insediamenti civili, da regolamentare tenendo conto, in particolare, dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla legge statale (cfr. art. 14, secondo comma, in fine, legge 319/1976), ne discende evidente che, una volta intervenuta la disciplina regionale degli scarichi degli insediamenti civili, in armonia e non in contrasto con la disciplina statale degli scarichi degli insediamenti produttivi, le sanzioni previste dal titolo IV della legge statale per gli scarichi *tout court* siano applicabili anche a quelli civili parimenti soggetti al rispetto dell'obbligo autorizzatorio disposto per tutti gli scarichi (art. 9, ultimo comma, citato), e parimenti tenuti all'osservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge statale «nei rispettivi limiti e modi di applicazione», come definiti dalla vigente normativa regionale.

L'autonoma fattispecie criminosa di cui all'art. 21, terzo comma, legge 319/1976 costituisce, dunque, tipica norma penale in bianco che rimanda la sua parte precettiva, integrata dal superamento dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle A) e C) della legge statale, ai «rispettivi limiti e modi di applicazione» delle medesime tabelle, definiti, per gli insediamenti civili, dalle regioni con i piani di risanamento delle acque di cui all'art. 4, legge 319/1976.

In altri termini, come è stato autorevolmente affermato, le prescrizioni regionali «costituiscono, a loro volta, applicazione, nei limiti e modi rispettivi, delle tabelle di legge», configurandosi in tal modo, il primo e il terzo comma dell'art. 21 come vere e proprie norme penali in bianco. Una interpretazione strettamente letterale e formalistica dell'espressione legislativa, del reato, finirebbe per compromettere l'applicabilità dell'art. 21, terzo comma, anche a gran parte degli insediamenti produttivi (ciò che, invece, è pacifico in dottrina e giurisprudenza); si pensi, infatti, che gli

scarichi da insediamenti produttivi, recapitanti in pubblica fognatura, solo provvisoriamente debbono attenersi al rispetto dei limiti tabellari in esame, dovendo fare riferimento in via definitiva, ai limiti, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono gli impianti centrali di depurazione (v. art. 12, primo comma, n. 2, per gli insediamenti produttivi nuovi, e art. 13, primo comma, n. 2, lett. b), per gli insediamenti esistenti).

E altrettanto potrebbe dirsi per gli scarichi da insediamenti produttivi sul suolo (artt. 12 n. 3 e 13 n. 3) soggetti, in via definitiva, al rispetto della normativa specifica di cui agli artt. 2, lett. e), punto 2 e 4 lett. e), da emanarsi da parte di Stato e regioni. Né può trascurarsi il fatto che l'inciso suddetto, «nei rispettivi limiti e modi di applicazione», resterebbe privo di significato, e sarebbe del tutto pleonastico, se non venisse posto in relazione alla legislazione ora richiamata.

L'interpretazione qui sostenuta, oltre ad essere più conforme alla lettera e alla *ratio* della legge n. 319/1976 sulla tutela delle acque dall'inquinamento (fenomeno quest'ultimo che può presentarsi, con identiche caratteristiche, sia nel caso di scarichi produttivi, sia nel caso di scarichi civili, con uguale lesione del bene penalmente protetto), è anche quella più rispettosa del fondamentale principio costituzionale che impone la tutela del paesaggio della nazione e della salute dei cittadini, intesa come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della intera collettività, in condizioni di parità di trattamento a parità di rischi per la salubrità dell'ambiente e la salute pubblica (cfr. art. 9 cpv. e 32 primo comma della costituzione, in riferimento all'art. 3, primo comma della medesima Costituzione).

Ciò posto, il contrasto di costituzionalità denunciato si configura più specificamente tra l'art. 11, legge regionale Emilia-Romagna n. 42 del 1985 e gli artt. 25 e 117 della Costituzione in riferimento alla legge 10 maggio 1976, n. 319, con successive modifiche, la quale ha per dichiarato oggetto, come si è già osservato, «la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo» (art. 1), delegando alle regioni, al di fuori dell'ambito di materie tassativamente indicate dall'art. 117 della Costituzione come oggetto di legislazione regionale autonoma, la sola definizione della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», nel prescritto rispetto di tutta una serie di parametri tra cui sono espressamente previsti i «limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla presente legge» (cfr. art. 14, secondo comma, in fine della legge n. 319 del 1976 cit.).

È evidente, invero, che l'intervento di definizione disciplinatrice degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature, da attuarsi con i prescritti «piani» regionali, tenendo conto dei limiti di qualità degli scarichi sanciti nelle tabelle allegate alla legge statale, non può risolversi nella sostanziale eversione dei precetti fondamentali (previsti per tutti i tipi di scarichi) dalla legge statale, con il disposto corredo di sanzioni penali, trattandosi di materia non costituzionalmente riservata alla legislazione regionale, la quale si profila illegittimamente interferente con la predetta disciplina statale e intrinsecamente inosservante dello stesso strumento normativo delegato, determinato dalla legge statale come «piano» (norma *sub*-primaria di attuazione o atto amministrativo generale di normazione secondaria) e non come «legge regionale», unica fonte (quest'ultima) abilitata a disporre sanzioni amministrative insieme alla legge statale (art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 589).

Vi è dunque una illegittimità costituzionale innanzitutto formale della normativa regionale essendosi rivestita del rango di legge (norma primaria) e non di quello di semplice «piano» (norma *sub*-primaria di attuazione della legge statale), in contrasto con la disposizione costituzionale (art. 117, primo comma della Costituzione) che riserva proprio alla Costituzione e a leggi costituzionali l'indicazione delle materie soggette alla potestà legislativa autonoma delle regioni, affidando alle leggi della Repubblica la possibilità di demandare alle regioni il solo potere di emanare norme per la loro attuazione (art. 117, secondo comma della Costituzione).

Ma vi è pure un'illegittimità di contenuto sostanziale delle predette norme regionali, le quali non si limitano a perseguire obiettivi di risanamento delle acque con il «piano» (e non la legge) oggetto della delega statale, ma, formulando autonomamente l'intera disciplina degli scarichi civili, arbitrariamente escludono dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 21 legge n. 319/1976 lo scarico, non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla stessa legge statale, solo perché proveniente da imprese agricole equiparate all'insediamento civile. Si determina, così, una illegittima interferenza riduttiva del contenuto del precetto statale penalmente sanzionato, in contrasto con l'art. 25, secondo comma della Costituzione, che riserva esclusivamente alla legge dello Stato la definizione dei fatti di rilievo penale.

In proposito, la Corte costituzionale ha più volte precisato che la «fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e che le regioni non hanno la possibilità di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia».

Non possono, cioè intervenire negativamente con le norme penali statali disciplinando e considerando lecita un'attività che invece l'ordinamento statale sanziona penalmente» (sentenza Corte cost. n. 79 del 1977, n. 370 del 1989, nn. 43 e 309 del 1990).

Si insiste, dunque, nel denunciare l'illegittimità delle sanzioni amministrative introdotte dalla legge regionale Emilia-Romagna n. 42 del 1986 cit., per intrinseca radicale illegittimità della legge regionale in materia non rientrante in alcuna previsione costituzionale di legislazione regionale autonoma (violazione del principio di riserva costituzionale — art. 117 della Costituzione citata — delle materie attribuite alla legislazione regionale), e, ancora, per illegittima interferenza della disciplina regionale sanzionatoria in una materia (tutela delle acque dall'inquinamento) oggetto di legge dello Stato con previsione di principi generali di disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo (cfr., in particolare, l'art. 9, primo, secondo ed ultimo comma, della ripetuta legge n. 319/1976) e correlative sanzioni penali (cfr., in particolare, gli artt. 21, 22, 23 e 23-bis, della legge 319/1976), non modificabili da una disciplina regionale espressamente prevista come attuativa di quegli stessi principi (art. 14, secondo comma, cit.) attraverso lo strumento del piano di risanamento delle acque, nella vincolante cornice di principi e parametri, con relativo corredo sanzionatorio penale, adottati con legge dello Stato (art. 25 della Costituzione).

Per completezza si rileva che l'adesione alle linee interpretative finora esposte, pur fondando solidamente la proposta eccezione di illegittimità, potrebbe consentirne il superamento attraverso l'applicazione dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nei rapporti tra l'art. 11 della legge regionale n. 42, del 1986 e l'art. 21 della legge n. 319 del 1976.

È noto, infatti, che il concorso di illecito penale ed amministrativo con riguardo ad uno stesso fatto è risolto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo un criterio di tipo misto.

In particolare, si è accolto il principio di specialità per il concorso tra disposizioni penali e amministrative nel caso in cui queste ultime siano previste da leggi dello Stato (art. 9, primo comma, della legge citata); si è stabilita, invece, la prevalenza della sanzione penale (art. 9, secondo comma) allorché lo stesso fatto sia previsto come violazione amministrativa da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

La ratio del secondo comma è evidente. L'applicazione del principio di specialità anche nei casi ivi contemplati si sarebbe, infatti, risolta nel conferimento di un sostanziale potere di depenalizzazione alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, giacché tutte le volte che la disposizione amministrativa della legge regionale o provinciale avesse dovuto qualificarsi come speciale rispetto alla disposizione penale, quest'ultima non sarebbe stata più applicabile, con l'ulteriore discrasia che l'ambito spaziale dell'efficacia di una norma penale avrebbe potuto essere diverso da regione a regione (o a provincia autonoma), siccome restringibile *ad libitum* da una fonte normativa *sub-primaria*, con patente violazione del principio di uguaglianza (art. 3, primo comma della Costituzione) ed in contrasto coi principi di cui agli artt. 28 delle disposizioni sulla legge in generale, 3 e 6 del c.p.

Ne discende che la fattispecie di scarico civile eccedente i limiti tabellari, penalmente rilevante a sensi dell'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 (con successive modifiche per le ragioni ampiamente riferite sopra, e nello stesso tempo integrante un illecito amministrativo a sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 42/1986, deve essere disciplinata soltanto dalla disposizione penale prevalente su quella regionale in virtù del disposto dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 689/1981 cit.

Ritenuto che la proposta eccezione non appare manifestamente infondata, sembrando evidente che, così come sostenuto dal p.m., la regione Emilia-Romagna ha legiferato eccedendo tanto i limiti di materia imposti dall'art. 117 della Costituzione, quanto quelli dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale 10 maggio 1976, n. 319, (limiti dei quali lo stesso art. 117 della Costituzione impone l'osservanza), finendo per «rimuovere» o per «ridurre», con l'emanazione della norma della quale si eccepisce l'illegittimità, la disposizione penale statale (art. 21 della legge 319/1976).

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante, nel giudizio di cui in epigrafe, e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. B nn. 1 e 2 della legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, in relazione agli artt. 25 e 117 della Costituzione italiana;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Giunta regionale e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e al Presidente del Consiglio regionale Emilia-Romagna.

Reggio Emilia, addì 15 aprile 1991

Il v. pretore: LUSENTI

N. 514

Ordinanza emessa il 15 aprile 1991 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Veneziani Sergio

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Pubbliche fognature - Scarichi di reflui provenienti dalla fognatura in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

(Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. b), n. 1 e 2).

(Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

All'udienza dibattimentale del 15 aprile 1991, nel procedimento penale n. 14183/1990 reg. not. reato a carico di Veneziani Sergio nato il 22 maggio 1931 ed ivi residente via Angiolieri n. 2;

Imputato: del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, in rif. agli artt. 32, 33 e 35 legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, con le modificazioni apportate dalla legge regionale 28 novembre 1986, n. 42, perché essendo direttore generale (legale rappresentante) dell'azienda gas acqua consorziale di Reggio Emilia e, come tale, titolare di pubblica fognatura di prima classe, dotata di impianto di depurazione di secondo livello, nel comune di Collagna, effettuava uno scarico di reflui provenienti dalla medesima fognatura in acque superficiali (Canale Cerretano) eccedendo nei parametri di Bod, Cod ed azoto ammoniacale i limiti di accettabilità di cui alla tabella C) (per il Bod e l'azoto ammoniacale) ed A) (per il Cod), allegate alla legge n. 319 del 1976, rispettivamente equivalenti ai limiti di cui alle tabelle II e III allegate alla legge regionale n. 7/1983 cit.; accertato in Collagna, a seguito di campionamento del 13 agosto 1989;

Ha pronunciato la seguente ordinanza della quale ha dato lettura in dibattimento.

Premesso che il p.m. ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. B) nn. 1 e 2 della legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986 n. 42, così argomentando:

In via principale, tenuto conto della qualificazione come «pubblica fognatura» della fonte dello scarico *de quo* trattandosi di questione sicuramente rilevante ai fini della decisione, tenuto conto altresì dell'autorevole indicazione in materia della Corte costituzionale nella recente sentenza n. 255 del 1990, viene proposta l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. b), nn. 1 e 2, della legge regionale Emilia Romagna 28 ottobre 1986, n. 42, nella parte in cui prevede, a carico dei titolari di scarichi da pubblica fognatura; l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di mancato adeguamento degli scarichi ai limiti di accettabilità di cui alla legge regionale Emilia Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche limiti equivalenti a quelli previsti dalle tabelle C) ed A) allegate alla legge dello Stato 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche), come pure nel caso di violazione dell'obbligo della preventiva richiesta di autorizzazione e di inosservanza delle prescrizioni in essa indicate, ovvero di violazione del divieto di effettuare o mantenere gli scarichi prima dell'autorizzazione e non autorizzazione negata e revocata.

È noto invero, che la legge 10 maggio 1976, n. 319, più volte modificata, contenente «norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» dopo aver definito, nei primi tre titoli, le sue finalità generali e i compiti dello Stato, degli enti territoriali e dei consorzi in materia di scarichi, con specifica previsione del censimento dei corpi idrici e della relazione dei piani (nazionale e regionali) di risanamento delle acque, disciplina nel titolo quarto tutti gli scarichi, introducendo una fondamentale distinzione tra scarichi di insediamenti civili (nuovi ed esistenti) e da pubbliche fognature: cfr, rispettivamente, gli artt. 12 e 13 per i primi, e gli artt. 14 e 15 per i secondi.

Tale distinzione, concerne tempi e modi di definizione della disciplina dei due tipi di scarichi ispirata ad una maggior «favore» per gli insediamenti civili (in cui sono ricompresi quelli agricoli) e per le pubbliche fognature, in considerazione della minore capacità inquinante e della maggiore diffusione dei medesimi sul territorio nazionale, con conseguente necessità di tener conto delle diverse situazioni locali; la medesima distinzione, tuttavia, non autorizza in alcun modo a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire alle regioni (cfr artt. 8 e 14, primo cpv., legge 319/1976) una regolamentazione degli scarichi e delle pubbliche fognature del tutto autonoma e differenziata da quella statale sugli scarichi produttivi.

In particolare, non è esatto che l'obbligo dell'autorizzazione sia previsto solo per gli scarichi produttivi e non per quelli civili, giacché le legge n. 319/1976 e succ. modifiche, riservando alle regioni la disciplina di quest'ultimi ai sensi del cit. art. 14, primo cpv., consentirebbe alle medesime di introdurre o meno il principio autorizzatorio.

Parimenti, non è esatto che la riserva di disciplina degli scarichi civili e delle pubbliche fognature a favore delle regioni, permetterebbe a quest'ultime di adottare standards di accettabilità degli scarichi meno restrittivi di quelli previsti dalle tabelle A) e C) allegate alla legge statale, con conseguente inapplicabilità agli scarichi delle pubbliche fognature delle sanzioni penali previste dagli artt. 21, 22 e 23 legge 319 cit. (cfr., in senso conforme alla tesi qui sostenuta, Cass. 30 maggio 1989, n. 7769, e Cass. 2 aprile 1990, n. 4450).

L'affermazione contrasta con il principio fondamentale della ripetuta legge 319, quale emerge dall'art. 1 («La presente legge ha per oggetto: a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo») e dall'art. 9, primo, secondo e ultimo comma, ove si prevede «un'unica disciplina degli scarichi» basata sui limiti di accettabilità previsti nelle tabelle A) e C) allegate alla legge statale, di cui è disposta l'applicazione «secondo le modalità e di termini» previsti nei successivi articoli, espressamente disponendosi infine che: «tutti gli scarichi debbono essere autorizzati».

L'esistenza di principi generali unitari nella disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pur nella differenziazione dei tempi e modi di applicazione e/o definizione della medesima disciplina in relazione al diverso tipo (produttivo o civile; di insediamento, trova i seguenti ulteriori riscontri testuali nella legge n. 319/1976 con successive modifiche:

a) nel disposto dell'art. 10, capoverso, nuovo testo, che prevede l'obbligo di richiesta di una nuova autorizzazione per gli scarichi da insediamenti civili soggetti a trasferimenti, diversa destinazione ecc.;

b) nell'art. 11, nuovo testo, che fa riferimento all'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare...;

c) nell'art. 17 che prevede per tutti gli utenti dei servizi di fognature e depurazione, morosi per oltre un anno nel pagamento delle tariffe, la «decadenza dell'autorizzazione»;

d) negli artt. 21, primo comma, cpv., terzo alinea, e terzo comma; 22, 23 e 23-bis, ove il riferimento del precetto è allo scarico, senza distinzione tra quello produttivo o civile o da pubbliche fognature; mentre tale distinzione è ben presente negli artt. 21, c.no, primo alinea e nell'art. 15, primo comma.

Sembra chiaro, pertanto, che il rinvio dell'art. 14, capoverso, nuovo testo, alla disciplina regionale non è un rinvio «in bianco», poiché, conformemente all'obiettivo di uniformità della disciplina, perseguito dal richiamato art. 9, esso tiene fermi; come punti-cardine della normativa regionale, sia il principio autorizzatorio degli scarichi «civili» e di quelli delle pubbliche fognature, sia l'osservanza dei limiti di accettabilità tabellari di cui allo stesso art. 9, secondo le direttive del comitato interministeriale ed in ragione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento.

In sostanza, come è stato autorevolmente osservato, il provvedimento autorizzatorio e gli *standards* di accettabilità dello scarico rappresentano il nucleo omogeneo della legge statale vincolante per la legislazione regionale sugli scarichi civile e su quelli provenienti dalle pubbliche fognature.

I due indicati principi sono stati, infatti, applicati dalle leggi regionali finora emanate in *subiecta materia*. Ci si riferisce, in particolare, alle leggi del Lazio, della Liguria e, per quanto più interessa in questa sede, dell'Emilia Romagna.

Quest'ultima regione, invero, con la legge 29 gennaio 1983, n. 7, modificata e integrata dalla legge 23 marzo 1984, n. 13, facendo esplicito riferimento «agli adempimenti di cui al piano regionale di risanamento delle acque, previsto dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni» (cfr. art. 1, primo comma, legge n. 7/1983), ha disciplinato, tra l'altro, gli scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature, distinguendoli in tre classi (A, B e C) e, all'interno di ciascuna classe, in scarichi da insediamenti nuovi ed esistenti, prevedendo per tutti l'obbligo di munirsi della autorizzazione e di rispettare, entro tempi differenziati, i limiti di accettabilità di cui alle allegate tabelle assimilabili rispettivamente ai limiti previsti dalle tabelle C) ed A) della legge statale (cfr. tit. II della legge n. 7/1983 e, in particolare, gli artt. 3, 17).

Ne discende, per gli scarichi civili e delle pubbliche fognature della regione Emilia Romagna recapitanti in corpi d'acqua superficiali, l'attuale operatività dei limiti di cui alle citate tabelle II e III assimilabili a quelli delle tabelle statali C) ed A), e in particolare la vincolatività, a partire dal 17 febbraio 1984, dei limiti previsti dalla tabella II (C) e, a partire dal 1° marzo 1986, dei limiti definitivi di accettabilità di cui alla tabella III (A), relativamente agli insediamenti civili «esistenti» della classe C (comprensiva delle imprese agricole); è prevista, invece, la conformità, sin dall'attivazione, ai più rigorosi limiti di cui alla tabella III per gli scarichi degli insediamenti civili: «nuovi» della medesima classe C, di cui all'art. 6 della legge (cfr. artt. 16 e 17, legge regionale 7/1983).

La sanzione per la violazione dei predetti limiti tabellari è, evidentemente, prevista dall'art. 21 terzo comma, legge n. 319/1976, in riferimento agli artt. 9 (primo e secondo comma) e 14 (secondo comma) della medesima legge.

Infatti, posto che «in tutto il territorio nazionale viene stabilita un'unica disciplina degli scarichi basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilità previsti nelle tabelle A e C allegate alla legge statale... i quali... si applicano con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli della medesima legge» (cfr. art. 9, primo e secondo comma legge n. 319/1976), e posto che compete alle regioni di definire tale disciplina tendenzialmente unitaria, per gli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature, da regolamentare tenendo conto, in particolare, dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla legge statale (cfr. art. 14, secondo comma, in fine legge 319/1976), ne discende evidente che, una volta intervenuta la disciplina regionale degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature, in armonia e non in contrasto con la disciplina statale degli scarichi degli insediamenti produttivi, le sanzioni previste dal titolo IV della legge statale per gli scarichi *tout court* siano applicabili anche a quelli civili parimenti soggetti al rispetto dell'obbligo autorizzatorio disposto per tutti gli scarichi (art. 9 ultimo comma, cit.), e parimenti tenuti all'osservanza dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge statale «nei rispettivi limiti e modi di applicazione», come definiti dalla vigente normativa regionale.

L'autonomia fattispecie criminosa di cui all'art. 21, comma terzo, legge 319/1976 costituisce, dunque, tipica norma penale in bianco che rimanda la sua parte precettiva, integrata dal superamento dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle A) e C) della legge statale, ai «rispettivi limiti e modi di applicazione» delle medesime tabelle, definiti, per gli insediamenti civili e delle pubbliche fognature, dalle regioni con i piani di risanamento delle acque di cui all'art. 4 della legge 319/1976.

In altri termini, come è stato autorevolmente affermato, le prescrizioni regionali «costituiscono, a loro volta, applicazione, nei limiti e modi rispettivi, delle tabelle di legge», configurandosi in tal modo, il primo e il terzo comma dell'art. 21 come vere e proprie norme penali in bianco. Una interpretazione strettamente letterale e formalistica dell'espressione legislativa, del reato, finirebbe per compromettere l'applicabilità dell'art. 21, terzo comma, anche a gran parte degli insediamenti produttivi (ciò che, invece, è pacifico in dottrina e giurisprudenza): si pensi, infatti, che gli scarichi da insediamenti produttivi, recapitanti in pubblica fognatura, solo provvisoriamente debbono attenersi al rispetto dei limiti tabellari in esame, dovendo fare riferimento in via definitiva, ai limiti, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono gli impianti centrali di depurazione (v. art. 12, primo comma n. 2, per gli insediamenti produttivi nuovi, e art. 13, primo comma, n. 2, lett. b), per gli insediamenti esistenti).

E altrettanto potrebbe dirsi per gli scarichi da insediamenti produttivi sul suolo (art. 12, n. 3 e 13, n. 3) soggetti, in via definitiva, al rispetto della normativa specifica di cui all'art. 2, lett. e) punto 2 e 4 lett. e), da emanarsi da parte di Stato e regioni. Né può trascurarsi il fatto che l'inciso suddetto, «nei rispettivi limiti e modi di applicazione», resterebbe privo di significato, e sarebbe del tutto pleonastico, se non venisse posto in relazione alla legislazione ora richiamata.

L'interpretazione qui sostenuta, oltre ad essere più conforme alla lettera e alla *ratio* della legge n. 319/1976 sulla tutela delle acque dall'inquinamento (fenomeno quest'ultimo che può presentarsi, con identiche caratteristiche, sia nel caso di scarichi produttivi, sia nel caso di scarichi civili e di pubbliche fognature, con uguale lesione del bene penalmente protetto), è anche quella più rispettosa del fondamentale principio costituzionale che impone la tutela del paesaggio della nazione e della salute dei cittadini, intesa come fondamentale diritto dell'individuo e interesse dell'intera collettività, in condizioni di parità, di trattamento a parità di rischi per la salubrità dell'ambiente e la salute pubblica (cfr. art. 9 cpv. e 32 primo comma della Costituzione, in riferimento all'art. 3 primo comma della medesima Costituzione).

Ciò posto, il contrasto di costituzionalità denunciato si configura più specificamente tra l'art. 11, legge regionale Emilia-Romagna n. 42 del 1985 e gli artt. 25 e 117 della Costituzione in riferimento alla legge 10 maggio 1975, n. 319, con successive modifiche, la quale ha per dichiarato oggetto, come si è già osservato, «la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo» (art. 1), delegando alle regioni, al di fuori dell'ambito di materie tassativamente indicate dall'art. 117 della Costituzione come oggetto di legislazione regionale autonoma, la sola definizione della disciplina degli «scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non racapitano in pubbliche fognature», nel prescritto rispetto di tutta una serie di parametri tra cui sono espressamente previsti i «limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla presente legge» (cfr. art. 14, secondo comma, in fine, della legge n. 319 del 1976 cit.).

È evidente, invero, che l'intervento di definizione disciplinatrice degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature, da attuarsi con i prescritti «piani» regionali, tenendo conto dei limiti di qualità degli scarichi sanciti nelle tabelle allegate alla legge statale, non può risolversi nella sostanziale eversione dei precetti fondamentali (previsti per tutti i tipi di scarichi) dalla legge statale, con il disposto corredo di

sanzioni penali, trattandosi di materia non costituzionalmente riservata alla legislazione regionale, la quale si profila illegittimamente interferente con la predetta disciplina statale e intrinsecamente inosservante dello stesso strumento normativo delegato, determinato dalla legge statale come «piano» (norma sub-primaria di attuazione o atto amministrativo generale di normazione secondaria) e non come «legge regionale», unica fonte (quest'ultima abilitata a disporre sanzioni amministrative insieme alla legge statale (art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Vi è dunque una illegittimità costituzionale innanzitutto formale della normativa regionale essendosi rivestita del rango di legge (norma primaria) e non di quello di semplice «piano» (norma sub-primaria di attuazione della legge statale), in contrasto con la disposizione costituzionale (art. 117, primo comma della Costituzione; che riserva proprio alla Costituzione e a leggi costituzionali l'indicazione delle materie soggette alla potestà legislativa autonoma delle regioni, affidando alle leggi della Repubblica la possibilità di demandare alle regioni il solo potere di emanare norme per la loro attuazione (art. 117, secondo comma della Costituzione).

Ma vi è pure una illegittimità di contenuto sostanziale delle predette norme regionali, le quali non si limitano a perseguire obiettivi di risanamento delle acque con il «piano» (e non la legge) oggetto della delega statale, ma, formulando autonomamente l'intera disciplina degli scarichi civili, arbitrariamente escludendo dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 21 legge n. 319/1976 lo scarico, non precedute da domanda di autorizzazione e o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla stessa legge statale, solo perché proveniente da imprese agricole equiparate all'insediamento civile ovvero a pubbliche fognature. Si determina, così, una illegittima interferenza riduttiva del contenuto del precetto statale penalmente sanzionato, in contrasto con l'art. 25, secondo comma della Costituzione, che riserva esclusivamente alla legge dello Stato da definizione dei fatti di rilievo penale.

In proposito, la Corte costituzionale ha più volte precisato che la «fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e che le regioni non hanno la possibilità di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia.

Non possono, cioè, interferire negativamente con le norme penali statali disciplinando e considerando lecita un'attività che invece l'ordinamento statale sanziona penalmente» (sentenza Corte costituzionale n. 79 del 1977, n. 370 del 1989, nn. 43 e 309, del 1990).

Si insiste, dunque, nel denunciare l'illegittimità delle sanzioni amministrative introdotte dalla legge regionale Emilia-Romagna, n. 42 del 1986 ct., per intrinseca radicale illegittimità della legge regionale in materia non rientrante in alcuna previsione costituzionale di legislazione regionale autonoma (violazione del principio di riserva costituzionale — art. 117 della Costituzione cit., — delle materie attribuite alla legislazione regionale), e, ancora, per illegittima interferenza della disciplina regionale sanzionatoria in una materia (tutela delle acque dall'inquinamento) oggetto di legge dello Stato con previsione di principi generali di disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo (cfr., in particolare, l'art. 9, primo, secondo ed ultimo comma, della ripetuta legge n. 319/1976) e correlative sanzioni penali (cfr., in particolare, gli artt. 21, 22, 23 e 23-bis, della legge n. 319/1976), non modificabili da una disciplina regionale espressamente prevista come attuativa di quegli stessi principi (art. 14, secondo comma, legge cit.) attraverso lo strumento del piano di risanamento delle acque, nella vincolante cornice di principi e parametri, con relativo corredo sanzionatorio penale, adottati con legge dello Stato (art. 25 della Costituzione).

Per completezza si rileva che l'adesione alle linee interpretative finora esposte, pur fondando solidamente la proposta eccezione di illegittimità, potrebbe consentirne il superamento attraverso l'applicazione dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei rapporti tra l'art. 11 della legge reg. n. 42 del 1986 e l'art. 21 della legge n. 319 del 1976.

È noto, infatti, che il concorso di illecito penale ed amministrativo con riguardo ad uno stesso fatto è risolto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo un criterio di tipo misto.

In particolare, si è accolto il principio di specialità per il concorso tra disposizioni penali e amministrative nel caso in cui queste ultime siano previste da leggi dello Stato (art. 9, primo comma, della legge cit.); si è stabilita, invece, la prevalenza della sanzione penale (art. 9, secondo comma) allorché lo stesso fatto sia previsto come violazione amministrativa da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

La *ratio* del secondo comma è evidente. L'applicazione del principio di specialità anche nei casi ivi contemplati si sarebbe, infatti, risolta nel conferimento di un sostanziale potere di depenalizzazione alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, giacché tutte le volte che la disposizione amministrativa della legge regionale o provinciale avesse dovuto qualificarsi come speciale rispetto alla disposizione penale, quest'ultima non sarebbe stata più applicabile, con l'ulteriore discrasia che l'ambito spaziale dell'efficacia di una norma penale avrebbe potuto essere diverso da regione a regione (o a provincia autonoma), siccome restringibile *ad libitum* da una fonte normativa sub-primaria, con patente violazione del principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione) ed in contrasto coi principi di cui agli artt. 28 delle disposizioni sulla legge in generale, 3 e 6 del codice penale.

Ne discende che la fattispecie di scarico civile e da pubbliche fognature eccedente i limiti tabellari, penalmente rilevante a sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 (con succ. mod.) per le ragioni ampiamente riferite sopra, e nello stesso tempo integrante un illecito amministrativo a sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 42/1986, deve essere disciplinata soltanto dalla disposizione penale prevalente su quella regionale in virtù del disposto dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 689/1981 cit.

Ritenuto che la proposta eccezione non appare manifestamente infondata, sembrando evidente che, così come sostenuto dal p.m., la Regione Emilia-Romagna ha legiferato eccedendo tanto i limiti di materia imposti dall'art. 117 della Costituzione, quanto quelli dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale 10 maggio 1976, n. 319, (limiti dei quali lo stesso art. 117 della Costituzione impone l'osservanza), finendo per «rimuovere» o per «ridurre», con l'emanazione della norma della quale si eccipisce l'illegittimità, la disposizione penale statale (art. 21 della legge n. 319/1976).

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante, nel giudizio di cui in epigrafe, e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. B), nn. 1 e 2 della legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, in relazione agli artt. 25 e 117, della Costituzione italiana;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Giunta regionale e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento e al presidente del Consiglio regionale Emilia-Romagna.

Reggio Emilia, addì 15 aprile 1991

Il vice pretore: LUSENTI

91C0981

N. 515

*Ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal pretore di Ferrara
nel procedimento civile vertente tra Andreani Luca e I.N.P.S.*

Previdenza - Insegnanti di educazione fisica - Necessità, per l'accesso all'insegnamento, del diploma I.S.E.F. - Riscatto a fini pensionistici del periodo del corso legale di studio presso tale istituto di grado universitario - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai titolari del diploma di laurea.

(D.-L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2-nonies, primo comma, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ordina pronunciata fuori udienza dal pretore di Ferrara in funzione di giudice del lavoro nella controversia iscritta al n. 176/91 r.g.lav., promossa da Andreani Luca (dott. proc. D. Franceschini) contro Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (avv. Pirone).

Osserva il pretore a scioglimento della riserva:

1) con ricorso depositato il 21 febbraio 1991 Andreani Luca, impiegato come insegnante di educazione fisica presso il Centro professionale città del ragazzo di Ferrara, premesso di aver presentato, con esito negativo, domanda all'I.N.P.S. per ottenere il riscatto del periodo del corso di studi *ex art.* 50 della legge n. 153/1969 e di avere infruttuosamente esperito le prescritte procedure amministrative per la composizione della vertenza, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per chiedere che venisse accertato il suo diritto a riscattare il periodo del corso legale di studio compiuto presso l'Isef di durata triennale.

L'Andreani chiedeva che, in via pregiudiziale, venisse dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui prevedeva il riscatto del periodo del corso legale di laurea e non anche di quei corsi superiori, nella specie quello tenuto dall'Isef per il rilascio del diploma di educazione fisica, che non danno luogo al conferimento di un diploma di laurea in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Si costituiva, ritualmente, in giudizio l'I.N.P.S. che contesta l'avversa domanda chiedendone il rigetto, sul rilievo che il ricorrente era titolare di un diploma che, pur ricollegandosi all'espletamento di un corso di studi superiore, non poteva essere assimilato al diploma di laurea, quale esclusivo requisito stabilito dalla legge ai fini del richiesto riscatto.

All'udienza del 26 giugno 1991 il pretore, dopo aver sentito le parti, riservava la decisione;

2) in data 14 dicembre 1988 Andreani Luca, insegnante di educazione fisica presso il centro professionale città del ragazzo di Ferrara, presentava all'I.N.P.S. domanda per essere ammesso al riscatto ai fini pensionistici del corso legale di studi superiori, della durata triennale, compiuto presso l'Isef per ottenere il diploma di educazione fisica ai sensi dell'art. 50 della legge n. 153/1969.

L'istituto, tuttavia, respingeva legittimamente la predetta domanda perché il diploma di educazione fisica rilasciato dall'Isef non è equiparabile al diploma di laurea;

3) l'art. 50 della legge n. 153/69 non è attualmente più vigente per effetto della sua abrogazione espressa da parte del secondo comma dell'art. 2-*nonies* del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, conv. con legge 16 aprile 1974, n. 114.

L'art. 2-*nonies*, primo comma, del d.-l. n. 30/1974, conv. con legge n. 114/1974, dispone che il periodo di corso di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La parte ora riportata del primo comma dell'art. 2-*nonies* del d.-l. n. 30/1974, conv. con legge n. 114/1974, deve essere ritenuta ancora vigente, anche dopo la previsione del terzo comma dell'art. 2 del d.-l. 1° ottobre 1982, n. 694, conv. con legge 29 novembre 1982, n. 881, che ha soppresso la riduzione del cinquanta per cento dell'onere del riscatto a sua volta stabilita nel secondo inciso del medesimo primo comma dell'art. 2-*nonies* citato.

Comunque tra il disposto dell'art. 50 della legge 153/1969, abrogato, e quello ora vigente, di cui al richiamato art. 2-*nonies*, non sussiste alcuna differenza, dal momento che per entrambe le norme il periodo di studi riscattabile ai fini pensionistici è soltanto quello previsto per il conseguimento del diploma di laurea.

Nella specie, poiché il diploma di educazione fisica rilasciato dall'Isef non può per legge essere equiparato a un diploma di laurea, l'Andreani non ha titolo ad ottenere il richiesto riscatto;

4) la citata previsione normativa, tuttavia, sembra contrastare con il principio di eguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione.

Si deve, al riguardo, premettere che il diploma di educazione fisica viene rilasciato, ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, al termine di un corso tenuto presso un Istituto di grado universitario (art. 22, legge n. 88/1958), il cui piano di studi prevede diversi insegnamenti comuni con altri corsi di laurea, e che il suddetto diploma rappresenta per legge (art. 14, legge n. 88/1958) l'unico titolo per l'ammissione agli esami per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e agli esami per il conferimento delle cattedre.

Pertanto, in base alla normativa vigente, per poter accedere all'insegnamento della educazione fisica il possesso del diploma rilasciato dall'Isef costituisce un presupposto assolutamente necessario.

Poiché lo scopo della normativa che consente il riscatto del periodo del corso di studi sembra doversi ravvisare nell'intento di non penalizzare i lavoratori che hanno dovuto ritardare l'inizio della loro attività per acquisire il titolo di studio superiore necessario per essere ammessi all'impiego, sotto il profilo pensionistico, la disposizione di cui al citato art. 2-*nonies* si presenta irrazionale perché discrimina, senza alcuna giustificazione, rispetto ai possessori del diploma di laurea, i titolari del diploma di educazione fisica, dal momento che anche quest'ultimo rappresenta un requisito indispensabile per poter accedere all'insegnamento dell'educazione fisica.

Appare, quindi, in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e di ogni relativo criterio di ragionevolezza, che al dipendente in possesso di un diploma rilasciato da un istituto di grado universitario, necessariamente prescritto per l'ammissione ai ruoli di insegnamento della educazione fisica nelle scuole, venga dalla legge riservato un trattamento deteriore in sede di riscatto ai fini pensionistici.

D'altra parte non può essere, neppure, trascurata l'evoluzione nella formazione professionale che, attualmente, è caratterizzata dall'offerta di varie e diverse possibilità nel proseguimento degli studi dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore a fianco ed in aggiunta alla tradizionale iscrizione ai corsi universitari.

Merita, infine, di essere evidenziato come la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 765 e 1016/1988, n. 163/1989, n. 426/1990 e n. 257/1991) abbia «reiteratamente posto in rilievo che la legislazione in tema di riscatti è andata via via evolvendosi, nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita, quando riconosciuta indispensabile per i fini della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione» (Corte costituzionale n. 163/89).

Sulla base di tale osservazione la Corte costituzionale ha, in conseguenza, ritenute illegittime, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, numerose norme nella parte in cui non prevedevano la riscattabilità dei periodi corrispondenti alla durata di corsi legali di studi, il cui diploma era richiesto come condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Deve, pertanto, essere ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-nonies del d.-l. n. 30/1974, conv. con legge n. 114/1974, nella parte in cui, non consentendo il riscatto del periodo legale del corso di studio per ottenere il diploma di educazione fisica rilasciato dall'Isef, discrimina in modo ingiustificato i titolari di tale diploma rispetto ai titolari del diploma di laurea per contrasto con l'art. 3 della Costituzione dal momento che per l'accesso all'insegnamento dell'educazione fisica è richiesto dalla legge il necessario possesso del suddetto diploma.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 8 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-nonies, primo comma, del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, conv. con legge 16 aprile 1974, n. 14, nella parte in cui, non consentendo il riscatto del periodo del corso legale di studio presso l'Isef, il cui diploma viene richiesto dalla legge quale condizione necessaria per poter accedere all'insegnamento dell'educazione fisica, discrimina in modo ingiustificato i titolari del diploma di educazione fisica rispetto ai possessori del diploma di laurea in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla Cancelleria per l'esecuzione, previa notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e previa la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 28 giugno 1991

Il pretore: (firma illeggibile)

91C0982

N. 516

Ordinanza emessa il 9 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 luglio 1991) dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Trittenbach Otto Host

Processo penale - Udienza preliminare - Fissazione entro gg. 30 dalla richiesta - Notificazioni all'imputato ed alla parte offesa - Omessa previsione di termini differenziati a seconda che i notificandi siano residenti in Italia o all'estero - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle previsioni del c.p.c. - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(C.P.P. 1988, art. 418, secondo comma, in relazione agli artt. 154, primo comma, e 157; c.p.c., art. 163-bis, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 97).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei proc. pen. n. 381/1990 r.g.n.r.; proc. pen. n. 871/1990 r.g.i.p.

Oggetto: atti relativi alle indagini preliminari sul conto di Trittenbach Otto Host n. Hellenbach (Repubblica Federale Tedesca) il 4 maggio 1939 residente in Dinkelsbühl in Obere Schniedsgasse n. 26 (alternativamente domiciliato in Ziegelgantenstasse 47143 Voihingen, E).

Imputato del delitto di omicidio colposo p. e p. dall'art. 589 del codice penale per aver causato, per colpa, la morte di Sieg anzi Seyfried Kathrin che si trovava a bordo dell'auto condotta dal Trittenbach che perdeva il controllo dell'autovettura che fuoriusciva dalla sede stradale ribaltandosi e causando la morte della persona citata.

Per colpa consistita in imprudenza e negligenza ed in particolare nell'aver perduto il controllo dell'autovettura per distrazione e/o colpo di sonno.

In Camerano il 6 giugno 1989. (Difensore d'ufficio avv. Franco Fornarini del Foro di Ancona nominato ex art. 97 del nuovo codice di procedura penale in sostituzione del difensore di ufficio avv. Giuseppe Maggio del Foro di Ancona). (Parte offesa dal reato prossimi congiunti di Seyfried Kathrin residenti in Plaffenhofen - D - in Hauptstrasse n. 6 (Repubblica Federale Tedesca).

Dato atto che nella concreta fattispecie l'ordinanza del tribunale di Ancona sezione penale ha emesso declaratoria di nullità del decreto del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ancona 19 giugno 1990 che ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato ritenendo la p. o. non ritualmente citata (v. comunque a f. 77 del fascicolo l'avvenuta spedizione postale da parte dell'a.g.o. giudicante).

Premesso che il «buon fine» della citazione è stato reso praticamente impossibile dalla stessa tassativa formulazione perentoria dalla norma 418, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale laddove statuisce, senza tracciare alcuna distinzione fra imputati e parti offese residenti nel territorio della Repubblica italiana e imputati e parti offese residenti nel territorio della Repubblica italiana e imputati e parti offese (come entrambi nel caso in esame) residenti all'estero, che fra la richiesta del pubblico ministero ed il giorno dell'udienza intercorrono oltre trenta giorni, mentre al contrario l'art. 163-bis del codice di procedura civile (come da Novella 1950) primo comma, penultima parte, statuisce che tra il giorno della notificazione della citazione e quello della comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Stati europei o in territori posti nel bacino del Mediterraneo, ed addirittura l'ultima parte del detto comma individua in giorni centoottanta il riferito termine nella ipotesi di altro Stato o di notificazione per pubblici proclami ex art. 150 del codice di procedura civile.

Atteso che l'art. 418 difetta in primo luogo, quanto al secondo comma, di coordinamento con l'art. 154, primo comma, sulle notificazioni alla persona offesa dal reato, eseguite a norma dell'art. 157, tutte norme che non suppliscono alle macroscopiche lacune della cit. norma 418, ragion per cui soltanto la situazione in esame contrasta, stante il paragone con la procedura civile, con gli artt. 2 e 3 della Costituzione ma urta palesemente con il dettato dell'art. 97 secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione (ivi compresa l'amministrazione della giustizia), limitandosi ad un rispetto meramente formale dei 30 giorni e finendo con il pregiudicare o la stessa udienza preliminare o al limite l'udienza dibattimentale, traducendosi in autentico disservizio (ingenerando addirittura nullità processuali e dispersione delle energie processuali).

Ritenendosi *iussu iudicis* l'eccezione rilevante nel corrente giudizio e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Letti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone con la presente ordinanza l'immediata trasmissione degli atti processuali ivi compreso il fascicolo per il dibattimento, alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 418, secondo comma del nuovo codice di procedura penale in relazione agli artt. 154, primo comma, 157 stesso cod. e 163-bis, primo comma, penultima ed ultima parte, del codice di procedura civile, violando la citata norma 418 gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione della Repubblica italiana per le specifiche causali di cui in narrativa della presente ordinanza, non potendo il giudizio in oggetto essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenendosi che la questione sollevata d'ufficio dall'autorità giurisdizionale sia manifestamente infondata;

Ordina che a cura della Cancelleria l'attuale ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che venga comunicata anche alla Presidenza delle due camere del Parlamento;

Letto da ultimo l'art. 143 n. 1 e 2 del nuovo codice di procedura penale;

Statuisce la sospensione del giudizio in corso;

Dispone che copia dell'ordinanza venga inoltrata per conoscenza alla sezione penale del tribunale di Ancona;

Nomina interprete-traduttore di lingua germanica nella persona della prof.ssa Vera Scalcetti ved. Merli, Ancona, via Tommasi n. 1, con annessa citazione a comparire per la traduzione della presente ordinanza per mercoledì 14 novembre 1990, h. 12,30 avanti a sé medesimo secondo piano palazzo di giustizia del tribunale di Ancona ufficio del giudice per le indagini preliminari; avvisarsi di urgenza l'interprete a mezzo telefono ex art. 149, primo comma, del nuovo codice di procedura penale;

Autorizza la Cancelleria a differire la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale all'esito dell'incombente di traduzione.

Ancona, addì 9 novembre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

91C0983

N. 517

*Ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dal tribunale di Ravenna
nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Lucarelli Leonardo ed altri*

Sanità pubblica - Contributi sociali di malattia - Misura - Determinazione - Criteri - Riferimento al «reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F.» e pertanto al reddito lordo anziché al reddito effettivo - Violazione del principio della capacità contributiva.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo comma; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, sesto comma).

(Cost., art. 53).

IL TRIBUNALE

Rilevato che con ricorso depositato il 29 maggio 1989, l'I.N.P.S. propose appello avverso la sentenza 3 febbraio 1989, con la quale il pretore di Ravenna, in parziale accoglimento della domanda proposta da numerosi lavoratori autonomi operanti nell'ambito della provincia di Ravenna, aveva, fra l'altro, ritenuto che il reddito da assumere quale base per il calcolo della misura del contributo di malattia di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 è il reddito imponibile ai fini I.R.Pe.F. al netto di tutti gli oneri deducibili, conseguentemente condannando l'I.N.P.S. a rimborsare ai ricorrenti le differenze fra i contributi versati e quelli dovuti;

Rilevato che in data 15 dicembre 1989 il Ministero del tesoro si costituì in giudizio, a mezzo dell'avvocatura dello Stato, proponendo a sua volta appello incidentale;

Ritenuto che l'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nello stabilire che le quote di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 «si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente, sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'art. 31 della medesima legge come modificato dalle precedenti disposizioni e dell'imponibile effettivo», non ha inciso sulla determinazione della base sulla quale deve essere calcolata la misura del contributo di malattia, in quanto, come esattamente sostenuto nel presente giudizio dall'Avvocatura dello Stato e dalla difesa dell'I.N.P.S. con tale disposizione si è inteso soltanto adeguare la normativa alla sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 1987, n. 431, dichiarativa della illegittimità della normativa in esame nella parte in cui imponeva ai lavoratori autonomi un contributo minimale a prescindere dal reddito effettivamente prodotto, come

rivela l'espressione «imponibile effettivo» usato dal legislatore, che, se avesse inteso, come ritenuto dal pretore, stabilire il principio che il contributo di malattia va calcolato sul reddito netto avrebbe potuto (e dovuto, non potendo ignorare né la prassi applicativa dell'I.N.P.S. né le relative contestazioni) farne ben più chiara menzione, usando espressioni come «reddito effettivo al netto degli oneri deducibili ai fini I.R.Pe.F.» o altra equivalente;

Ritenuto che, di conseguenza, la base per il calcolo del contributo di malattia va tuttora sostanzialmente accertata ai sensi del disposto dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con la sola precisazione che va escluso, in conformità alla decisione della Corte costituzionale, ogni «imponibile contributivo presunto»;

Ritenuto che pare fuori dubbio che tale disposizione col richiamo al «reddito complessivo ai fini dell'I.R.Pe.F.» faccia riferimento, al contrario di quanto ritenuto dal pretore, al reddito lordo (tranne le deduzioni espressamente indicate dalla legge stessa), dal momento che le somme dedotte (in sede I.R.Pe.F.) dal reddito a titolo di oneri deducibili fanno comunque parte del reddito complessivamente prodotto e appunto per questo possono esserne sottratte, mentre, se avesse inteso riferirsi al reddito netto I.R.Pe.F., il legislatore avrebbe quanto meno ommesso l'aggettivo «complessivo» e parlato solo di «reddito ai fini I.R.Pe.F.»;

Ritenuto che tale interpretazione è confermata dal fatto che per i lavoratori dipendenti il contributo di malattia, trattenuto dal datore di lavoro e da questi corrisposto direttamente (cd. «trattenuta alla fonte») è calcolato sul reddito complessivo lordo (va precisato che tale osservazione viene qui svolta solo ad ulteriore dimostrazione dell'esattezza dell'interpretazione sopra indicata e non per porre questioni di legittimità del trattamento riguardante i lavoratori dipendenti, che potrebbero caso mai essere proposte, solo lì avendo rilievo ai fini decisionali, in una controversia che li concernesse);

Ritenuto che la disposizione in questione così interpretata (anche nella prassi applicativa dell'I.N.P.S.) e, ad avviso del tribunale, che ritiene di non potere fare propria l'opposta soluzione cui è pervenuto nell'impugnata sentenza il pretore, non altrimenti interpretabile si appalesa in contrasto con i principi generali dell'ordinamento in materia di capacità contributiva e prelievo fiscale (in particolare art. 53 della Cost.), che, pur dovendosi escludere la natura specificamente tributaria del contributo, in conformità all'insegnamento della Corte costituzionale, rilevano in materia in quanto, facendo riferimento al reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F., il legislatore ha comunque assunto a giustificazione e misura del dovere del singolo di contribuire alla spesa sanitaria la capacità contributiva dello stesso, come indicato anche nella decisione di primo grado;

Ritenuto che appare in contrasto con ogni principio di logica e razionalità attribuire ad un medesimo soggetto differenti capacità di concorrere alle spese pubbliche;

Ritenuto che, di conseguenza, risulta non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 31, ottavo comma della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e, per quanto occorre possa ove sia ritenuto confermativo della predetta disposizione, dell'art. 10, sesto comma della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Ritenuto che tale questione, concernente esclusivamente la legittimità costituzionale della disposizione individuatrice della base di calcolo per la determinazione della misura del contributo di malattia, è rimasta estranea alle precedenti decisioni della Corte costituzionale in materia (1° luglio 1986, n. 167 e 28 ottobre 1987, n. 431);

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e, per quanto occorrer possa, dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 in relazione ai principi costituzionali in materia di prelievo fiscale e capacità contributiva e, in particolare, all'art. 53 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che copia della presente ordinanza venga notificata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Dispone la sospensione del giudizio in corso come per legge.

Ravenna, addì 18 aprile 1991

Il presidente: AGNOLI

N. 518

Ordinanza emessa l'11 aprile 1991 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria sul reclamo proposto da Guerrisi Ada

Famiglia - Patrimonio familiare - Indisponibilità fino allo scioglimento del matrimonio - Riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) - Prevista ultrattività della normativa anteriore - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto al corrispondente istituto del fondo patrimoniale previsto dal nuovo regime familiare - Violazione del principio di eguaglianza morale e giuridica tra coniugi.

(Legge 19 maggio 1975, n. 151, artt. 227, 167, secondo comma, 170 e 175).

(Cost., art. 29).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 8/1991 del ruolo di vol. giur. avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto del 27 febbraio 1991, con il quale il tribunale di Palmi ha rigettato l'istanza di autorizzazione alla vendita di beni costituenti patrimonio familiare; reclamo proposto da Guerrisi Ada, elettivamente domiciliata a Cittanova presso lo studio del dott. proc. Domenico Mesiti che la rappresenta e difende per procura a margine del reclamo, reclamante;

Visto il ricorso in premessa e letto il parere del rappresentante del p.g., che ha concluso «per l'accoglimento della domanda della parte appellante»;

OSSERVA

Reputa la Corte di dover promuovere, d'ufficio, il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 227 della legge di riforma 19 maggio 1975, n. 151, nella parte in cui sancisce l'ultrattività della normativa anteriore in tema di patrimonio familiare, e degli artt. 167, comma secondo, 170 e 175 c.c., vecchia formulazione (e tuttora applicabili in virtù della stessa disposizione transitoria), nella parte in cui stabiliscono l'indisponibilità dei beni costituenti il patrimonio familiare sino allo scioglimento del matrimonio, indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'effettiva rispondenza del vincolo ai reali bisogni della famiglia e nonostante la mancanza di figli minori.

La questione che si solleva è sicuramente rilevante ai fini della decisione del procedimento in corso, non potendo seguirsi l'interpretazione sostenuta dai primi giudici, sul riflesso che, ai fini dell'alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare, non sarebbe più necessaria l'autorizzazione del tribunale, prevista dall'art. 170, primo comma, del codice previgente, in quanto il vincolo di destinazione sui beni anzidetti sarebbe cessato a seguito del compimento della maggiore età di tutti i figli. Tale opinione, infatti, appare in palese contrasto con quanto prescritto dall'art. 175 del codice civile, che nell'affermare il principio generale secondo cui il vincolo in questione cessa con lo scioglimento del matrimonio (conseguente alla morte di uno dei coniugi ed oggi, nel novellato sistema normativo, anche al divorzio), distingue, in proposito, due diverse ipotesi: la prima è che dal matrimonio non siano nati figli o che, al momento dello scioglimento, i figli abbiano tutti raggiunto la maggiore età; l'altra è che vi siano figli minori. Nel primo caso la cessazione del vincolo è automatica e contestuale allo scioglimento del matrimonio; nell'altro è, invece, differita sino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio, salva la possibilità del parziale scioglimento anticipato del vincolo nella specifica ipotesi prevista dallo stesso art. 175 capov.

Nel reclamare avverso tale interpretazione, sul fondato rilievo della necessità dell'autorizzazione giudiziale ai sensi dell'art. 170 del codice civile, l'istante invoca l'atto autorizzatorio in termini generici e definitivi, che l'abilitino «ad alienare e/o disporre con donazioni di tutti i beni sopra specificati e senza obbligo di reimpiego del prezzo». In buona sostanza, chiede il definitivo scioglimento del vincolo d'indisponibilità inerente al patrimonio familiare.

Una siffatta richiesta trova, però, insormontabile ostacolo nella vigente disciplina dell'istituto, il cui tratto saliente è notoriamente rappresentato dall'intangibilità dei beni che ne costituiscono oggetto — con conseguente loro

inalienabilità ed inespropriabilità — in virtù di un vincolo di destinazione funzionale che si potrae, inesorabilmente, sino allo scioglimento del matrimonio. Nè la medesima istanza puo essere intesa come richiesta di autorizzazione all'alienazione di singoli beni, e dunque comprensiva di tante richieste quanto sono gli immobili interessati dal vincolo, in quanto al suo accoglimento, nei termini anzidetti, sarebbe comune d'ostacolo la norma dell'art. 170 che prevede l'anzidetta autorizzazione solo nei casi eccezionali di necessità o di utilità evidente. Ed invero, la ragione addotta dalla ricorrente — opportunità di disporre in vita dei beni in favore dei figli onde realizzare una distribuzione dell'intera sua proprietà in loro favore — non integra, sicuramente, gli estremi della «necessità» prevista dalla norma; e non si pone neppure in termini di «utilità evidente», in quanto, anche se — per mera ipotesi — così fosse, la determinazione delle modalità di reimpiego del prezzo, in tal caso obbligatoria, vanificherebbe, comunque, le dichiarate finalità della stessa reclamante, che vorrebbe, invece, poter disporre dei propri beni in via definitiva e senza vincoli di sorta.

La questione di legittimità costituzionale che si intende sollevare non appare, poi, manifestamente infondata per le ragioni che seguono.

In primo luogo, non par dubbio che l'aver sancito l'ultrattività delle richiamate norme di legge, mediante l'art. 227 della legge n. 151/1975, risulti in contrasto — per almeno due ordini di motivi — con il fondamentale principio della «ragionevolezza» che deve presiedere ad ogni scelta legislativa.

Innanzitutto, il mantenimento di un vincolo d'indisponibilità per i soli rapporti patrimoniali pregressi, destinato inesorabilmente a perpetuarsi sino allo scioglimento del matrimonio, indipendentemente da ogni possibilità di riscontro della effettiva rispondenza ai reali bisogni della famiglia, è decisamente incompatibile con il nuovo assetto dei rapporti patrimoniali introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia, che, anche attraverso la prescrizione del divieto di costituzione di nuove doti (art. 166-*bis* del codice novellato) ed il nuovo regime del fondo patrimoniale, ha manifestamente ripudiato ogni forma di immobilizzazione dei beni familiari. Il patrimonio familiare, al pari della dote, è, infatti, espressione di una concezione giuridica propria di una realtà economico-sociale oramai superata, attagliandosi, piuttosto, alle esigenze di un'economia a carattere prevalentemente agrario (non a caso i precedenti storici dell'istituto, in altri ordinamenti, avevano tra le loro primarie finalità quella di arginare l'esodo dalle campagne e di favorire lo sviluppo dell'agricoltura). Pertanto, la relativa disciplina appare oggi anacronistica, inadeguata al costume attuale, non più in linea con il dinamismo che caratterizza gli odierni rapporti economici, che richiedono, non di rado, pronta ed immediata disponibilità di capitali da utilizzare, nell'interesse stesso della famiglia, in più proficue e redditizie forme speculative, il cui perseguimento non sempre è compatibile con i tempi tecnici necessari per ottenere la prescritta autorizzazione giudiziale. L'istituto è, comunque, estraneo al generalizzato modo d'intendere l'interesse materiale della famiglia, relativamente al quale non può più ritenersi, come per il passato, che la più idonea forma di garanzia sia rappresentata dalla creazione di un vincolo d'indisponibilità a carico di determinati beni, piuttosto che dalla loro libera disponibilità, di guisa che sia sempre possibile far fronte ai bisogni familiari con tutte le sostanze disponibili, senza distinzione tra esse, specialmente in mancanza di figli minori. Peraltro, con riferimento a tale specifica ipotesi, come si dirà in prosieguo, la disciplina transitoria introduce un'incomprensibile disparità di trattamento, in ordine ad identiche situazioni sostanziali, rispetto al nuovo regime del corrispondente istituto del fondo patrimoniale, che, all'art. 169 del codice civile, consente in definitiva la libera alienazione dei beni, ove vi sia il consenso di entrambi i coniugi e non vi siano figli minori.

In secondo luogo, la mantenuta operatività della disciplina anteriore per i rapporti patrimoniali pregressi non sembra giustificata da effettive esigenze di diritto transitorio, in considerazione della scarsissima applicazione che l'istituto del patrimonio familiare ha avuto nella pratica, a ragione, evidentemente, della sua obiettiva inidoneità a rispondere ad esigenze apprezzabili e meritevoli di tutela, e comunque, alle esigenze della generalità (si è sottolineata, in dottrina, l'assoluta inadeguatezza del relativo rigore formale, che lo rendeva inadatto alla classe media, facendone un regime patrimoniale esclusivamente «per ricchi».

Gradatamente, nell'ipotesi in cui l'ultrattività di così anacronistica disciplina dovesse ritenersi razionale, non par dubbio che la stessa presenti, nelle disposizioni di cui agli artt. 167, secondo comma, 170 e 175, specifici profili di irragionevolezza, conseguenti al mantenimento della previgente disciplina nel nuovo *corpus* normativo, introdotto dalla legge di riforma in piena sintonia con i principi costituzionali vigenti in materia.

Innanzitutto, il rilievo sembra apprezzabile nella misura in cui le norme in oggetto sanciscono l'indisponibilità dei beni costituenti il patrimonio familiare sino alla naturale cessazione prevista dall'art. 175, indipendentemente da ogni forma di opportuna verifica della reale rispondenza del vincolo in sé all'obiettiva utilità ed agli interessi della famiglia, che, in ipotesi, in ragione di una preesistente o già conseguita prosperità economica, potrebbe anche non sussistere in concreto. Non sembra, poi, fuor di luogo considerare che nei casi — come quello di specie — in cui i beni costituiti in

patrimonio familiare appartengano in proprietà ad uno solo dei coniugi, il mantenimento di un vincolo d'indisponibilità soltanto a carico dei beni di quest'ultimo appare non coerente o addirittura incompatibile con il principio di eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi espresso dall'art. 29 secondo comma della Costituzione, senza trovare, in pari tempo, giustificazione alcuna in ragioni di garanzia dell'unità familiare.

Il mantenimento del vincolo d'indisponibilità, nonostante il consenso di entrambi i coniugi all'alienazione e la mancanza di figli minori, sfugge poi ad ogni principio di ragionevolezza, determinando una situazione d'ingiustificata disparità di trattamento — con conseguente violazione del principio di eguaglianza — rispetto alla disciplina dettata dall'art. 169 del codice novellato, che, per i beni del fondo patrimoniale (istituto che, nel nuovo diritto di famiglia, ha preso il posto del patrimonio familiare, riproducendone in sostanza la disciplina, a parte alcune significative innovazioni), ne consente invece la libera alienazione alle condizioni anzidette, e persino in presenza di figli minori, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nei casi di necessità od utilità evidente (ed addirittura, secondo un orientamento dottrinale, senza necessità di autorizzazione del giudice, ove così sia previsto dall'atto costitutivo).

Per quanto sopra, vanno dettate le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

La Corte di appello di Reggio Calabria dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso;

Ordina, altresì, che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla reclamante ed al procuratore generale, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Calabria, addì 11 aprile 1991

Il presidente: VIOLA

91C0985

N. 519

Ordinanza emessa il 25 gennaio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 luglio 1991) dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sui ricorsi riuniti proposti da Kronau Gertrude ed altri

Pensioni - Dipendenti statali collocati a riposo in data anteriore a 1° gennaio 1979 - Esclusione della riliquidazione del trattamento di quiescenza con applicazione delle leggi nn. 121/1981 e 472/1987 - Ritenuta non influenza dello *ius superveniens* (legge 27 dicembre 1989, n. 407, e legge 27 dicembre 1989, n. 409) alla cui stregua la Corte costituzionale aveva restituito gli atti (ord. nn. 293/1990 e 424/1990) per un nuovo esame della rilevanza - Richiesta di riesame della questione a suo tempo sollevata (ordinanze nn. 117, 331 e 332 del 1990).

(Legge 28 dicembre 1988, n. 544, art. 5).

(Cost., artt. 3, 36 e 54).

LA CORTE DEI CONTI

Uditi, nella pubblica udienza del 25 gennaio 1991, il Consigliere relatore ed il p.m. in persona del vice procuratore generale dott. Luciano Coccoli;

Visto i ricorsi iscritti ai nn. 108452, 109209 e 109840 del registro di segreteria;

Visti gli atti e i documenti tutti della causa;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti dai sig. Kronau Gertrude, domiciliata in Firenze, viale Redi, 75, Tortorella Angelo, domiciliato a Taranto, via Dante, 275 e Federico Rinaldo domiciliato in Reggio Calabria, via Petrarca, 43, avverso il diniego di riliquidazione del proprio trattamento pensionistico in rapporto alla dinamica salariale.

Premesso che i ricorsi sono oggettivamente connessi e possono essere riuniti in unico giudizio a norma dell'art. 274 del c.p.c.;

che i ricorrenti sono pensionati rispettivamente quale *ex* insegnante la sig. Kronau, quale *ex* operaio della difesa il sig. Tortorella e quale *ex* appuntato di pubblica sicurezza il sig. Federico;

che questa sezione giurisdizionale con ordinanze in data 20 ottobre 1989, rispettivamente n. 63377 (n. 331 della Corte costituzionale) per il ricorso Kronau, n. 63378 (n. 332 Corte costituzionale) per il ricorso Tortorella e n. 63379 (n. 117 Corte costituzionale) per il ricorso Federico, ha prospettato questione di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 54 Cost. dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1988, n. 544, nella parte in cui in luogo di disporre la riliquidazione delle pensioni in rapporto alla dinamica salariale come attuata dalle leggi 1º aprile 1981, n. 121 e 20 gennaio 1987, n. 472, nonché da tutta la normativa consimile, come la legge 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432, accorda unicamente dal 1º gennaio 1988 aumenti proporzionali ai periodi in riferimento;

che al riguardo la Corte costituzionale, con ordinanze n. 424 del 24-27 settembre 1990 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 39, serie speciale del 3 ottobre 1990) per i ricorsi Kronau e Tortorella e n. 293 dell'11-14 giugno 1990 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 25, serie speciale del 20 giugno 1990) per Federico ha disposto la restituzione degli atti a questo giudice per il riesame dell'intera problematica alla luce del mutato quadro di riferimento normativo costituito dalle leggi 27 dicembre 1989, n. 407 e 27 dicembre 1989, n. 409;

CONSIDERATO

che la legge n. 407 del 1989 contempla disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e la legge n. 409 del 1989 riguarda il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-92;

che dall'esame di dette disposizioni non emerge mutamento tale da far cessare i motivi circa la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità come in precedenza proposta;

che a conferma di quanto innanzi detto si rileva che ancora il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409 dispone — in luogo dell'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale — miglioramenti percentuali in relazione agli anni di decorrenza dei trattamenti pensionistici, mentre occorre tener conto non solo dei principi già affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 501 del 1988 per i magistrati ma anche di quelli recentemente ribaditi dalla stessa Corte con sentenza n. 1 del 1991 per i dirigenti;

che, pertanto, richiamati i motivi dei dubbi di costituzionalità in precedenza esposti, gli atti vanno nuovamente rimessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che gli atti dei ricorsi in epigrafe, proposti da Kronau Gertrude, Tortorella Angelo e Federico Rinaldo siano trasmessi nuovamente alla Corte costituzionale affinché sia risolta la questione, come in precedenza prospettata, di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 36 e 54 della Costituzione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1988, n. 544, nella parte in cui in luogo di disporre la riliquidazione delle pensioni in rapporto alla dinamica salariale accorda unicamente dal 1º gennaio 1988 aumenti proporzionali ai periodi di riferimento;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Procuratore generale di questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché ai presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così pronunciato in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 1991

Il presidente: ULISSI

N. 520

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1991 dal pretore di Ravenna; sezione distaccata di Lugo
nel procedimento penale a carico di Guerra Samuele*

Processo penale - Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento per estinzione del reato (nella specie: remissione di querela) - Lamentata omessa previsione del potere di controllo del giudice, tramite gli atti acquisiti nel fascicolo del p.m. o del dibattimento, sulla corretta qualificazione giuridica del fatto o sulla corrispondenza dello stesso alla realtà - Irragionevolezza - Illegittima restrizione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante - Lesione del principio di soggezione del potere giurisdizionale alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 469).

(Cost., artt. 3, 101 e 112).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 4055/91 r.g. a carico di Guerra Samuele;

RILEVATO IN FATTO

Che con decreto di citazione notificato all'imputato il 4 gennaio 1991 il p.m. disponeva la citazione dinanzi a questo pretore di Guerra Samuele per rispondere «del reato di cui all'art. 590 del c.p. perché per colpa consistita in imprudenza e negligenza, esercitando pressione sulla soglia portiera di autopulman percorreva la caduta di Biondi Monia, cagionandole lesioni personali e conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni. In Lugo il 24 novembre»;

che alla prima udienza del 7 marzo 1991 veniva disposto il rinvio del dibattimento all'udienza del 17 maggio 1991 siccome l'imputato non si era presentato in giudizio perché impossibilitato a comparire per legittimo impedimento;

che nelle more del giudizio con atto ricevuto da questo pretore in data 15 aprile 1991 i genitori della parte offesa minorenni Biondi Monia rimettevano la querela che veniva contestualmente accettata dall'imputato;

che all'udienza odierna tenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 469 del c.p.p. assente l'imputato, venivano sentiti il p.m. e il difensore dell'imputato i quali non si opponevano alla pronuncia della sentenza inappellabile di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito della remissione di querela;

OSSERVA IN DIRITTO

L'art. 469 del c.p.p. la cui applicazione viene qui in rilievo, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale ovvero l'estinzione del reato contestato dal p.m. all'imputato, senza consentirgli di effettuare alcuna verifica sul modo in cui è stata esercitata l'azione penale con la formulazione dell'imputazione nel decreto di citazione a giudizio;

In particolare la norma non consente al giudice di verificare, sulla base di tutti gli atti acquisiti, se il fatto commesso dall'imputato non sia diverso ovvero non sia da qualificare diversamente da come contestato dal p.m. e di dichiarare nell'ipotesi affermativa che si debba procedere al dibattimento perché la causa d'improcedibilità o di estinzione del reato non esercita alcun effetto;

Questa verifica non può essere esercitata perché nella sede di cui all'art. 469 non è previsto che il giudice nell'esercizio dei suoi poteri decisori possa conoscere ed utilizzare gli atti acquisiti al fascicolo del p.m. ovvero possa utilizzare tutti gli atti inseriti nel fascicolo per il dibattimento (per es. la querela che a norma dell'art. 511 può servire all'unico scopo di accertare la sussistenza della condizione di procedibilità);

In sostanza, ne risulta che il giudice è vincolato all'ipotesi accusatoria sostenuta dal p.m. e nel caso in cui sulla stessa incomba una causa d'estinzione del reato il giudice altro non potrà fare che dichiararlo;

Tale disciplina, costituisce allora una illegittima restrizione dei poteri del giudice di conoscere e decidere sul fatto;

La norma nell'impedire un qualsiasi accertamento (positivo o negativo) sul reato contestato dal p.m. intacca l'essenza stessa della funzione giurisdizionale che per principio costituzionale è soggetta soltanto alla legge (art. 101 della Costituzione);

Nel contempo essa sottrae al giudice il giudizio sull'esercizio dell'azione penale ed attribuisce al p.m. la facoltà di disporre in modo insindacabile l'oggetto della decisione (art. 112 della Costituzione);

Non si può escludere (come nel caso di specie) che il reato contestato dal p.m. e per il quale occorre applicare una causa di estinzione sia in realtà diverso da quello commesso dall'imputato; ed è pure possibile che tale difformità si possa evincere già dagli atti acquisiti nel fascicolo del p.m. o del dibattimento;

Il giudice però non potrà dichiararlo se non gli è consentito di conoscerli e utilizzarli;

Tale disciplina appare tanto più incongrua in quanto vanifica il potere del giudice di dichiarare la diversità del fatto o della sua qualificazione giuridica che è fatto salvo nel dibattimento (art. 521 del c.p.p.) ed all'esito di un'attività istruttoria che manca nel predibattimento;

Essa vanifica altresì il potere del p.m. di rimediare alla difformità dell'accusa rispetto al fatto che è pure previsto dall'art. 526 ma solo nel corso dell'istruzione dibattimentale;

Va inoltre evidenziato che qualora la stessa causa d'estinzione del reato fosse intervenuta prima dell'emissione del decreto di citazione ed il p.m. avesse riconosciuta la sua efficacia estintiva, egli avrebbe dovuto richiedere al g.i.p. di pronunciare decreto d'archiviazione (artt. 554 e 411 del c.p.p.); in tal caso però è previsto che il p.m. trasmetta al g.i.p. tutti gli atti fin lì assunti ed il g.i.p. avrebbe potuto utilizzarli tutti per verificare la legittimità dell'inazione del p.m. e quindi anche per dichiarare che la causa di estinzione non è operativa perché il fatto è diverso da come ipotizzato nella richiesta o è diversa la sua qualificazione giuridica, disponendo in tal caso che il p.m. proceda a formulare l'imputazione;

È irragionevole pertanto ai sensi dell'art. 3 della Costituzione che si sottragga al pretore dall'udienza predibattimentale tutto il materiale di indagine contenuto nel fascicolo del p.m. già ostensibile al g.i.p. solo perché la causa di estinzione è intervenuta dopo l'emissione del decreto di citazione e prima del dibattimento;

Tanto più che la sentenza predibattimentale che dichiara l'estinzione del reato (per es. per remissione di querela come nel caso che si tratta) impedisce un secondo giudizio sul medesimo fatto definito come reato perseguibile d'ufficio; mentre il decreto d'archiviazione pronunciato per lo stesso motivo non ha effetti preclusivi e non impedisce la riapertura dell'indagine sullo stesso fatto (art. 414 del c.p.p.);

Nemmeno è possibile sostenere (per es. valorizzando in tal senso, l'inciso «se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento» contenuto nell'art. 469 del c.p.p.) che già l'attuale disciplina consente al giudice del predibattimento, di dissentire dai termini storici e giuridici in cui è formulata l'accusa e di procedere al dibattimento, riservandosi all'esito dello stesso di dichiarare l'operatività della causa d'estinzione ovvero di negarle efficacia, restituendo gli atti al p.m. o qualificando diversamente la fattispecie;

Non si vede infatti come il giudice possa vagliare l'ipotesi formulata dal p.m. ed eventualmente dissentire su di essa se non conosce il materiale d'indagine raccolto dal p.m. e se non può utilizzare nemmeno a tale limitato scopo, tutti gli atti già inseriti nel fascicolo del dibattimento (come la querela);

² Tutto il materiale conoscitivo fin lì raccolto ben potrebbe essere invece vagliato ed utilizzato dal giudice al solo scopo di disporre che si proceda al dibattimento; si tratta infatti di atti che non potranno poi influire sulla decisione che andrà fondata nelle sole prove legittimamente acquisite nel dibattimento (come d'altra parte già accade quando nel corso del «patteggiamento» il giudice valutati gli atti ritenga di dover respingere la richiesta avanzata dalle parti);

Pertanto considerato che nel caso che si giudica occorre applicare l'art. 469 del c.p.p. e che tale norma non prevede che il giudice conosca ed utilizzi tutti gli atti fin lì acquisiti al fascicolo del p.m. e del dibattimento al fine di esercitare tutti i suoi poteri decisorii, eventualmente anche per negare effetto ad una causa d'estinzione del reato contestato dal p.m. nel decreto di citazione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 469 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice conosca ed utilizzi tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento al fine di dichiarare l'estinzione del reato ovvero per negare effetto ad una causa di estinzione e disporre che si proceda al dibattimento per contrasto con gli artt. 3, 101 e 112, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata dalle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Lugo, addì 16 maggio 1991

Il pretore: RIVERSO

91C0987

N. 521

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1991 dal pretore di Ravenna, sezione distaccata di Lugo
nel procedimento penale a carico di Samorì Cristian*

Processo penale - Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento per estinzione del reato (nella specie: remissione di querela) - Lamentata omessa previsione del potere di controllo del giudice, tramite gli atti acquisiti nel fascicolo del p.m. o del dibattimento, sulla corretta qualificazione giuridica del fatto o sulla corrispondenza dello stesso alla realtà - Irragionevolezza - Illegittima restrizione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante - Lesione del principio di soggezione del potere giurisdizionale alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 469).

(Cost., artt. 3, 101 e 112).

IL PRETORE

Nella camera di consiglio del 16 maggio 1991 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 4117/91 r.g. a carico di Samorì Cristian;

RILEVATO IN FATTO

Che con decreto di citazione notificato all'imputato il 15 marzo 1991 il p.m. disponeva la citazione dinanzi a questo pretore per l'udienza dibattimentale del 16 maggio 1991 di Samorì Cristian per rispondere «del reato p. e p. dall'art. 590, terzo comma del c.p. perché alla guida della propria autovettura, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione dell'art. 107 del c.d.s., in particolare per non aver mantenuto la prescritta distanza di sicurezza dal motociclo Honda 125 condotto da Brusi Alessandro, che lo precedeva, entrava da tergo quest'ultimo cagionando al Brusi lesioni personali giudicate guaribili in gg. 8. In Conselice, fraz. Lavezzola, il 24 giugno 1990»;

che in data 24 marzo 1991 con atto ricevuto dai c.c. di Filo di Argenta i genitori della parte offesa minorene, Brusi Alessandro, rimettevano la querela che veniva accettata dall'imputato con atto del 26 marzo 1991;

che all'udienza odierna tenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 469 del c.p.p., assente l'imputato, venivano sentiti il p.m. e il difensore dell'imputato i quali non si opponevano alla pronuncia della sentenza inappellabile di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito della remissione di querela;

OSSERVA IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 520/1991).

91C0988

N. 522

*Ordinanza emessa il 16 maggio 1991 dal pretore di Ravenna, sezione distaccata di Lugo
nel procedimento penale a carico di Baroni Lelio*

Processo penale - Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento per estinzione del reato (nella specie: remissione di querela) - Lamentata omessa previsione del potere di controllo del giudice, tramite gli atti acquisiti nel fascicolo del p.m. o del dibattimento, sulla corretta qualificazione giuridica del fatto o sulla corrispondenza dello stesso alla realtà - Irragionevolezza - Illegittima restrizione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante - Lesione del principio di soggezione del potere giurisdizionale alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 469).

(Cost., artt. 3, 101 e 112).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 4118/91 r.g. a carico di Baroni Lelio;

RILEVATO IN FATTO

Che con decreto di citazione notificato all'imputato il 13 marzo 1991 il p.m. disponeva la citazione dinanzi a questo pretore per l'udienza dibattimentale del 16 maggio 1991 di Baroni Lelio per rispondere «del reato p. e p. dall'art. 594, ultimo comma c.p. per aver offeso l'onore di Calderoni Giovanni, dicendogli: "sei uno scemo deficiente", commettendo il fatto in presenza di più persone. In Lugo, il 15 giugno 1990»;

che in data 11 maggio 1991 con atto ricevuto da questo pretore la parte offesa Calderoni Giovanni rimetteva la querela che veniva accettata dall'imputato con atto del 13 maggio 1991;

che all'udienza odierna tenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 469 del c.p.p., assente l'imputato, venivano sentiti il p.m. e il difensore dell'imputato i quali non si opponevano alla pronuncia della sentenza inappellabile di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito della remissione di querela;

OSSERVA IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 520/1991).

91C0989

N. 523

*Ordinanza emessa il 29 maggio 1991 dal pretore di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Monti Luigi ed I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Riconoscimento dei periodi di malattia utili agli effetti del diritto a pensione - Previsione di un limite massimo fissato in dodici mesi anche in caso di gravi malattie, diversamente da quanto previsto per i lavoratori affetti da tbc, per i quali non sussiste alcun limite di durata della malattia - Ingiustificata disparità di trattamento atteso che la tbc ha perso le caratteristiche di malattia sociale per acquistare quella di grave malattia comune - Lamentata riduzione della tutela della vecchiaia ed invalidità.

(R.D.-L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 56, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, modificato dalla legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 36).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Rilevato che con ricorso al pretore del lavoro di Firenze depositato il 5 settembre 1990, Monti Luigi ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del r. d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, con

la legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui limita a dodici mesi i periodi di malattia utili agli effetti del diritto a pensione;

Ritenuta la eccezione rilevante in causa, perché il Monti ha fruito nella sua vita lavorativa di 72 settimane di sospensione del rapporto per malattia professionale (saturnismo) e di 32 settimane per malattia comune, tempestivamente accertate e riconosciute dagli istituti previdenziali competenti, e così in totale di 107 settimane, di cui solo 52 sono state accreditate dall'I.N.P.S. ai fini della liquidazione della pensione di invalidità n. 15011731; sicché, ove fosse rimosso il limite costituito dall'art. 56 in questione, egli vedrebbe raggugliata la propria pensione ad una maggiore anzianità contributiva di 55 settimane;

Ritenuta la questione non risolvibile sul piano interpretativo, perché l'I.N.P.S., nel negare l'accredito figurativo delle settimane di malattia oltre i dodici mesi, ha correttamente operato sulla base dell'interpretazione consolidata dell'art. 56, che riferisce la nozione di malattia, ivi contenuta, a qualsiasi affezione morbosa, qualunque ne sia la causa, la gravità e la durata, con il solo limite del suo carattere transitorio (Cass. 10 dicembre 1965, n. 2446; 19 aprile 1968, n. 1345; 7 ottobre 1968, n. 3128; 18 novembre 1971, n. 3309); con la conseguenza che, stante l'irrilevanza della causa, rientra nella nozione di malattia ai fini dell'art. 56 sia quella comune, sia quella professionale;

Ritenuta la questione non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 38, secondo comma, in quanto la disposizione in questione si risolve in una riduzione della tutela della vecchiaia e dell'invalidità per quei lavoratori che hanno subito in corso di rapporto malattie di lunga durata, e pertanto più bisognevoli di protezione, e 3 della Costituzione, per raffronto a situazioni che si devono considerare omologhe, quali quella dei lavoratori affetti dalla malattia tbc, per i quali l'art. 3 della legge 4 marzo 1987, n. 88, riconosce, senza limiti di durata, e con effetto retroattivo dal 26 ottobre 1935, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegnio di cura e di sostentamento;

Ritenute le due situazioni raffrontabili, perché, con il progresso della medicina e della prevenzione, la tbc ha perso il carattere di malattia sociale, per conservare quello di malattia grave, ma non più grave di tante altre malattie, professionali e non, che possono dare luogo alla sospensione del rapporto per malattia oltre i dodici mesi, e la cui gravità, ai fini lavorativi e contributivo-pensionistici, è implicita, e pertanto non abbisognevole di particolare prova, nella durata stessa della malattia;

Ritenuto per gli esposti motivi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del ricorrente;

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 del r. d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155, come modificato dall'art. 36 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui limita a dodici mesi i periodi di malattia utili agli effetti del diritto a pensione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 29 maggio 1991

Il pretore: DE MATTEIS

91C0990

n. 524

Ordinanza emessa il 30 maggio 1991, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Battel Silvano, ed altro

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda - Necessità dell'autorizzazione regionale - Esercizio abusivo penalmente sanzionato dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della possibilità di continuare l'esercizio abusivo previa presentazione di istanza di autorizzazione - Illegittima interferenza legislativa della regione in materia penale - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7, primo e secondo comma; legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, art. 2).

(Cost., artt. 3, 25 e 116).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento n. 3860/91 r.g. g.i.p. nei confronti di Battel Silvano e Battel Sandro, persone sottoposte ad indagini in ordine al reato p. e p. dell'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere esercitato presso la sede della «Autodemolizioni di Battel Silvano & Figlio S.n.c.» corrente in Basaldella di Campoformido, e di cui entrambi risultano soci amministratori, un'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi in assenza dell'autorizzazione regionale prescritta dall'art. 6 lettera *d*) del d.P.R. cit., come accertato dall'istruttore ambientale della provincia di Udine nel corso del sopralluogo effettuato presso la citata ditta in data 12 aprile 1991, all'epoca del quale erano detenuti presso i locali aziendali circa 30 quintali di batterie esauste di autoveicoli;

Vista la richiesta del p.m. dd. 23 maggio 1991 che insta per il giudizio di costituzionalità e, in via subordinata, per l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 554 del c.p.p.;

Rilevato che dalla lettura della documentazione acquisita dal p.m. presso la direzione regionale dell'ambiente della regione Friuli-Venezia Giulia emerge come la Società «Autodemolizioni Battel S.n.c.» avesse presentato in data 24 febbraio 1989 e 20 aprile 1989 denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi costituiti da olii esausti e batterie usate di autoveicoli, nonché dalle loro coperture e, quindi, in data 27 febbraio 1990 e 26 giugno 1990 avesse richiesto l'autorizzazione regionale allo stoccaggio provvisorio dei medesimi rifiuti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23 e succ. mod., peraltro non ancora rilasciata;

Osservato che tale ultima norma, approvata a seguito della sentenza n. 370 dd. 6 luglio 1989, con cui questa Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, quinto comma della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (escludente la necessità dell'autorizzazione regionale per l'ammasso temporaneo nella stessa azienda produttrice di rifiuti tossici e nocivi), viene a consentire, seppur in via del tutto temporanea e transitoria, alle ditte che già avevano presentato la denuncia d'ammasso in virtù della disciplina successivamente caducata, di proseguire in detta attività, purché venga presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 30 giugno 1990 (art. 100 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3) domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1989, attività consentita sino a pronunciamento della competente amministrazione regionale, e comunque sino al 31 dicembre 1990 (art. 7, secondo comma della legge regionale citata), termine quindi prorogato al 30 aprile 1991 (art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53);

Considerato che in tal modo il legislatore regionale, pur avendo recepito il principio della non differenziabilità a livello concettuale e normativo tra ammasso temporaneo e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi (art. 2 della legge regionale n. 23/1989 sostitutivo dell'art. 15, quinto comma della legge regionale n. 30/1987, dichiarato illegittimo), ha ciò nonostante riconosciuto la facoltà ai produttori di tali tipi di rifiuti di proseguire nell'attività di ammasso — pur con l'onere di richiedere la prescritta autorizzazione — sino al 30 aprile 1991 o alla diversa data del provvedimento di rilascio o di diniego della domanda-autorizzazione amministrativa, così rendendo lecita, sino al suddetto termine, una attività altrimenti penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale secondo il combinato disposto degli artt. 16, primo comma, lett. *b*) e 26 d.P.R. n. 915/1982;

Rilevato che, come costantemente ribadito dalla Corte costituzionale, il legislatore regionale non dispone della possibilità di rimuovere o variare i precetti penali statuali o, comunque, di negativamente interferire con le pene da questi fissate (sent. n. 309/1990; n. 487/1989; n. 179/1986), tantomeno in materia di smaltimento dei rifiuti ove la potestà legislativa regionale «è destinata a cedere all'intervento statale legislativo ispirato a criteri di omogeneità ed univocità di indirizzo e generalità di applicazione in tutto il territorio nazionale con specifiche norme che riguardano anche i risvolti penali del problema ed aventi, comunque, lo spessore di leggi attuative di obblighi contrattati in sede comunitaria» (così Corte costituzionale n. 370/1989; idem n. 43/1990; n. 117/1991 pronunciata in fattispecie analoga a quella in esame, consentendo l'art. 6 secondo comma della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 23/1989 — dichiarato in quella sede illegittimo — di proseguire nell'attività di autorottamazione, pur in assenza della dovuta autorizzazione, a condizione di presentare apposita istanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima);

Ritenuta, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione poiché le norme di cui all'art. 7, primo e secondo comma della legge regionale n. 23/1989, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 53/1990, paiono violare l'art. 25, secondo comma della Costituzione incidendo esse sulla esclusiva potestà punitiva dello Stato; l'art. 116 della Costituzione non disponendo la regione Friuli-Venezia Giulia di una potestà legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 6 n. 3 dello statuto speciale di autonomia (legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) ma di una mera potestà integrativa ed attuativa, nonché l'art. 3 della Costituzione discriminando favorevolmente e seppur in via temporanea i produttori di rifiuti tossici e nocivi operanti nell'ambito regionale rispetto a tutti gli altri che esercitano tale attività sul territorio nazionale;

Ritenuta altresì la rilevanza in fatto della questione intesa quale «semplice applicabilità nel giudizio *a quo* della legge di cui si contesta la legittimità» (Corte costituzionale n. 344/1990), poiché dalla sua supposta vigenza ne discenderebbe l'assoluta infondatezza della notizia di reato con la conseguente necessità di un'archiviazione del procedimento per tale ragione, avendo Battel Silvano e Sandro proseguito, in modo apparentemente legittimo, l'attività di ammasso temporaneo di batterie esauste a seguito della tempestiva presentazione della domanda di autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, e non essendo comunque ancora decorso, alla data di accertamento del fatto, il termine ultimo consentito del 30 aprile 1991; mentre altrettanto non potrebbe concludersi ove si accertasse la non conformità delle norme regionali al dettato costituzionale, ciò che si rifletterebbe nei motivi della archiviazione, pur non potendosi peraltro sanzionare o rimproverare la condotta dei soggetti sottoposti ad indagine (Corte costituzionale n. 124/1990; n. 148/1983);

P.Q.M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma legge regionale Friuli-Venezia Giulia del 28 agosto 1989, n. 23, nonché dell'art. 2 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia del 3 dicembre 1990, n. 53;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento n. 5584/1991 r.g. n.r. e n. 3860/1991 r.g. g.i.p.;

Ordina che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al p.m., a Battel Silvano, a Battel Sandro nonché al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia oltreché comunicata al presidente del medesimo consiglio regionale.

Udine, addì 30 maggio 1991

Il giudice: ROJA

n. 525

*Ordinanza emessa il 19 aprile 1991 dalla Corte d'appello di Roma
nel procedimento penale a carico di Narduzzi Beniamino*

Processo penale - Rito abbreviato - Sentenza di condanna a pena detentiva e concessione del beneficio della sospensione condizionale - Appello - Inammissibilità - Conseguente improponibilità di impugnazione per motivi di merito - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli imputati che non usufruiscono di tale beneficio.

(C.P.P. 1988, art. 443, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposta da Narduzzi Beniamino, nato a Roma il 22 dicembre 1960, contro la sentenza 6 giugno 1990 del tribunale di Roma. Sentita la relazione del Presidente Saragò e udito il p.g. il quale ha chiesto.

La Corte osserva in fatto e diritto:

Il Narduzzi, con sentenza 6 giugno 1990 del tribunale di Roma è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 72 della legge n. 685/1975 (così modificata l'originaria imputazione di cui al capo E della rubrica), accertato il 16 dicembre 1988, e, con attenuanti generiche e la diminvente di cui all'art. 442, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale, condannato a mesi 10 e giorni 20 di reclusione e L. 100.000 di multa, con il beneficio di cui all'art. 163 del c.p.

Con l'appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore ha chiesto di essere prosciolto ai sensi dell'art. 80 della legge n. 685/1975 e, in via subordinata, il beneficio di cui all'art. 175 del c.p. o la condanna per il reato di cui all'art. 378 del c.p.

Ha altresì eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 443, n. 2, del nuovo codice di procedura penale in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui impedisce all'imputato di poter gravare le sentenze che hanno comminato una pena non eseguibile.

La Corte rileva anzitutto che, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione (v. sez. IV, 12 ottobre 1990, ric. Petrolini), sostanzialmente conforme alle tesi sostenute dalla dottrina in argomento, la norma di cui all'art. 443 n. 2 del c.p.p. del 1988 vada, appunto, intesa nel senso che, in caso di sospensione condizionale della pena, l'appello non è consentito. Se così la norma *de quo* deve essere interpretata, la questione di legittimità costituzionale formulata nei motivi di gravame non può ritenersi manifestamente infondata, non tanto in relazione all'art. 2 della Costituzione (che non si vede come potrebbe riguardare la norma in questione) ma in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione medesima (principio d'eguaglianza), è necessario, infatti, sottolineare che il rito abbreviato corrisponde ad una esigenza di immediatezza, o comunque di sollecitudine di giudizio, che è comune, oltre che ad imputati colpevoli, ad imputati che sono o vogliono essere riconosciuti innocenti. Conseguentemente, nel caso in cui il giudizio stesso si concluda con una condanna (anche se a pena condizionalmente sospesa), viene delusa l'aspettativa dell'imputato il quale fondò la propria convinzione di non colpevolezza su una valutazione degli elementi di giudizio già acquisiti diversi da quelli compiuti dalla sentenza, e, al contempo, gli si impedisce di sperimentare l'appello, unico mezzo di impugnazione con cui possono essere dedotti motivi di merito e con il quale perciò potrebbe ottenere una rivalutazione dei predetti elementi in conformità alle sue aspettative. In tal modo, gli imputati con pena sospesa verrebbero a trovarsi — contro logica ed equità — in condizione peggiore rispetto ad imputati che non hanno ricevuto quel beneficio. Questa situazione di ingiusta disparità non è logicamente giustificata.

Peraltro la proposta questione di legittimità è nel caso concreto rilevante *ictu oculi* dati i motivi d'impugnazione.

P. Q. M.

La Corte dichiara non manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, n. 2, del codice di procedura penale 1988 in rapporto all'art. 3 della Costituzione, ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e le conseguenti notificazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone la sospensione del processo a carico di Narduzzi Beniamino fino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Roma, addì 19 aprile 1991

Il presidente estensore: SARAGÒ

31C0992

N. 526

Ordinanza emessa il 20 marzo 1991 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da De Robertis Roberto contro il Ministero di grazia e giustizia

Impiego pubblico - Dipendenti delle cancellerie e segreterie appartenenti al ruolo ad esaurimento - Inapplicabilità ad essi della disposizione che estende ai dirigenti civili dello Stato la disciplina, già prevista per il personale scolastico, relativa al trattenimento in servizio sino al raggiungimento del numero di anni richiesto per conseguire il massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età - Ingiustificata disparità di trattamento, data la comparabilità delle situazioni poste a raffronto, in considerazione del fatto che unica finalità della disposizione è quella di permettere l'attribuzione di un più elevato trattamento pensionistico.

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3057/90 proposto da De Robertis Roberto rappresentato e difeso dall'avv. Renato Recca ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, piazza Prati degli Strozzi, n. 31, contro il Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato per l'annullamento del provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, al ricorrente reso noto in data 30 aprile 1990, con cui è stata respinta la domanda dello stesso, dipendente del predetto Ministero, di essere trattenuto in servizio sino al raggiungimento del periodo massimo di servizio ai fini pensionistici;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dal Ministero di grazia e giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 20 marzo 1991 il relatore consigliere Restaino e udito, altresì, l'avv. Recca per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, dipendente del Ministero di grazia e giustizia con qualifica di direttore di cancelleria del ruolo ad esaurimento, impugna la nota in data 28 aprile 1990, del predetto Ministero con cui è stata respinta la di lui domanda intesa ad ottenere il trattenimento in servizio sino al raggiungimento del periodo massimo di anzianità (quaranta anni di servizio) valevole ai fini pensionistici, nonché il Decreto del Ministero di grazia e giustizia concernente il suo collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di età.

Deduce come motivi di gravame la violazione dell'art. 1, ultimo comma del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, (conv. in legge 20 febbraio 1990, n. 37), dell'art. 15, secondo comma della legge 30 luglio 1973, n. 477, dell'art. 10, sesto comma del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, (conv. in legge 27 dicembre 1989, n. 417) nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta.

Con riferimento all'art. 1, comma quarto - *quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 37) estensivo ai dirigenti civili dello Stato delle disposizioni di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, che consentono al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, della scuola di rimanere in servizio oltre la data del collocamento a riposo per età e comunque non oltre il settantesimo anno, al fine di conseguire il minimo od il massimo della pensione, evidenzia il ricorrente la applicabilità di tale disposizione anche ai dipendenti con qualifica di direttore di cancelleria del ruolo ad esaurimento; istituito in via transitoria dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, (all'atto della istituzione della carriera dirigenziale).

Richiama al riguardo numerose disposizioni normative dalle quali sarebbe a suo dire desumibile la perfetta equiparazione della posizione giuridica ed economica dei dipendenti direttivi dei ruoli ad esaurimento con quella dei dirigenti (art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, art. 73, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica) nonché provvedimenti legislativi (ancora in corso) che la stessa equiparazione riconoscerebbero.

In via alternativa evidenzia lo stesso ricorrente la applicabilità nei confronti del personale delle cancellerie giudiziarie dell'art. 157, della legge 23 febbraio 1960, n. 1196, concernente il nuovo ordinamento di detto personale, a suo dire non abrogato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, né dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che riconosceva allo stesso personale la possibilità di essere collocato a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Viene comunque, in via subordinata, eccepita la incostituzionalità dell'art. 1, comma quarto-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, concernente estensione ai dirigenti civili dello Stato di disposizioni in tema di trattenimento in servizio previste per il personale scolastico, per violazione degli artt. 3, 36, primo comma e 97 della Costituzione, stante la ingiustificata esclusione del personale della Cancelleria giudiziaria dalla facoltà, consentita al personale della scuola ed estesa ai dirigenti civili dello Stato, di restare in servizio sino al settantesimo anno di età per conseguire la misura massima del trattamento pensionistico, in spregio anche ai principi di ordine costituzionale che garantiscono il diritto ad ottenere un trattamento di quiescenza proporzionato alla quantità del lavoro prestato e sanciscono i valori di imparzialità dell'amministrazione.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero di grazia e giustizia che, costituitosi in giudizio, con memoria depositata in data 6 marzo 1991, sostiene la totale infondatezza della pretesa del ricorrente chiedendo il rigetto del gravame.

Con memoria depositata il 7 marzo 1991 il ricorrente insiste nella prospettazione dei denunciati vizi di incostituzionalità della normativa di cui trattasi chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale degli atti relativi al presente giudizio.

Alla udienza del 20 marzo 1991 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Viene impugnato il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente, dipendente dallo stesso Ministero con qualifica di direttore di cancelleria dei ruoli ad esaurimento intesa ad ottenere il trattenimento in servizio, ai fini pensionistici, sino al raggiungimento del periodo massimo di servizio, sul rilievo della applicabilità della disposizione di cui all'art. 1, comma quarto-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, concernente estensione ai dirigenti civili dello stato di disposizioni in tema di trattenimento in servizio prevista per il personale scolastico ai soli dirigenti civili delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

Va preliminarmente disattesa la pretesa del ricorrente di aver titolo al mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età in virtù dell'art. 157, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente il nuovo ordinamento del personale delle cancellerie giudiziarie, che per lo stesso personale prevedeva il collocamento a riposo al settantesimo anno di età.

Tale articolo, che fissava per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie il collocamento a riposo al raggiungimento del settantesimo anno di età, deve intendersi tacitamente abrogato per incompatibilità con la nuova completa disciplina delle carriere direttive nelle quali rientra anche detto personale (Cfr. C.d.S., Sez. IV, 8 giugno 1976, n. 403).

Infatti la carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie, trasformata in una delle carriere speciali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196 che all'art. 157 prevedeva per il personale alla stessa appartenente il collocamento a riposo al settantesimo anno di età, è divenuta, a seguito dei provvedimenti legislativi adottati dal 1970 in poi (legge 28 ottobre 1970, n. 775, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1972, n. 319) che hanno soppresso le carriere speciali e trasformato le stesse in ordinarie carriere di concetto e direttive (tali ultime, poi distinte in direttive e dirigenziali) una normale carriera in tutto assimilabile alle altre carriere dell'amministrazione statale.

Consegue che la pretesa vigenza della norma sul collocamento a riposo al settantesimo anno di età (art. 157, legge n. 1196, del 1960) non trova alcuna base nell'ordinamento. Non essendo infatti più considerabile il personale della carriera direttiva delle predette cancellerie e segreterie come appartenenti ad una particolare categoria non può, considerarsi applicabile a tali dipendenti la eccezionale norma di cui all'art. 4 del testo unico sulle pensioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che contemplava la conservazione delle disposizioni che fissano particolari limiti di età per i dipendenti civili dello Stato appartenenti a «particolari categorie». Trova perciò applicazione nei confronti del personale di cui trattasi la generale norma di cui allo stesso art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 che prevede il collocamento a riposo degli impiegati dello Stato al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

In tale contesto normativo viene perciò ad assumere rilevanza, ai fini della risoluzione della controversia di cui trattasi, la questione di incostituzionalità dell'art. 1, comma quarto-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, che limita tassativamente ai soli dirigenti civili delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo la estensione delle disposizioni previste per il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della Scuola in tema di trattenimento in servizio sino al raggiungimento del numero di anni richiesto per conseguire il massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età (art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477).

Tale eccezione, che il ricorrente solleva con riferimento all'art. 3 della Costituzione, al collegio non appare manifestamente infondata.

Va al riguardo posto in evidenza come la suindicata disposizione che consente ai dirigenti civili delle amministrazioni statali di restare in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età non risulta ispirata alla finalità di evitare la prematura perdita, da parte delle amministrazioni, di un personale dotato di particolari qualificazione ed esperienza né all'esigenza di fronteggiare indisponibilità di organico ai livelli di vertice delle amministrazioni.

Basti riflettere, a questo riguardo, sul fatto della limitazione della proroga della permanenza in servizio al tempo strettamente necessario al conseguimento del trattamento pensionistico massimo al quale, — come è noto —, concorre oltre il servizio effettivamente prestato anche quello utile (fermo il limite insuperabile del settantesimo anno di età).

Come si desume invece, anche da ulteriori analoghi provvedimenti legislativi (v. legge 19 febbraio 1991, n. 50, che ha consentito anche ai primari ospedalieri di essere trattenuti in servizio non oltre il settantesimo anno per raggiungere il massimo del trattamento pensionistico) il legislatore sembra essersi proposto con i suoi interventi solo di assicurare ai dipendenti, chiamati allo svolgimento di compiti suscettibili di venir assolti anche dopo il superamento del sessantacinquesimo anno di età, di permanere in servizio per poter così beneficiare di un più elevato trattamento pensionistico (scongiurando o riducendo in questo modo gli effetti negativi di una tardiva assunzione nell'ambito della pubblica amministrazione).

Se si concorda sul fatto che questa — e questa soltanto — è la finalità della disciplina in materia non può sospettarsi sotto il profilo della costituzionalità (art. 3 della Costituzione) un regime, quale quello in esame che riserva la facoltà di richiedere il trattenimento solo a determinate categorie di personale con esclusione di altre, nei confronti delle quali risultano, all'evidenza presenti — e non in minor grado — i requisiti attitudinari per l'espletamento della propria attività anche oltre il superamento del limite dei sessantacinque anni.

Tanto più ingiustificata si manifesta nella specie, la detta discriminazione ove si consideri la posizione dell'attuale ricorrente direttore di cancelleria del ruolo ad esaurimento, posizione alla quale la legge assicura una collocazione di significativo rilievo sull'organizzazione delle cancellerie e segreterie giudiziarie e il coinvolgimento per molti aspetti non dissimili da quelli di rango dirigenziali.

In questa situazione va sottoposto alla Corte la questione di legittimità in ordine al cit. art. 1, comma quarto-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, (convertito, con modifiche, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37), nella parte nella quale non prevede anche a favore dei dipendenti delle cancellerie e segreterie appartenenti al ruolo ad esaurimento, la estensione dei benefici riconosciuti al personale dirigenziale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non prevede anche in favore dei dipendenti statali appartenenti ai ruoli ad esaurimento della ex carriera direttiva la estensione della disposizione relativa al trattenimento in servizio del personale scolastico sino al raggiungimento del numero di anni richiesto per conseguire il massimo della pensione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla predetta questione di legittimità costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle due Camere del parlamento.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 marzo 1991.

Il presidente: DE ROBERTO

Il consigliere: BORIONI

Il consigliere estensore: RESTAINO

91C0993

N. 527

Ordinanza emessa il 20 marzo 1991 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rossi Folco contro il Ministero di grazia e giustizia

Impiego pubblico - Dipendenti delle cancellerie e segreterie appartenenti al ruolo ad esaurimento - Inapplicabilità ad essi della disposizione che estende ai dirigenti civili dello Stato la disciplina, già prevista per il personale scolastico, relativa al trattenimento in servizio sino al raggiungimento del numero di anni richiesto per conseguire il massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età - Ingiustificata disparità di trattamento, data la comparabilità delle situazioni poste a raffronto, in considerazione del fatto che unica finalità della disposizione è quella di permettere l'attribuzione di un più elevato trattamento pensionistico.

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-quinquies, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1998/1990 proposto da Rossi Folco rappresentato e difeso dall'avv. Renato Recca ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, piazza Prati degli Strozzi, n. 31 contro il Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato per l'annullamento del provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, al ricorrente reso noto in data 30 aprile 1990, con cui è stata respinta la domanda dello stesso, dipendente del predetto Ministero, di essere trattenuto in servizio sino al raggiungimento del periodo massimo di servizio ai fini pensionistici;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 20 marzo 1991 il relatore Cons. Restaino e udito, altresì, l'avv. Recca per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, dipendente del Ministero di grazia e giustizia con qualifica di direttore di cancelleria del ruolo ad esaurimento, impugna la nota in data 28 aprile 1990, del predetto Ministero con cui è stata respinta la di lui domanda intesa ad ottenere il trattenimento in servizio sino al raggiungimento del periodo massimo di anzianità (quaranta anni di servizio) valevole ai fini pensionistici, nonché il decreto del Ministero di grazia e giustizia concernente il suo collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di età.

Deduce come motivi di gravame la violazione dell'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, (convertito in legge il 20 febbraio 1990, n. 37), dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, dell'art. 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, (convertito in legge il 27 dicembre 1989, n. 417) nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta.

Con riferimento all'art. 1, comma quarto-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, (convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 37) estensivo ai dirigenti civili dello Stato delle disposizioni di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, che consentono al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, della scuola di rimanere in servizio oltre la data del collocamento a riposo per età e comunque non oltre il settantesimo anno, al fine di conseguire il minimo od il massimo della pensione, evidenzia il ricorrente la applicabilità di tale disposizione anche ai dipendenti con qualifica di direttore di cancelleria del ruolo ad esaurimento, istituito in via transitoria dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, (all'atto della istituzione della carriera dirigenziale).

Richiama al riguardo numerose disposizioni normative dalle quali sarebbe a suo dire desumibile la perfetta equiparazione della posizione giuridica ed economica dei dipendenti direttivi dei ruoli ad esaurimento con quella dei dirigenti (art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, art. 73, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica) nonché provvedimenti legislativi (ancora in corso) che la stessa equiparazione riconoscerebbero.

In via alternativa evidenzia lo stesso ricorrente la applicabilità nei confronti del personale delle cancellerie giudiziarie dell'art. 157, della legge 23 febbraio 1960, n. 1196, concernente il nuovo ordinamento di detto personale, a suo dire non abrogato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, né dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che riconosceva allo stesso personale la possibilità di essere collocato a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Viene comunque, in via subordinata, eccepita la incostituzionalità dell'art. 1, comma quarto-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, concernente estensione ai dirigenti civili dello Stato di disposizioni in tema di trattenimento in servizio previste per il personale scolastico, per violazione degli artt. 3, 36, primo comma e 97 della Costituzione, stante la ingiustificata esclusione del personale delle Cancellerie giudiziarie della facoltà, consentita al personale della scuola ed estesa ai dirigenti civili dello Stato, di restare in servizio sino al settantesimo anno di età per conseguire la misura massima del trattamento pensionistico, in spregio anche ai principi di ordine costituzionale che garantiscono il diritto ad ottenere un trattamento di quiescenza proporzionato alla quantità del lavoro prestato e sanciscono i valori di imparzialità dell'amministrazione.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero di grazia e giustizia che, costituitosi in giudizio, con memoria depositata in data 6 marzo 1991, sostiene la totale infondatezza della pretesa del ricorrente chiedendo il rigetto del gravame.

Con memoria depositata il 7 marzo 1991 il ricorrente insiste nella prospettazione dei denunciati vizi di incostituzionalità della normativa di cui trattasi chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale degli atti relativi al presente giudizio.

Alla udienza del 20 marzo 1991 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 526/1991).

N. 528

*Ordinanza emessa il 20 marzo 1991 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Bifulco Luigi contro il Ministero di grazia e giustizia*

Impiego pubblico - Dipendenti delle cancellerie e segreterie appartenenti al ruolo ad esaurimento - Inapplicabilità ad essi della disposizione che estende ai dirigenti civili dello Stato la disciplina, già prevista per il personale scolastico, relativa al trattenimento in servizio sino al raggiungimento del numero di anni richiesto per conseguire il massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età - Ingiustificata disparità di trattamento, data la comparabilità delle situazioni poste a raffronto, in considerazione del fatto che unica finalità della disposizione è quella di permettere l'attribuzione di un più elevato trattamento pensionistico.

(D.-L. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2878/1990 proposto da Bifulco Luigi rappresentato e difeso dall'avv. Renato Recca ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, piazza Prati degli Strozzi n. 31 contro il Ministero di grazia e giustizia in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato per l'annullamento del provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, al ricorrente reso noto in data 30 aprile 1990, con cui è stata respinta la domanda dello stesso, dipendente del predetto Ministero, di essere trattenuto in servizio sino al raggiungimento del periodo massimo di servizio ai fini pensionistici;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 20 marzo 1991 il relatore Cons. Restaino e udito, altresì, l'avv. Recca per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, dipendente del Ministero di grazia e giustizia con qualifica di direttore di cancelleria del ruolo ad esaurimento, impugna la nota in data 28 aprile 1990, del predetto Ministero con cui è stata respinta la di lui domanda intesa ad ottenere il trattenimento in servizio sino al raggiungimento del periodo massimo di anzianità (quaranta anni di servizio) valevole ai fini pensionistici, nonché il decreto del Ministero di grazia e giustizia concernente il suo collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di età.

Deduce come motivi di gravame la violazione dell'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, (convertito in legge il 20 febbraio 1990, n. 37), dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, dell'art. 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, (convertito in legge il 27 dicembre 1989, n. 417) nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta.

Con riferimento all'art. 1, comma quarto-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, (convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 37) estensivo ai dirigenti civili dello Stato delle disposizioni di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, che consentono al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, della scuola di rimanere in servizio oltre la data del collocamento a riposo per età e comunque non oltre il settantesimo anno, al fine di conseguire il minimo od il massimo della pensione, evidenzia il ricorrente la applicabilità di tale disposizione, anche ai dipendenti con qualifica di direttore di cancelleria del ruolo ad esaurimento, istituito in via transitoria dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, (all'atto della istituzione della carriera dirigenziale).

Richiama al riguardo numerose disposizioni normative dalle quali sarebbe a suo dire desumibile la perfetta equiparazione della posizione giuridica ed economica dei dipendenti direttivi dei ruoli ad esaurimento con quella dei dirigenti (art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, art. 73, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica) nonché provvedimenti legislativi (ancora in corso) che la stessa equiparazione riconoscerbbero.

In via alternativa evidenzia lo stesso ricorrente la applicabilità nei confronti del personale delle cancellerie giudiziarie dell'art. 157, della legge 23 febbraio 1960, n. 1196, concernente il nuovo ordinamento di detto personale, a suo dire non abrogato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, né dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che riconosceva allo stesso personale la possibilità di essere collocato a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Viene comunque, in via subordinata, eccepita la incostituzionalità dell'art. 1, comma quarto-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, concernente estensione ai dirigenti civili dello Stato di disposizioni in tema di trattenimento in servizio previste per il personale scolastico, per violazione degli artt. 3, 36, primo comma e 97 della Costituzione, stante la ingiustificata esclusione del personale delle Cancellerie giudiziarie della facoltà, consentita al personale della scuola ed estesa ai dirigenti civili dello Stato, di restare in servizio sino al settantesimo anno di età per conseguire la misura massima del trattamento pensionistico, in spregio anche ai principi di ordine costituzionale che garantiscono il diritto ad ottenere un trattamento di quiescenza proporzionato alla quantità del lavoro prestato e sanciscono i valori di imparzialità dell'amministrazione.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero di grazia e giustizia che, costituitosi in giudizio, con memoria depositata in data 6 marzo 1991, sostiene la totale infondatezza della pretesa del ricorrente chiedendo il rigetto del gravame.

Con memoria depositata il 7 marzo 1991 il ricorrente insiste nella prospettazione dei denunciati vizi di incostituzionalità della normativa di cui trattasi chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale degli atti relativi al presente giudizio.

Alla udienza del 20 marzo 1991 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 526/1991).

91C0995

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via, A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 185
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
D.I.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNI**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria PCLICARO
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **FISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7
- ◇ **TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TRINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

| | |
|--|--|
| <p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 | <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000 |
|--|--|

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

| | |
|---|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi» | L. 2.400 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|------------|
| Abbonamento annuale | L. 110.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|-----------|
| Abbonamento annuale | L. 70.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.000 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|--------------|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 280.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 170.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 280.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 170.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo; ogni sedici pagine o frazione di esso | L. 1.300 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1991

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

| | |
|---|-----------|
| testata (massimo tre righe) | L. 72.000 |
| testo, per ogni rigo o frazione di rigo | L. 24.000 |

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

| | |
|---|-----------|
| testata (massimo due righe) | L. 22.000 |
| testo, per ogni rigo o frazione di rigo | L. 11.000 |

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti cifre, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio Inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni di Roma vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla Gazzetta Ufficiale (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle Inserzioni» della Gazzetta Ufficiale a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento

non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.



* 4 1 1 1 1 0 0 3 3 0 9 1 *

L. 8.400